

Senato del Regno

7^a Sessione della XV Legislatura

N.º 2.º

Comitato segreto

per la discussione dei Capi undeci-
mo e decimoquarto del Regolamento.

Seduta del 14 Aprile 1883.

Presidenza Tecchiol

In seguito alla delibera-
zione presa dal Senato nella
seduta pubblica di questo stes-
so giorno [Atti del Senato - Sessione 1882-83
pag: 770. Tornata del 14 Aprile 1883] si apre
la discussione sull' articolo 89 del
Regolamento -.

Art.º 89.

I decreti reali di nomina di nuovi Senatori
sono dal Presidente trasmessi alla Commissione
permanente indicata all' art.º del presente
Regolamento -.

Posto ai voti è approvato senza
osservazioni -.

Art.º 93.

L' Ufficio di Presidenza sottopone ogni anno al
Senato in conferenza privata l'elenco dei Se-
natori che per ragione di pubblico servizio o

di fisico impedimento non vengono computati
nella determinazione del numero legale -.

Anche quest'articolo è approvato senza osservazioni -

Art. 94.

I Senatori che non trovansi iscritti
nel predetto elenco non possono mancare alla
adunanza senza essersene scusati con lettera
diretta al Presidente -.

Se l'assenza è limitata a soli tre
giorni ne sarà semplicemente dato cenno
al Senato - Per una più lunga assenza
sarà consultato il Senato il quale Delibererà
per alzata e caduta se vuole accordare
il chiesto congedo -.

La durata del congedo non si esten-
derà oltre il termine di tre mesi -.

Si terrà dalla Segreteria un registro
di tutti i congedi conceduti dal Senato,
nonchè di tutte le assenze -.

I nomi dei Senatori, come nell'art. 91,
e di quelli che sono in legittimo congedo, non
concorrono a formare il numero necessario
per rendere valide le Deliberazioni del Se-
nato -.

Il Senatore Finali domanda

spiegazione della frase "non possono mancare all'adunanza" - . Crede che questa formola debba essere modificata, non essendo stabilita alcuna sanzione - .

Domanda altresì spiegazione delle parole dell'ultimo capoversso, i nomi dei Senatori, come nell'art. 92. - . Crede che debbano piuttosto citare l'art. 93 - .

Il Presidente Cecchio osserva che colle dette parole come nell'art. 92. si vollero indicare i Senatori la cui nomina fu convalidata, ma che non prestarono ancora giuramento - .

Il Senatore Finali domanda inoltre quale sarà il numero legale dei Senatori per la validità delle Deliberazioni Del Senato - . Come si stabilisce il quorum? Con quali norme?

Il Relatore Manfrin risponde che i due articoli 93 e

It, di cui si discute, non sono un'innovazione dell'ultima Commissione, ma furono formulati ed approvati dalle precedenti Commissioni incaricate della riforma dell'Regolamento. Dice che non è possibile stabilire a priori il quorum. Nel Regolamento non si possono stabilire dei punti fissi che valgano a determinare il quorum. Dal numero dei Senatori che risulterà, colla scorta degli accennati punti fissi, si potrà solo stabilire il quorum.

Il Senatore Finali non può acquietarsi alle spiegazioni date dal relatore. Anzi, che riesce gravissima la questione, e assume un carattere costituzionale a fronte della disposizione dell'Art. 53 dello Statuto: « Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono « legali nè valide, se la maggioranza

«età assoluta dei loro membri
«non è presente - »

Non disconosco che la rigida osservanza dell' Art: 53 Dello Statuto rende assai difficile e forse impossibile stabilire il quorum, ma da ciò all' indeterminatezza assoluta vi è un abisso. Non tenendo conto dei Senatori assenti per ragioni di pubblico servizio o di fisici impedimenti o di età troppo avanzata, e di quelli che chiesero regolare congedo, si apre una porta larghissima all' assenza.

E il risultato sarà che alla validità delle Deliberazioni del Senato, basterà qualunque numero, anche di 15 o 20 Senatori con manifesto disprezzo del citato Art: 53 Dello Statuto e senza riguardo alla dignità del Senato, alla quale contribuire anche il numero dei Senatori - .

Il Senatore Caracciolo

di Bella giustifica con
diverse osservazioni l'art.º

93. proposto dalla Commissione. Dice che questa ebbe in
vista e non poteva dismen-
tare l'art.º 53 dello Statuto,
citato dal Senatore Finali,
e volle solo consacrare con una
esplicita e tassativa dispo-
sizione del Regolamento il si-
stema che da molto tempo è
in vigore in Senato, e che non
ha mai dato luogo nè ad
osservazioni, nè a critiche.
Dice che il Senatore Finali
dà all' art.º 53. dello Statuto
una interpretazione troppo
restrittiva, perchè calcola la
maggioranza su tutti quelli
che hanno titolo e dignità di
Senatore, laddove gli impe-
diti non possono essere calco-
lati. Avverte che le assenze
sono più facili tra i Senatori,
che fra i Deputati, perchè
in Senato vi sono molti vec-

chi, e molti pubblici funzionari, e se c'è una necessità per la Camera non tener conto nel numero legale dei deputati legittimamente assenti, questa necessità è maggiore in Senato -.

Può dubitarsi se l'articolo 53 dello Statuto debba interpretarsi strettamente. La proposta disposizione dell'articolo 93. del Regolamento vale a dissipare un tale dubbio. La Commissione ha creduto conveniente di sanzionare nel Regolamento quello che si è sempre fatto e si fa per necessità delle cose. - Si dovrà stabilire un numero minimo? La Inghilterra lo fissa a tre membri. Ma questo numero minimo fissato a priori trova un ostacolo nella citata disposizione dello Statuto, la quale non fissa alcun numero e vuole la maggioranza assoluta.

dei Senatori. Nel quale articolo la parola Senatori, deve essere presa nel senso pratico, cioè i Senatori che possono intervenire.

Il Senatore Tabarrini avverte che la questione, di cui si tratta, è gravissima e crede essere pericoloso mettere nel Regolamento una disposizione che sanziona una consuetudine già invalsa, la quale interpreta lo Statuto in modo assai largo.

Dice non essere neppure esattamente vero che ciò che si pratica da anni sia conforme ai criterii stabiliti colle disposizioni proposte nel Regolamento. Il Senato ha adottato un numero legale approssimativo, che è quello di 70, basato sull'esperienza diuturna e contro il quale non fu mai

sollevata alcuna obbiezione neppure dai giornali più radicali e contrarii alle nostre istituzioni. Egli perciò prega la Commissione a voler sopprimere il proposto art.º 94.

Il Senatore Caracciolo, il quale dichiara di parlare per conto proprio e non a nome della Commissione, dice che le osservazioni del Senatore Tabarrini lo persuadono sempre più della necessità di sanzionare col Regolamento il sistema già adottato dal Senato e da molto tempo in vigore. Dice essere verissimo che non fu mai sollevato alcun dubbio sulla regolarità del sistema adottato dal Senato e sulla validità delle sue Deliberazioni. Ma il Senatore Tabarrini non può negare che il dubbio potrebbe nascere, e col dire che sino ad ora nessuno

ha reclamato, implicitamente ammette che alcuno potrebbe reclamare. Ammette il Senatore Tabarrini che si è fatto presso a poco sin qui ciò che viene stabilito nel Regolamento. E' dunque più sicuro partito sanzionare nel Regolamento il sistema che è già in pratica adottato. Del resto egli non insiste e non si oppone alla soppressione del proposto articolo, bastandogli che sia conosciuto quale fu l'intendimento della Commissione, quello cioè di sanzionare con un articolo del Regolamento il sistema che è già per consuetudine in vigore.

Il Senatore Alfieri dice che senza una deroga esplicita non solo all'articolo 53, ma ad altri articoli dello Statuto si è dero-

gato col fatto -. Dice che sin-
da quando il Senato Italiano
sedeva in Torino si introdusse
il sistema, sempre poi mante-
nuto, di stabilire il quorum
col criterio di non calcolare
i Senatori in congedo -.

Il paese ha taciuto sempre e
tace -. Facciono anche i par-
titi più avversi -. Oramai
dopo 15 o 20 ^{anni} che si è adotta-
ta questa ~~interpretazione~~
dell' Art. 53. dello Statuto, cre-
de essere ormai fuori di luo-
go questa discussione -. E
posto che si è proceduto per
consuetudine, crede miglior
partito continuare la stes-
sa consuetudine, e non san-
zionare col Regolamento ciò
che non è conforme alla let-
tera dello Statuto -.

Il Senatore Paracco
si associa all' opinione ma-
nifestata dai Senatori Fa-
barrini ed Alfieri -. Dice

che nel Parlamento Subalpino non si fece mai quistione sulla interpretazione larga, forse troppo larga, dell'articolo 53. dello Statuto. In fatto questa larga interpretazione è stata sempre rispettata. Ed importa bene stabilire e tenere per massima costituzionale inconcussa che quando il Presidente ha proclamato il risultato della votazione, nessuno può più impugnarne la validità.

Ma se un Senatore sollevasse la questione del numero legale prima che il Presidente pronunziasse il voto, non sa come si potrebbe risolvere. E aggiungendo molte gravi osservazioni a quelle dei Senatori Tabarrini ed Affari, dimostra la convenienza di attenersi al sistema in vigore, tanto più che adottando il sistema della Commissione, si varrebbe costretti a tenere co-

me necessario alla validità
della votazione un numero di
Senatori maggiore di quello
che si è per esperienza adottato.
La qual cosa non farebbe
che aumentare le difficoltà.

Il Senatore Errante
concorda in gran parte colla
opinione espressa dal Sena-
tore Saracco. Osserva inol-
tre che la categoria degli im-
pediti per ragione di ufficio
comprenderebbe precisamente
una delle categorie da cui si
sclgono i Senatori, di guisa
che escludendo in base all'ar-
t. 93. dal numero legale quei
Senatori che sono per ragione
d'ufficio impediti, si verreb-
be sempre più a diminuire
il numero dei votanti. E
gli vorrebbe che quanto me-
no si obbligassero a chiedere
regolare congedo tutti colo-
ro che intendono di prolun-
gare la loro assenza al di

la di tre giorni.

Il Senatore Paternostro si associa, senza aggiungere altre osservazioni, a ciò che hanno detto i Senatori Tabarrini, Alfieri e Saracco, e quindi conclude essere migliore partito procedere come sempre si è fatto.

Il Senatore Caracciolo osserva che lo scopo della Commissione non era quello di innovare, ma semplicemente di sanzionare con disposizione del Regolamento il sistema per consuetudine invalso. La discussione presente, della quale farà fede il Verbale, servirà a motivare la deliberazione del Senato, a stabilire cioè che la consuetudine sovra detta deve continuare e che essa non è contraria allo Statuto.

Il Senatore Manfrin dichiara che l'intento della Commissione fu quello soltanto

to che l'assenza dei Senatori
fosse giustificata -.

Il Senatore Alfieri
invita la Commissione a vede-
re se non vi sia modo di
colpire con qualche sanzione
gli assenti abituali -.

Dopo ciò il Presidente
dichiara che, non insisten-
do la Commissione nella
sua proposta, l'articolo 94
è rinviato alla Commis-
sione stessa, perchè lo coordini
cogli altri in base alle ri-
sultanze della presente discus-
sione, e scioglie la seduta.

Si unisce come allegato la relazio-
ne della Commissione per riferire sulle rife-
renze occorrenti al regolamento interno del Senato -.

Il Presidente del Senato

Il Senatore Segretario
A. Chiappe

Scudis

Allegato 1. ed unico

SENATO DEL REGNO

(N. VII)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

PER RIFERIRE SULLE

RIFORME OCCORRENTI AL REGOLAMENTO INTERNO DEL SENATO

SENATO DEL REGNO (N. VII)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

nominata dal Presidente per mandato del Senato

COMPOSTA DEI SENATORI

CARACCIULO DI BELLA, DURANDO, GHIGLIERI, TORELLI, SARACCO, ERRANTE e MANPRIN, *Relatore*

PER RIFERIRE SULLE

Riforme occorrenti al Regolamento interno del Senato

SIGNORI SENATORI. — Più volte la Camera vitalizia volle modificare il suo Regolamento e spesso ha confermato questo desiderio col promuovere la nomina di Commissioni, alcune delle quali compirono il loro ufficio presentando i suggerimenti che stimavano migliori.

Se non che per motivi diversi, i lavori di queste Commissioni non ebbero l'onore di essere esaminati e discussi dall'Assemblea a cui erano diretti; ed avvenne, che mentre si rinnovellavano le domande di riforma, non venivano in discussione le proposte che già erano state dalle Commissioni distribuite.

La Commissione presente che ritrae il suo mandato dalle deliberazioni dei giorni del 27 e 29 gennaio di quest'anno, considerò la non avvenuta discussione delle precedenti proposte come un volere, tacitamente espresso dal Senato, che un nuovo esame sulle medesime venisse fatto ed in conformità a questo concetto essa intraprese a rivedere tutto ciò che nei precedenti studi era stato compiuto.

Nel procedere a questo nuovo esame la Commissione attuale stabilì per massima di essere

molto riguardosa nel proporre mutazioni e volle restringere il più possibile le proposte affinché più facilmente potessero essere dal Senato accolte.

Fu inoltre guidata dal criterio, « che il miglior sistema di mantenere saldezza agli ordinamenti è quello di procedere nelle mutazioni, non rifacendo ogni cosa, ma ritoccando ciò che esiste là dove appare indispensabile il farlo. In tal guisa rimangono intatti i principi informatori, adattandoli alle mutabili esigenze di tempi e di luoghi ».

Il concetto direttivo della vostra Commissione fu di accettare soltanto le modificazioni atte a rendere più facili e più spediti i lavori del Senato.

La sua attenzione si portò dapprima alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza che forma il soggetto dell'articolo 1, del capo I del presente Regolamento.

Trovò indispensabile di accettare una proposta fatta dal rimpianto Senatore Giovanola, già Presidente di una Commissione costituita nel 1880, proposta che toglie una lacuna esistente nell'attuale Regolamento.

Come è noto, per l'articolo 35 dello Statuto, il Presidente del Senato e i Vice-Presidenti sono nominati dal Governo ad ogni nuova Sessione del Parlamento, e per l'articolo 369 del Codice civile del Regno, il Presidente del Senato, assistito dal notaio della Corona, adempie alle funzioni di Ufficiale dello stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re e delle persone della Famiglia Reale.

Ora avviene che chiusa la Sessione il Presidente ed i Vice-Presidenti cessano dalle loro funzioni e quindi alla Corona, nell'intervallo fra una ed altra Sessione, manca il suo Ufficiale di stato civile.

Questo caso della mancanza dell'Ufficiale dello stato civile della Real Casa in un momento nel quale faceva di mestieri, si è già avverato alcuni anni or sono, per cui in quella circostanza fu necessario di ritenere che anche nell'intervallo fra una Sessione e l'altra continui ad essere Ufficiale dello stato civile l'ultimo Presidente nominato.

Laonde riesce indispensabile che il Regolamento del Senato con una speciale disposizione sancisca questo stato provvisorio di cose.

Modificazioni ed aggiunte all'art. 1.

Fu osservato inoltre come per molte evenienze riesca assai più corretto che la rappresentanza del Senato costituita nel suo Ufficio di Presidenza, non debba cessare fra gl'intervali delle Sessioni o delle Legislature e come fosse miglior consiglio stabilire che l'ultimo Seggio nominato rimanga in carica nella sua integrità fino alla nomina dei successori ai quali verrà consegnato l'ufficio.

La vostra Commissione pertanto conformandosi a questi concetti approvò ad unanimità di aggiungere all'art. 1 il seguente alinea:

Il Consiglio di Presidenza rimane in carica fino alla nomina dei successori.

Nè qui finiscono le proposte di aggiunta da farsi all'articolo 1.

Il Senatore Zini, con un suo scritto, propose che un altro concetto venisse aggiunto a questo articolo.

L'attuale Regolamento spesso ragiona dell'Ufficio di Presidenza e più specialmente agli articoli 1, 2, 100, 101, 106.

Da tali articoli risulta che, oltre alle mansioni proprie di ciascun membro, l'Ufficio ha un'azione regolatrice speciale come corpo, azione che si estrinseca mediante adunanze e deliberazioni.

Manca però nel Regolamento stesso una disposizione che ne specifichi l'opera e ne determini il titolo.

La Commissione perciò si persuase che tale determinazione di opera e di titolo non potesse essere omessa, ed accettò l'aggiunta proposta dal Senatore Zini che suona così:

L'Ufficio di Presidenza allorchè si riunisce per deliberare su quanto gli è commesso dal presente regolamento, prende nome e autorità di Consiglio di Presidenza.

Un'altra modificazione fu pure approvata dalla Commissione all'articolo 1, in conformità ad una proposta fatta dal Senatore Torelli nella seduta del 21 febbraio 1880.

L'onorevole Senatore Torelli che faceva parte di una precedente Commissione per riforme al Regolamento ed è membro pure dell'attuale, propose l'aumento di due Segretari nel Consiglio di Presidenza.

Intorno a questa proposta furono fatte le seguenti considerazioni:

Quando il Senato del Regno tenne la sua prima Sessione nel 1848, il numero dei Senatori

era di 83 e il Senato avea 4 Segretari, vi era cioè un Segretario per ogni 21 Senatori. Oggi gli elenchi ufficiali danno il numero di 351 Senatori; portando a 6 i Segretari, si avrebbe circa un Segretario per ogni 58 Senatori. Si avrebbe cioè una proporzione di 58 a 21. Che è quanto dire che i sei Segretari oggi sarebbero meno della metà rispetto al numero dei Senatori di quello che erano nel 1848.

Senza prendere per stregua ciò che si fa alla Camera dei Deputati, può come criterio giovare il vedere quale proporzione esista in quella Assemblea fra il numero dei Segretari e quello dei Deputati.

Nella Camera elettiva per 508 Deputati vi sono otto Segretari, che corrispondono circa ad un Segretario per ogni 63 Deputati.

Tra il numero dei Segretari del Senato quindi portati al numero di 6 e quello della Camera dei Deputati, vi sarebbe circa una eguale proporzione.

Se si considera poi che il numero dei Deputati non varia, mentre quello dei Senatori può aumentare secondo il beneplacito del Governo, si trova un motivo di più per consentire nel proposto aumento di 2 Segretari.

Oltre le considerazioni di proporzione fra il passato e il presente, oltre l'esempio di ciò che usano altre Assemblee, vi sono altre ragioni le quali militano in favore della proposta.

L'art. 7 del Regolamento dispone che due Segretari almeno siano presenti alle sedute. Tale ingiunzione, in caso di malattia o di impedimento, può riescire assai gravosa quando i Segretari non sieno che quattro.

Aggiugasi che non sono poche le incombenze date ai Segretari dallo stesso art. 7 e da altre disposizioni, e qualora sieno adempiute, diventano un onere difficilmente eseguibile in uffici gratuiti ai quali vengono elette persone aventi già altri compiti da disimpegnare.

Essendo inoltre obbiettivo della Commissione nel proporre le modificazioni al Regolamento di accrescere le mansioni dell'Ufficio di Presidenza, è ovvio l'accertarsi, che l'aumento del numero dei Segretari diventa giusto ed utile non solo, ma acquista le proporzioni di un provvedimento necessario.

La Commissione pertanto non esitò ad accettare la proposta del Senatore Torelli e consensaneamente a questa accettazione, nell'art. 1 del

Regolamento e nei successivi in cui si parla dei Segretari, dovrà essere sostituito al numero di quattro quello di sei.

Nel medesimo modo è mestieri di modificare l'art. 30 che parla dei Senatori più giovani chiamati dal Presidente per adempiere le funzioni di Segretari provvisori.

Pervenne alla Commissione una proposta diretta ad aumentare pure il numero dei Questori, portandoli da due a tre.

Tale proposta era confortata da seri motivi che tennero in sospenso il giudizio della Commissione.

Veniva dimostrato essere questo l'uso invalso nelle Assemblee legislative di Francia, uso al quale dovettero i Francesi venire per impedire il facile dualismo che fra due persone aventi la medesima potestà facilmente può formarsi. Si soggiungeva che dare il minuto e non facile compito della contabilità e del servizio interno del Senato ad un Collegio di Questori anziché a due, era un metodo più facile e meno gravoso per i titolari.

Non sempre, dicevasi, i due vanno fra loro d'accordo, e così con eguali responsabilità, di frequente l'uno è costretto cedere all'altro, dovendo rispondere dinanzi ai mandanti per azioni alle quali si era opposto.

Si soggiungeva che bene spesso quando il numero dei Questori è di due, non è il partito più giusto o il più vero che vince, ma quello che è sostenuto con maggiore insistenza.

A questi motivi fu risposto che l'aumento di un Questore non toglierebbe per nulla tali inconvenienti, che in ogni caso il dissenziente dovrebbe sottomettersi al parere degli altri due che costituirebbero la maggioranza.

Che all'esempio della Francia si può contrapporre quello dell'Inghilterra, dove come è noto non esiste questo Ufficio di Questori, e la parte di tutela dell'ordine spettante a questa carica, viene presso i Comuni adempiuta dal sergente d'armi, e presso i Lords dall'usciera della verga nera, ambedue ufficiali retribuiti sotto la diretta dipendenza del Presidente.

Che se fra due Questori non vi può essere accordo, spetta al Senato di provvedere.

Che inoltre, le attribuzioni dei Questori in Senato, sebbene non siano inferiori a quelle di altre Camere Legislative, per la natura stessa

Proposta di aumentare il numero dei Questori.

dell'Assemblea, sono più facili ed ovvie, in modo che non si fa certo sentire il bisogno di aumentare il numero dei Questori. X

Infine che le attuali proposte di modificazioni al Regolamento tendono a dare maggiore autorità ed importanza al Consiglio di Presidenza e quindi riescirà non difficile al Consiglio stesso in caso di dualismo fra i Questori di mantenere egualmente l'omogeneità di azione necessaria.

Questa seconda serie di considerazioni fu quella che raccolse la maggioranza della Commissione, per cui non fu approvata la proposta di aumentare il numero dei Questori.

L'articolo 8 quindi che principalmente concerne i Questori non subì nessun mutamento di sostanza: fu soltanto modificato nella forma al 3° alinea per metterlo in armonia con le modificazioni già introdotte all'articolo 1 che dichiara permanente il Consiglio di Presidenza fino alla nomina dei successori.

Fu già più sopra notato che le disposizioni concernenti il Consiglio di Presidenza, nel presente Regolamento sono sparse in diverse parti di esso, dimodochè non riesce punto facile conoscere l'estensione e l'importanza delle attribuzioni al Consiglio spettanti.

Si rende manifesta pertanto la necessità di raggruppare e raccogliere in un solo punto tutte le disposizioni che il Consiglio di Presidenza concernono.

La vostra Commissione non esitò di approvare che immediatamente dopo il capo I sieno riuniti in un solo capitolo tutti i compiti che al Consiglio di Presidenza sono spettanti.

Nel fare questo esame essa accertò una omissione già notata da precedenti Commissioni.

Osservarono tanto la Commissione del 1868 come quella del 1880 che il presente Regolamento non contiene disposizione alcuna per ciò che riguarda i lavori del Senato, la loro distribuzione e regolarità, nonchè i compiti conseguenti od affini che a questo precipuo adempimento si legano.

Tanto più reca meraviglia si fatta omissione che i reclami dei Senatori furono e sono continui intorno a questo proposito, come è facile verificarlo scorrendo i processi verbali delle adunanze.

Non vi fu Sessione nella quale un qualche Senatore non sorgesse per insistere che i la-

Attribuzioni del Consiglio di Presidenza.

vori del Senato fossero con ordine e criteri di giustizia distribuiti, in modo da osservare un po' meglio l'equilibrio fra le due forze legislative che costituiscono il Parlamento.

Non vi fu Sessione nella quale non siensi uditi dei gravi e profondi lamenti segnatamente quando l'affollarsi repentino di leggi, che doveano essere in pochi dì, tal volta in un giorno solo, esaminate, studiate, discusse e votate, rendeano impossibile o inefficace la procedura savamente stabilita per ottenere serenità di studio e ponderazione nell'approvare gli ordinamenti destinati a governare il paese.

Non vi fu Sessione nella quale i Senatori che erano mossi dal pensiero di invocare un provvedimento a questo grave male, non abbiano ottenute dichiarazioni e promesse le quali però non ebbero finora il desiderato effetto.

Tropo lungo sarebbe di riunire qui tutte le mozioni che furono fatte con tale intento, ma perchè vi sia una prova ad ogni modo che accerti l'asserzione, basterà riportarne una che compendia il concetto di tutte.

È l'ultimo reclamo mosso al Governo rispetto a questo argomento, il quale fu fatto nell'attuale Sessione e propriamente nella seduta del 23 dicembre 1882. Forse non sarà ancora uscito di mente a coloro che l'udirono, ma giova riportarlo perchè compendia i desideri e le dichiarazioni espresse da diversi anni addietro.

In quella seduta il Senatore Pantaleoni così parlò:

« Vorrei richiamare l'attenzione del Presidente
« del Consiglio sopra un fatto assai grave per-
« chè per necessità si riattacca all'esercizio di
« tutte le nostre attribuzioni ed è la possibile
« ripartizione del tempo e del modo fra l'azione
« indispensabile naturalmente della Camera dei
« Deputati e l'azione che credo non meno in-
« dispensabile del Senato ».

L'onorevole Senatore passa poi a ricordare i diversi metodi con i quali in esteri paesi queste due azioni si coordinano e conclude:

« Vorrei dunque pregare l'onorevole Presi-
« dente del Consiglio a voler meditare tranquil-
« lamente da sè, se pure non ha già in pronto
« una soluzione, su questi od altri partiti che
« gli paressero migliori onde attivare anche
« l'esercizio delle funzioni di questo ramo del
« Parlamento così indispensabile alla incolu-
« mità delle nostre istituzioni ».

L'onorevole Depretis, Presidente del Consiglio, con la chiarezza e la lealtà di concetto che gli sono propria, rispose nel seguente modo:

« Io riconosco la ragionevolezza delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Pantaleoni e mi affretto a dichiarare che il Governo *comprende essere suo dovere di studiare un modo col quale i due rami del Parlamento possano* — senza interruzione per quanto è possibile e per quanto lo consentono le nostre condizioni diverse dalle condizioni di altri paesi — *compiere il loro lavoro legislativo e di riscontro sugli atti dell'Amministrazione.*

« Ma per verità di soluzioni pronte io non ne vedrei altra che una, quella cioè, che il Ministero curi di ripartire il lavoro legislativo, secondo la sua diversa natura fra i due rami del Parlamento. Sonvi materie che lo Statuto vuole sieno assoggettate anzitutto alla Camera elettiva e queste sono fuori di discussione; altre ve ne sono le quali per altre ragioni devono pure essere primieramente assoggettate alla Camera dei Deputati; ve ne sono poi diverse invece che non solo si possono, ma conviene sieno in primo luogo sottomesse all'esame e al giudizio del Senato.

« Io assicuro l'onorevole Pantaleoni che mi preoccupo di questa che è la sola soluzione pratica possibile che adesso mi si presenti e che anzi quando saranno ripresi i lavori parlamentari, presenterò al Senato qualche disegno di legge di non lieve importanza intorno all'ordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato.

« Oltre di ciò inviterò pure alcuni dei miei Colleghi a fare lo stesso per quelle materie sulle quali mi pare sia conveniente chiedere prima l'esame e il voto del Senato ».

L'armonia e l'accordo che si riscontrano fra la domanda e la risposta, provano ad esuberanza la giustizia del lamento e la necessità di porvi rimedio; nè una Commissione incaricata di rivedere il Regolamento del Senato potea passar sopra a questo importantissimo punto.

Tanto più era ciò necessario chè da pochi anni a questa parte cerca di farsi strada una teoria, alla quale forse alludono le parole dell'onorevole Presidente del Consiglio, quando volle distinguere disegni di leggi che per Statuto devono essere iniziati alla Camera elettiva

ed altri che per altre ragioni devono pure alla stessa Camera essere presentati.

In sul proposito della prerogativa della Camera elettiva di essere la prima a discutere leggi d'imposta, un arguto scrittore di una delle più importanti Riviste Inglesi scrisse parecchi anni or sono quanto segue:

« Una massima che le Camere dei Comuni
« continentali accettarono e mantengono come
« dogma, è la privativa che dai codici statu-
« tati fu loro attribuita di trattare per prime
« le leggi d'imposta.

« Che noi continuiamo così per antica con-
« suetudine può andare, ma che sia accolta
« dagli altri quando ha cessato di avere una
« ragione, apparisce invero straordinario.

« E in effetto le antiche nostre Camere dei
« Comuni erano composte di membri inviati
« dalle città e dai borghi col mandato di trat-
« tare l'imposta che esse città e borghi do-
« vevano pagare, era quindi giusto che questi
« inviati soltanto trattassero per primi il quanto
« e il come i loro mandanti dovevano pagare.

« Ma dopo le successive leggi elettorali e il
« suffragio universale e la veniente democrazia,
« questo mandato diretto delle città e borghi
« non esiste più, ed avviene oggi che dispon-
« gono della imposta coloro che meno vi con-
« tribuiscono ».

Non è questo il campo di approfondire simili questioni, ma valga la citazione a rendere evidente quanto più increscioso debba riuscire un inasprimento a questa dottrina come pur troppo pare si voglia stabilire fra noi.

L'articolo 10 del nostro Statuto dice che
« ogni legge d'imposizione di tributi o di ap-
« provazione dei bilanci e dei conti dello Stato,
« sarà presentata prima alla Camera dei De-
« putati ».

Se non che, come già si accennò, sta per sorgere od è già sorta una massima nuova che vorrebbe sconfinatamente allargare le disposizioni statutarie e togliere al Senato la trattazione per primo, non solo delle leggi di imposta e dei bilanci e i conti dello Stato, ma altresì tutte quelle che concernono una spesa.

Tale allargamento di un concetto che per se stesso non avrebbe più alcuna ragione d'essere, non crede lo scrittore di queste pagine per sua convinzione profonda, possa essere dal Senato consentito.

Con questo sistema sarebbe rotto e inesorabilmente rotto l'invocato e consentito equilibrio fra l'azione dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. Se una simile dottrina fosse accettata non vi sarebbe più argomento che dal Senato potesse essere per primo trattato, imperocchè qual è la legge che in modo implicito ed esplicito non concluda in una spesa? Con tale stregua perfino i codici si potrebbero considerare leggi di spesa, poichè ogni ordinamento nuovo di qualunque natura esso sia porta di sicuro uno spostamento di interessi, i quali in ultima analisi in nuove spese si risolvono.

Fu necessario esporre questo nuovo ordine di fatti e di idee che si disegnano sull'orizzonte parlamentare, perchè fu argomento svolto dalle due Commissioni incaricate di rivedere il Regolamento, che precedettero l'attuale.

Ambidue altamente si impensierirono del confine nuovo in cui si tenterebbe di restringere l'opera del Senato e considerarono un dovere di mantenere l'incolumità delle istituzioni, mettendo un argine a questa nuova dottrina.

Stimarono esse di raggiungere lo scopo dando al Senato stesso per tassativa disposizione del Regolamento, l'obbligo di vegliare sull'azione sua legislativa, con un articolo il quale stabiliva che l'ordine delle discussioni venisse dal Senato prestabilito in conferenza privata al cominciare di ogni Sessione o periodo di Sessione.

La Commissione che ora riferisce, compresa essa pure della importanza dell'argomento, volle anzitutto esaminare se disposizioni di questo genere potessero ledere prerogative ad altri spettanti o contrastassero con ordinamenti o consuetudini esistenti.

Per primo essa pure dovette riconoscere che nell'attuale Regolamento non vi è parola rispetto a tale materia, che quindi dovea considerarsi una facoltà implicitamente riservata al Senato senza particolari modalità e per esso nei casi di urgenza a chi legalmente lo rappresenta.

Nulla osta pertanto che un articolo del Regolamento determini il modo nel quale questa azione deve esercitarsi.

Nè certo il determinarlo con norme scritte può offendere le prerogative di nessuno perchè chi era obbligato di esercitare questa azione in nome del Senato, troverà nelle disposizioni regolamentari una forza e un appoggio per com-

binare l'opera sua nello interesse della istituzione.

E quantunque costituzionalmente l'azione del Governo in queste interne disposizioni di una Assemblea legislativa, sancite dall'art. 61 dello Statuto, non abbia nulla a che vedere, la Commissione vostra per un senso di alta convenienza, volle pure esaminare il quesito anche da questo punto di vista, se cioè delle disposizioni regolamentari su questo argomento potessero turbare l'azione di coloro che esercitano l'ufficio di fare le comunicazioni del Governo e presentare al Senato i disegni di legge.

Se non che la risposta fatta dall'onor. Presidente del Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 dicembre 1882, in questa Relazione espressamente citata, prova che disciplinando tale materia si va incontro ad un desiderio stesso del Governo e gli si offrirà un più sicuro modo per studiare quel componimento che egli medesimo va cercando e che con tutta lealtà dichiarò essere suo dovere di raggiungere.

Compiuto questo primo esame per ciò che potea concernere questioni pregiudiziali, la Commissione passò a discutere il merito della modificazione introdotta dalle passate Commissioni.

Essa fu concorde nell'approvare in massima il concetto che diresse i loro lavori, ma trovò che difficilmente l'intero Senato avrebbe potuto compiere le mansioni determinate dall'articolo 91-92 delle due precedenti Commissioni.

E infatti l'esperienza dimostra come in principio di ogni Sessione, o scorcio di Sessione, sia impossibile determinare l'ordine dei lavori, inquantochè neppure il Governo che li deve presentare sa quale propriamente potrà essere l'opera dell'intera Sessione.

Non vi sarebbe altro mezzo che convocare il Senato in seduta privata ogni qual volta fossero presentati dei disegni di legge. Ma questo unico mezzo implica come si vedrà un errore di principio. Gli articoli indicati dicono che questa conferenza privata del Senato in principio di ogni Sessione deve esser fatta allo scopo di « agevolare alla massima parte dei suoi membri l'intervento alle tornate ». Dovendosi per forza di cose fare la convocazione della seduta privata volta per volta che vi sono leggi da discutere, ne viene che si dovrebbe convocare in fretta

il Senato senza dar tempo a nessuno di venire e ciò nell'intento di trattare il modo di dar tempo a tutti.

Risultando ovvio che l'intero Senato non avrebbe potuto esercitare con efficacia l'azione di cui si ragiona, grave fu l'imbarazzo della Commissione, imperciocchè, sebbene persuasa della bontà del principio, non vedeva via di una giovevole applicazione del medesimo.

In buon punto però giunse una proposta de Senatore Zini, la quale suggeriva di dare tali compiti al Consiglio di Presidenza.

La vostra Commissione dopo di avere lungamente studiato l'argomento formulò un articolo da aggiungersi al capo II il quale così suona:

Il Consiglio di Presidenza sotto l'alta direzione del Presidente attende al regolare andamento dei lavori del Senato nel fine propriamente di conseguire dal Governo i mezzi opportuni per compiere il suo ufficio legislativo e di riscontro sugli atti dell'Amministrazione con le minori interruzioni possibili ed in condizioni di tempo che diano luogo ad una discussione proficua.

Come bene si può scorgere, questo articolo aggiuntivo compendia le due questioni di ordine e di merito che formano soggetto di sì frequenti lamenti dei membri dell'Assemblea vitalizia, vale a dire dispone rispetto alle leggi da discutere per raggiungere l'equilibrio legislativo fra i due rami del Parlamento e provvede al metodo da tenere perchè con profitto la discussione abbia luogo.

Desiderosa la Commissione che le sue proposte incontrino l'assenso di tutti, ed ossequente alle parole del Governo, stimò opportuno per raggiungere il desiderato effetto, di usare nella compilazione dell'articolo le stesse espressioni del Presidente del Consiglio.

Il concetto di dare al Consiglio di Presidenza anzichè all'intero Senato le attribuzioni espresse nell'articolo aggiunto, risponde a tutte le esigenze della esperienza, e si coordina al modo con cui è costituito il Senato.

Il Consiglio di Presidenza dichiarato permanente fino alla nomina dei successori, è sempre presente in Senato, le sue convocazioni sono facili, il modo d'intendersi e di agire, rapido. Composto di un sufficiente numero di persone per sentire la forza di un Collegio, non è d'altra parte tanto numeroso da essere impacciato nel

deliberare. Sempre formato inoltre di uomini cui stanno grandemente a cuore le prerogative e la dignità del Senato, essi comprenderanno d'un tratto l'alto compito loro affidato, e sapranno di certo essere eguali alla responsabilità che d'ora innanzi loro incombe.

Giova inoltre di affidare al Consiglio di Presidenza queste elevate mansioni anche perchè condurranno a dimostrare l'evidenza di altri adempimenti minori, che pure costituiscono altrettante necessità in un'Assemblea legislativa.

I membri della Camera dei Deputati dovevano spesso, in passato, della poca cura, della irregolarità e del contegno talvolta parziale della stampa che dava giornalmente al pubblico il resoconto compendioso delle adunanze.

Furono tentati vari mezzi per ovviare ai lamenti, e solo riuscì quello di dare, per cura della Presidenza, oltre un sunto telegrafico, un compendioso verbale, redatto dal corpo dei revisori, che viene, durante la seduta, consegnato ai giornalisti, i quali, soddisfatti alla loro volta, di essersi liberati da lagnanze per parte degli oratori, molto di buona voglia, ne fanno l'inserzione nei rispettivi giornali.

Il bisogno di questo sistema si fa grandemente sentire in Senato, poichè i giornalisti, e forse non a torto, assuefatti ai metodi della Camera elettiva, non curano le adunanze del Senato, nelle quali devono ritornare alle vecchie fatiche di compilare i processi verbali. Non reca meraviglia quindi se risultano talvolta poco atti a dare al lettore un concetto approssimativo delle discussioni.

A ciò si aggiunge l'altra serie delle notizie degli interni lavori del Senato, la costituzione, le radunanze degli Uffici e delle Commissioni, dei Comitati o Uffici centrali, le quali formano soggetto di insistenti ricerche ogniquale volta trattisi di qualche argomento che attrae od interessa il pubblico.

Spetterà pertanto al Consiglio di Presidenza di dirigere e coordinare tali servizi in un modo pratico e di comune soddisfazione.

Dal sopra esposto pertanto risulta come con logico procedimento la vostra Commissione abbia completate le attribuzioni del Consiglio di Presidenza:

1. col dargli nome di Consiglio;
2. col dichiararlo permanente fino alla nomina dei successori;

3. specificandone i compiti, i quali sono di due specie:

a) attendere al regolare andamento dei lavori parlamentari;

b) agire come Consiglio di amministrazione per i servizi e la contabilità interna del Senato.

In questo capo II del Regolamento, oltre lo articolo aggiunto di cui si è ragionato, prenderebbero posto gli articoli 100, 101 e 106, perchè concernenti il compito amministrativo e di sorveglianza affidato al Consiglio di Presidenza.

Il capo secondo dell'attuale Regolamento per l'aggiunta e le trasposizioni fatte, diviene il III, nel quale si presenta una grossa questione che fu già argomento di molte discussioni in tutti i Parlamenti del mondo civile e venne in diversi modi decisa.

Intendesi parlare della questione se sia conveniente abbandonare il sistema degli Uffici per l'esame dei disegni di legge, e adottare invece quello di Comitati permanenti.

Questa proposta iniziata dalla Commissione del 1868 venne inserita nello schema di Regolamento che presentò in una seduta del Comitato privato del febbraio 1869, ottenne un principio di discussione, ma non ebbe seguito, e tutto il disegno di modificazione fu abbandonato.

La medesima mutazione venne pure proposta alla Commissione del 1880, e formò soggetto di una lunga discussione, ma non riuscì a raccogliere una maggioranza.

Di questa vecchia controversia ragiona pure il Balbo nella sua encomiata opera della Monarchia rappresentativa, al capo IV dove tratta dei Regolamenti parlamentari. Egli si dichiara decisamente contrario agli Uffici, consiglia di sostituire ad essi non i Comitati, ma il sistema delle tre letture.

Nonostante però l'autorità di quel grande Italiano, il Parlamento subalpino non abbandonò mai il metodo degli Uffici estratti a sorte.

Lo stesso fu del Senato, che inalterabilmente seguì il metodo degli Uffici anche dopo la costituzione del regno d'Italia.

La Camera dei Deputati se ne scostò quando la sede del Governo era a Firenze, per adottare in luogo degli Uffici un Comitato privato di una

Il Capo III del Regolamento.

Comitati permanenti.

forma speciale, il quale non assomigliava nè al Comitato inglese, nè a quello di nessun altro paese. Era infatti una doppia discussione che avea luogo dei disegni di legge, una a porte chiuse col Comitato, ed un'altra a porte aperte in seduta pubblica. Fra l'una e l'altra seduta avea luogo il lavoro delle Commissioni che avrebbero dovuto essere nominate a scrutinio segreto dal Comitato medesimo, ma che per brevità si deferivano sempre al Presidente.

Ne avveniva però che il Presidente, il di cui precipuo obbiettivo era di mostrarsi imparziale, nominava Commissari persone che aveano parlato pro e contro i disegni di legge, e così le Commissioni difficilmente riuscivano decise per approvare o per respingere le proposte di legge che doveano esaminare.

Tanto per questo precipuo motivo, quanto per altri, che non ne mancavano, la Camera dopo qualche anno ritornò al sistema degli Uffici.

Questo ritorno però non piacque, per cui venne nominata un'altra Commissione la quale propose il sistema delle tre letture, ma dopo una lunga ed animata discussione anche questo nuovo schema venne respinto e rimasero gli Uffici che tuttavia continuano.

La vostra Commissione fu specialmente invitata a studiare il difficile quesito nel quale il pro e il contro viene da vari autori sostenuto, per la circostanza che le fu presentata una proposta firmata da molti Senatori.

Tale proposta vorrebbe la riattivazione delle Commissioni già nella Relazione del 1868 suggerite.

L'autorità e la dottrina dei sottoscrittori, la grande competenza e il conosciuto loro zelo per tutto ciò che può concernere le prerogative e i lavori del Senato, danno uno speciale valore alla domanda, in ossequio alla quale reputò la Commissione conveniente che qui fosse nella sua integrità riportata.

Essa è la seguente:

« Nell'anno 1868 la Commissione composta dei Senatori Spinola, Lauzi, Vigliani, Cibrario e Giovanola, Relatore, nel riferire al Senato circa la riforma del Regolamento interno, proponeva »
« che in luogo dei cinque Uffici estratti a sorte »
« e mutabili ad ogni bimestre, il Senato s'avesse »
« a dividere stabilmente per l'intera Sessione »
« in tre Comitati, distinti per tre corrispondenti »

« gruppi delle varie amministrazioni centrali,
« onde emanano, o cui soglionsi riferire tutte
« le proposte di legge; e che ad ogni Senatore
« fosse lasciata libera la scelta del Comitato a
« cui preferisca di appartenere, riserbato alla
« Presidenza l'incarico di assegnare partita-
« mente ad uno dei Comitati quei Senatori che
« non dichiarassero la propria volontà ».

« Le disposizioni ideate dall'anzidetta Commissione sono concretate in quindici articoli, dal 9 al 23 del progetto dalla medesima presentato al Senato e del quale è qui unita copia. Le ragioni addotte dalla Commissione in appoggio del sistema da essa proposto erano due: conseguire una diminuzione di peso alle persone, accrescere il pregio del lavoro preparatorio.

« Il Senato riunito in Comitato segreto aprì il 1° marzo 1861 la discussione sovra la proposta della Commissione.

« Fu addotto contro il sistema dei Comitati, che se in un Corpo conservatore, quale è il Senato, tale sistema non offrirebbe alcun pericolo, lo stesso non potrebbe dirsi qualora il sistema medesimo venisse adottato dalla Camera dei Deputati;

« che essendo il Senato un corpo essenzialmente politico, è ragionevole che tutti i Senatori abbiano a prendere parte a qualunque discussione;

« che lo scarso concorso dei Senatori, il quale vizia il sistema degli Uffici, si riscontrerebbe probabilmente anche nel sistema dei Comitati;

« In favore della sostituzione dei Comitati permanenti agli Uffici, fu invece addotto:

« che l'esame preventivo delle leggi ha una importanza non solo politica, ma ancora in certo modo tecnica, e che conseguentemente è necessario che tale esame riesca proficuo ed efficace;

« che il sistema degli uffici non avea fatto buona prova;

« che i Comitati permanenti hanno il vantaggio che in essi si trovino riunite persone più specialmente iniziate nelle singole materie, mentre negli Uffici, composti dalla sorte, può accadere che se ne abbia a lamentare la totale mancanza.

« Si citavano poi in favore del sistema dei Comitati l'esempio del Senato del Belgio, art. 48 del Regolamento, e l'autorità di insigni scrit-

tori della materia (BENTHAM, *Tactique des Assemblées politiques*, cap. XXVI. BROGLIO, *Delle forme parlamentari*.

« Un sistema che non partecipava nè di quello dei Comitati, nè di quello degli Uffici, era intanto stato portato davanti al Senato dall'onorevole De Vincenzi, e dalle discussioni risulta che il medesimo riproduceva presso a poco ciò che per qualche anno fu praticato nella Camera dei Deputati. Per l'esame delle proposte di legge, il Senato avrebbe dovuto costituirsi in Comitato generale segreto e l'intervento di soli quindici Senatori avrebbe bastato per le sue deliberazioni.

« Trovossi così il Senato, dopo due giorni di discussione, davanti a tre partiti: conservare il sistema degli Uffici; introdurre il sistema del Comitato generale segreto; accettare la proposta della Commissione per l'istituzione dei tre Comitati permanenti. Fu sospesa ogni deliberazione per dar tempo allo svolgimento della seconda delle anzidette proposizioni, nè risulta che la discussione sia stata dipoi ripigliata.

« In tale stato di cose, i sottoscritti propongono che sia ripresa in esame la proposta della Commissione del 1868, relativa alla sostituzione dei Comitati agli Uffici, con quelle modificazioni che la Commissione attualmente incaricata della revisione del Regolamento, reputerà necessarie, e fin d'ora raccomandano che siano prese in considerazione le due modificazioni seguenti:

« 1. Che qualunque Senatore, ancorchè non iscritto ad un Comitato, abbia sempre la facoltà di intervenire e prendere parte alle discussioni e deliberazioni del medesimo;

« 2. Che le nomine dei Senatori chiamati a comporre le Giunte permanenti, di cui gli articoli 16 e 17 del progetto della Commissione del 1868, abbiano a farsi non dai Comitati, come dalla Commissione stessa era proposto, ma dall'intero Senato in seduta pubblica come si pratica presentemente.

« L. BRIOSCHI — C. VERGA — G. FINALI
— G. TORNIELLI — P. PATERNOSTRO —
G. G. ALVISI — M. TABARRINI — F. LAMPERTICO — D. PANTALEONI — M. MARTINELLI — T. CANONICO ».

La Commissione trattò l'argomento in due sedute e i motivi da essa svolti furono:

Che non si può disconoscere il merito teorico dei Comitati o Commissioni permanenti, ma che osservato nella pratica, segnatamente presso il Belgio; ed alcuni Parlamenti germanici che li avevano adottati, molti e non piccoli inconvenienti si manifestarono, per cui frequenti quanto presso di noi e forse più, furono le domande per studiare altri sistemi;

Che non si negano le molte imperfezioni del metodo degli Uffici, ma dovendo scegliere fra due sistemi imperfetti, è meglio non abbandonare quello confermato da una lunga consuetudine che conta oltre 30 anni di esercizio;

Che uno dei difetti principali dei Comitati o Commissioni permanenti è quello di vedere sempre le medesime persone nominate ai seggi, e per riferire; che in questa esclusività tendendo già un po' a cadere il Senato italiano nonostante il sorteggio e la ricomposizione degli Uffici di due in due mesi, ne verrebbe un inasprimento in un difetto, che giova diminuire non aumentare;

Che le Commissioni permanenti hanno l'inconveniente di avere adunanze molto numerose quando sia in discussione un progetto di legge importante, ma le sedute sono poi deserte, se all'ordine del giorno vi sieno disegni di poco interesse;

Che le Commissioni o Comitati permanenti sono ancora meno degli Uffici accessibili alle mutazioni ed alle necessità evolutive alle quali non possono sfuggire neppure i poteri legislativi;

Che neppure nominando tante Commissioni permanenti quanti sono i Ministeri si otterrebbe la desiderata competenza, perchè in ogni Ministero si trattano sì disparate materie che riesce impossibile una persona sia conoscitore profondo di tutte.

Anche in queste Commissioni permanenti vi sarebbero adunque degli incompetenti i quali ragionerebbero con tanta maggiore sicurezza che il motivo della loro presenza sarebbe la competenza.

Tanto più questo inconveniente si manifesterebbe se le Commissioni fossero tre come venne proposto.

Che l'esempio della Camera elettiva la quale dopo di essersi allontanata dal sistema degli Uffici, vi dovè ritornare, non incoraggia a proporre mutazioni simili in Senato;

Che il sistema degli Uffici non escluda quello delle Commissioni permanenti, delle quali ben cinque ve ne sono attualmente, e nulla vieta che altre ne sieno aggiunte tanto permanenti, come per qualunque speciale esame di disegno di legge, fatto che di frequente si ripete ogni qual volta il Senato creda conveniente di farlo, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 21, 22, 23 del vigente Regolamento;

Che la stessa Commissione la quale ha l'onore di riferire, nominata dal Senato e non dagli Uffici, è una prova che il Senato riserva a sè la facoltà di ricorrere alle Commissioni senza vincolarsi *a priori* con Comitati permanenti;

Che infine la Commissione presente essendosi prefissa fino dal principio di limitare il più possibile le sue proposte, non può inoltrarsi in una controversia non ancora risolta dopo un mezzo secolo di discussioni, e che tanto più non stima opportuno di sollevarla nel Senato italiano dopo ciò che è avvenuto il 26 febbraio 1869, nel qual dì nella seduta privata in causa dei proposti Comitati fu sospeso e fatto cadere il lavoro diligente ed accurato della Commissione del 1868.

Per tutti questi motivi la Commissione, dolente di non poter consentire nella proposta fatta dagli egregi suoi Colleghi, si dichiara contraria di mutare l'attuale ordinamento degli Uffici, lasciando alla saviezza del Senato l'arduo giudizio.

Fino dal 1880 il Senatore Giovanola suggeriva di modificare le disposizioni concernenti la nomina dei seggi negli Uffici e dei Commissari, come pure dei seggi e dei relatori nelle Commissioni.

È noto infatti come gli articoli 13, 17 e 23 dispongano che ciascun Ufficio e ogni Commissione si costituiscono coll'eleggere un seggio, un Commissario gli uni, e un relatore le altre a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta di votanti. La proposta invece vorrebbe che le nomine avessero luogo a maggioranza relativa e non assoluta, e che dopo un primo squittinio si passasse immediatamente al ballottaggio fra i due che ottennero il maggior numero di voti.

La vostra Commissione avendo considerato che si otterrebbe un notevole risparmio di tempo con il proposto temperamento, il quale già era

Elezioni negli Uffici a maggioranza relativa.

stato approvato dalla Commissione precedente e che infine è una consuetudine vigente presso tutte le Assemblee legislative che con Uffici e Commissioni si governano, accettò la modificazione nel senso suggerito dal Senatore Giovannola, per la quale l'art. 13 direbbe così:

Ciascun Ufficio nomina per squittinio segreto e a maggioranza di voti un Presidente, ecc.

In conformità all'introdotta mutazione saranno coordinati gli altri articoli, che del metodo da seguirsi nelle sopraindicate votazioni ragionano.

All'art. 19 del Capo III, che per le modificazioni introdotte dalla vostra Commissione diviene il IV, in luogo di due Commissioni permanenti ne furono indicate cinque.

L'art. 19 infatti non mette fra le Commissioni permanenti che quella di Finanza e l'altra di contabilità interna, mentre il Senato ad ogni Sessione in realtà ne nomina quattro vale a dire oltre le due indicate quella per la verifica dei titoli dei Senatori e quella per la Biblioteca. La quinta Commissione permanente è quella per le petizioni aggiunta dalla Commissione del 1880 dietro domanda dell'onorevole Senatore Torrigiani.

L'art. 20 dispone che in principio di ogni Sessione sia nominata dagli Uffici una Commissione delle petizioni composta di 5 membri, la quale si deve rinnovare ad ogni nuovo sorteggio degli Uffici.

Il Senatore Torrigiani avendo osservato come la frequente mutazione di Commissari nuoccia al regolare andamento dei lavori, intorno questa importante prerogativa del Parlamento, propose che la Commissione per le petizioni in luogo che dagli Uffici sia nominata dal Senato, e diventi permanente per la durata della Sessione.

La Commissione vostra avendo verificato che tale è infatti la consuetudine presso la maggior parte delle Assemblee legislative che godono di questa prerogativa e che risulta un metodo migliore per agevolare i lavori del Senato, approvò senza discussione la proposta.

Come è noto, la Commissione nominata nel 1880 si era occupata di una proposta che intendeva modificare l'art. 44 del Regolamento,

Aggiunta di Commissioni permanenti.

Il voto per appello nominale.

nel senso di accertare il nome e il numero dei votanti.

Tale proposta si risolveva in una domanda di appello nominale come è usato presso la Camera elettiva. Fu questo l'argomento maggiormente discusso da quella Commissione e soltanto dopo dibattimenti durati più giorni, giunse la proposta ad ottenere la maggioranza di un voto.

La vostra Commissione nominata nel gennaio di quest'anno si compone in gran parte degli stessi Senatori che formarono quella del 1880.

Due membri vi furono aggiunti in sostituzione degli onorevoli Giovanola e Trombetta sventuratamente mancati ai vivi.

Ora, i due Senatori perduti dalla Commissione erano appunto quelli che col loro voto avevano contribuito a dare la vittoria alla proposta dell'appello nominale. Per la loro mancanza la proposta non raccoglieva più la maggioranza a meno che i due onorevoli membri che vennero sostituiti ai defunti, non li avessero ancora surrogati nel dare lo stesso voto.

Furono necessari questi chiarimenti per far conoscere il motivo del cambiamento avvenuto nelle conclusioni dell'attuale Commissione. I Commissari che avevano prima votato per l'appello nominale non mutarono avviso, ma non erano più maggioranza.

Le ragioni addotte per combattere la proposta che ebbe la vittoria nel 1880 furono le seguenti.

Il voto palese considerato astrattamente come dottrina sul campo teorico fu dalla grande maggioranza dei Commissari ritenuto il migliore, come quello che esercita alla affermazione delle proprie convinzioni, che ispira fermezza, contribuisce ad una sana ginnastica del pensiero, ed è potente fattore dell'umano carattere. Un solo Commissario si dimostrò dubbioso anche sul campo teorico e citò per esempio lo scrutinio segreto introdotto in Inghilterra per ottenere l'indipendenza degli elettori.

Esaminata la questione sul campo pratico i dubbi moltiplicarono.

Fu detto che ben raramente le questioni di principi possono camminare intatte, ma per renderle pratiche importa spesso, senza riconoscerle, adattare alle opportunità di luoghi e di tempi.

In una Camera composta dal suffragio popolare gli elettori hanno il diritto di cono-

scere le opinioni e l'azione parlamentare del Deputato, per avere una norma in ulteriori elezioni. Non così occorre in una Camera vitalizia che non ha da giustificare la sua condotta presso gli elettori.

Inoltre una Camera elettiva ha per precipuo suo compito l'iniziativa, e il voto palese nelle solenni circostanze viene a costituire la conclusione della iniziativa stessa.

Una Camera dei Deputati che più di frequente promuove le crisi ministeriali, è bene che abbia il voto per appello nominale.

Non un Senato che queste crisi più raramente cagiona.

L'ufficio di un Senato, fu detto, deve mantenersi in un campo in cui l'obiettività non deve mai essere dal subbietto turbata.

A questo compito può riuscire dannoso anziché utile l'inevitabile eccitamento degli animi che le pubbliche votazioni producono.

L'ufficio di un Senato è di sapere resistere ad un concetto che reputa erroneo, tanto se viene dall'alto come dal basso.

Deve agire con la forza che produce la serenità della mente e le profonde convinzioni. Deve infine saper resistere senza por mente alla impopolarità che da questa sua resistenza può derivarne.

A guisa dell'Orazio Coclite della storia, deve saper sostenere anche solo l'impeto delle forze avversarie.

Con questo compito mutevole come mutabili sono le passioni che agitano le moltitudini, male si possono applicare in tutta la loro rigidità questioni di principi.

Fu soggiunto ancora: Quale è il carattere precipuo che deve avere un Senato per compiere normalmente questo suo ufficio di resistere quando soverchiamente si accentua la passione politica?

Questo carattere è senza dubbio l'indipendenza.

Per ottenere questo precipuo carattere vediamo dei paesi maestri negli ordini costituzionali mantenere la paria ereditaria e sottomettere ogni altra considerazione per importante che sia, a questa della indipendenza.

Quale dovrà essere quindi il primo dovere di coloro che intendono regolare i lavori parlamentari di un Senato?

Senza dubbio quello di coordinare i provve-

dimenti in modo, che il precipuo carattere della indipendenza sia per quanto possibile mantenuto.

Non è un venir meno alle leggi dei principi, ma scegliere fra due o più di essi, quello che può rendere più efficace l'opera di un'Assemblea legislativa.

L'opportunità che ogni giorno più si conferma maestra e guida dei Governi rappresentativi, è quella che in simili questioni deve decidere.

Guardisi, fu soggiunto, come è attualmente composto il Senato italiano.

Circa una metà dei suoi membri occupano altre posizioni nella gerarchia dello Stato, dalle quali ritraggono i mezzi per sostenersi nella elevata condizione sociale che occupano.

Egli è certo, che uomini egregi, come sono, e già provati nelle traversie della vita, non esiterebbero in qualunque questione in cui fossero implicate le loro convinzioni o la loro coscienza, non esiterebbero un istante di esporsi ad ogni pericolo per dare vittoria al partito che stimassero migliore; ma un ordinamento con ogni studio deve evitare di offrire continue occasioni nelle quali il dilemma dell'utile e del dovere si possa affacciare. Anche troppo si presentano queste occasioni pur cercando di evitarle.

Molte altre argomentazioni furono aggiunte che troppo lungo riuscirebbe di qui tutte riportarle.

Basterà concludere col dire, che l'appello nominale il quale nell'altra Commissione aveva raccolta una maggioranza, come fu detto, riuscì in questa occasione in minoranza e la proposta venne respinta.

Avrebbe desiderato taluno dei Commissari che almeno il voto palese per appello trovasse posto nel Regolamento senza dargli la precedenza, affinchè un'Assemblea che in questa parte dei suoi interni ordinamenti è sovrana, non diminuisca questa sua sovranità col limitare a sè stessa un sistema di votazione generalmente ammesso.

In questa domanda insistè il proponente anche sulla considerazione che talvolta giova, in questioni non politiche, conoscere i singoli votanti per avere una stregua dell'importanza del voto medesimo.

Ma neppure in questa dimessa sua forma la proposta fu accolta.

Avvenne anzi di più. E questo di più, per le conclusioni alle quali era già venuta la vostra Commissione, si rendeva ormai necessario.

Come tutti conoscono, l'articolo 44 del Regolamento dice che 10 Senatori possono chiedere per un articolo di legge o per un emendamento *il voto per divisione o per squittinio segreto*.

Come si vede, in questo articolo non è bene chiarito quale dei due debba avere la precedenza.

Nei casi pratici non fu seguito un sistema fisso e la giurisprudenza del Senato con le norme del vigente Regolamento si mantiene tuttavia dubbia.

Nè certo in un'Assemblea come il Senato del Regno potrebbe sancirsi la massima che la prima delle due domande che giunge alla Presidenza debba avere la precedenza.

Anzi tutto sarebbe questo davvero sottomettere un principio ad una accidentalità. Poi con tale disposizione si darebbe luogo ad equivoci e ad errori che importa in sommo grado di evitare.

La vostra Commissione pertanto persuasa della necessità di chiarire quale delle due votazioni debba in ogni occasione avere la precedenza, propone all'articolo 44 la seguente aggiunta:

« Nel concorso delle due domande, si dà la preferenza allo scrutinio segreto ».

Era stata accolta dalla Commissione del 1880 una proposta per la quale l'indirizzo di risposta al discorso della Corona avrebbe dovuto discutersi in Comitato segreto, affinché non fosse conosciuto prima di averne fatta la presentazione a S. M. il Re.

La vostra Commissione avendo presa in esame tale domanda osservò che già da molti anni la risposta al discorso della Corona avea mutato carattere.

In addietro costituiva un punto importante dei dibattimenti parlamentari, perchè in tale circostanza facevasi un'ampia discussione sulla politica del Governo; attualmente però, in seguito ad un accordo avvenuto nel Parlamento subalpino, dietro proposta del deputato Vallerio, l'indirizzo cessò di essere considerato un programma politico, ma risulta un atto che

L'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

si limita a semplici espressioni di devozione al Trono ed è sommariamente discusso.

La vostra Commissione per questo motivo non trovò ragione di farne argomento di discussione segreta.

Tanto più non le parve ammissibile la proposta per il fatto che un ramo del Parlamento, cioè la Camera dei Deputati, continuerebbe in seduta pubblica a trattare dell'indirizzo di risposta, e il Senato invece lo discuterebbe in Comitato segreto.

È certo un inconveniente che il pubblico conosca il tenore della risposta prima dell'Augusta Persona cui è diretta, ma il suggerito rimedio, per parere della Commissione, poco gioverebbe all'intento che il richiedente volea raggiungere.

E se i Senatori incaricati di presentare l'indirizzo a S. M. non hanno il conforto di portarle dinanzi una cosa nuova, hanno la soddisfazione, appunto perchè da tutti conosciuta, di leggere un atto contenente sensi di devozione confermato dal consenso dell'universale.

Furono approvate le modificazioni agli articoli 93 e 94 già suggerite dalla Commissione del 1868 e dietro proposta del Senatore Caracciolo di Bella, consentite pure dall'altra Commissione del 1880.

L'art. 93 concerne la determinazione del numero legale che dovrà essere fatta ogni anno dal Senato in seduta privata, non computando nella composizione del *quorum* coloro che per motivo di pubblico servizio o per fisico impedimento non possono intervenire alle sedute.

L'articolo 94 prescrive norme da seguire per i congedi, per la loro durata e per il registro che di essi deve essere tenuto.

Fu suggerito alla Commissione vostra d'introdurre una mutazione all'art. 104.

Consiste essa nel togliere alla Segreteria l'Ufficio di Revisione per unirlo alla Stenografia. Per vero dire questi dettagli concernenti l'interno servizio del Senato male si adattano in un Regolamento, il di cui precipuo scopo è di regolare il lavoro legislativo dell'Assemblea. Meglio essi si combinerebbero in un Regolamento speciale per cura del Consiglio di Presidenza compilato.

Così infatti si regolano tutte le Assemblee

Modificazioni agli articoli 93-94.

legislative, nessuna eccettuata, compresa pure la Camera dei Deputati Italiani.

Ad ogni modo, trattandosi di una lieve modificazione in disposizioni che già esistono nel Regolamento e richiesta nell'interesse del servizio, la vostra Commissione consenti d'introdurla.

E in effetto l'Ufficio di Revisione, essendo quello che rivede e corregge il lavoro stenografico, tanto se fatto a mano come se compiuto con i mezzi meccanici da qualche anno adottati dal Senato; essendo quello inoltre che ha la responsabilità di coordinare e vegliare l'esattezza dei processi verbali delle sedute, sembra più corretto unirlo alla Stenografia anziché lasciarlo dalla Segreteria dipendente.

Per questa modificazione il n. 1 dell'art. 104 direbbe Segreteria soltanto, e il n. 2, Revisione, Stenografia e Stampa.

In conformità a queste modificazioni furono necessari taluni mutamenti agli art. 109 e 110 che di tali Uffici ragionano.

Fu mestieri aggiungere all'art. 108 le attribuzioni della Commissione permanente per la Biblioteca, la quale, sebbene eletta dal Senato al principio di ogni Sessione, il Regolamento attuale di essa non fa menzione.

In questa aggiunta viene disposto:

Che la Biblioteca del Senato sta sotto la direzione della Commissione soprannominata;

Che ad essa spetta la scelta dei libri, carte, giornali e documenti;

Che uno dei suoi membri è per turno più specialmente incaricato della sorveglianza della Biblioteca;

Che finalmente un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Presidenza, stabilirà le norme da seguirsi per il servizio degli impiegati, per i libri chiesti dai Senatori e per quanto può concernere il buon andamento della Biblioteca.

Come è noto, il bibliotecario del Senato è per disposizione del medesimo articolo 108 il custode dell'Archivio. Pervenne su questo proposito alla Commissione una proposta per la quale l'Archivio avrebbe dovuto darsi alla Segreteria.

La vostra Commissione portò il suo esame anche su questo argomento.

Volle vedere come erano costituiti gli ar-

chivi in generale, specialmente rispetto alla loro dipendenza.

Le indagini sue portarono alla conclusione che in nessun luogo gli archivi sono sotto la dipendenza della amministrazione attiva.

In ogni paese l'ordinamento è così diretto, che gli atti d'ufficio esauriti non stanno sotto la custodia di coloro che hanno il compito della giornaliera corrispondenza, ma vengono dappertutto consegnati ad un altro Ufficio e funzionario.

Questa modalità generale e costante proviene dal ritenere che una maggiore garanzia di ordine si possa così ottenere. Come spesso può avvenire che la parte la quale tiene l'amministrazione attiva, abbia bisogno di conoscere atti precedenti o ricorrere a vecchi documenti, se questi fossero in un medesimo ufficio di leggieri potrebbero avverarsi confusioni per l'unione del vecchio col nuovo; mentre se un ufficio diverso è responsabile delle carte consegnategli, sarà pure sua cura che il deposito venga mantenuto nella integrità e nell'ordine che esige la responsabilità del funzionario incaricato della speciale custodia dell'archivio.

Su questo proposito anche presso alla Camera elettiva vi fu una discussione per sottrarre gli archivi dalla dipendenza dei prefetti, quantunque sieno stati gli archivi riuniti al Ministero degli Interni.

E in effetto il regio decreto del 26 marzo 1874, n. 1861 (serie II^a) all'art. 5 così dispone: « La vigilanza del servizio archivistico nelle provincie è esercitata da sovrintendenti sotto la direzione del Ministero dell'Interno ».

Tutti sanno infatti che i prefetti non hanno nessuna ingerenza od autorità sugli archivi.

La vostra Commissione giudicando il caso per analogia e sempre desiderosa di non fare mutazioni quando necessità non lo imponga, deliberò di lasciare inalterata quella parte dell'art. 108 che concerne l'incarico dell'archivio, la di cui soprintendenza il Senato dalla sua istituzione ha sempre data al bibliotecario.

Questi sono gli studi e gli esami compiuti dalla vostra Commissione con la sollecitudine che la importanza dei quesiti comportavano. Nominata infatti sul finire del gennaio 1883, il giorno 8 di marzo avea compiuta l'opera

sua con la cura e la diligenza che per lei si poterono maggiori.

Le modificazioni proposte non sono molte, e nutre fiducia che, tanto per essere poche, quanto per i criteri dai quali sono confortate, possano riuscire bene accette al Senato ed ottengano la sua approvazione.

Addì 8 marzo 1883.

P. MANFRIN, *Relatore.*

NE. La presente Relazione citando ad ogni modificazione discussa dalla Commissione l'opera delle precedenti Commissioni e riferendosi in più luoghi agli studi ed esami da esse fatti, fu stimato opportuno, per una maggiore intelligenza, di riportare come Allegati i lavori tanto della Commissione del 1868 come di quella del 1880.



Articoli del vigente Regolamento

CAPO PRIMO.

Costituzione del Senato e suoi Ufficiali.

Art. 1.

L'Uffizio di Presidenza del Senato si compone del Presidente e dei Vice-Presidenti nominati dal Re (*), di quattro Segretari e di due Questori eletti dal Senato nel proprio seno e nelle forme prescritte nel presente Regolamento.

Art. 2.

Il Presidente del Senato mantiene l'ordine nell'Assemblea facendone osservare il Regolamento, concede ai Senatori, ai Ministri ed ai Commissari del Re la facoltà di parlare secondo le norme in esso stabilite; annuncia l'esito della votazione; parla in nome del Senato in conformità del sentimento espresso dalla maggioranza; presiede l'Uffizio di Presidenza riunito in Consiglio di Amministrazione, e sovrintende a tutte le funzioni delegate dal Regolamento ai Segretari ed ai Questori.

Il Presidente non deve prender parte nelle discussioni salvo per esporne lo stato, per stabilire il punto della questione e per ricondurvi gli oratori che se ne scostassero. Quand'egli intenda esporre la propria opinione entrando nel merito delle proposte, deve abbandonare lo stallo presidenziale, e non può tornarvi finché non sia terminata la speciale discussione in cui egli è intervenuto, e compiuta la votazione cui questa ha potuto dar luogo.

In mancanza del Presidente ne fa le veci uno dei Vice-Presidenti, nell'ordine della loro no-

(*) Statuto Cost. Art. 35.

Modificazioni proposte dalla Commissione

CAPO PRIMO.

Costituzione del Senato e suoi Ufficiali.

Art. 1.

L'Uffizio di Presidenza del Senato si compone del Presidente e dei Vice-Presidenti nominati dal Re (*), di sei Segretari e di due Questori eletti dal Senato nel proprio seno e nelle forme prescritte nel presente Regolamento.

L'Uffizio di Presidenza rimane in carica fino alla nomina dei successori.

L'Uffizio di Presidenza allorchè si riunisce per deliberare su quanto gli è commesso dal presente Regolamento prende nome ed autorità di Consiglio di Presidenza.

Art. 2.

Il Presidente del Senato mantiene l'ordine nell'Assemblea facendone osservare il Regolamento, concede ai Senatori, ai Ministri ed ai Commissari del Re la facoltà di parlare secondo le norme in esso stabilite; annuncia l'esito della votazione; parla in nome del Senato in conformità del sentimento espresso dalla maggioranza; presiede l'Uffizio di Presidenza, e sovrintende a tutte le funzioni delegate dal Regolamento ai Segretari ed ai Questori.

Identico.

Identico.

(*) Statuto Cost. Art. 35.

mina, al quale sono in tal caso applicabili le norme del presente Regolamento che riguardano il Presidente.

Art. 3.

All'apertura della prima adunanza di ciascuna Sessione, il Presidente chiama i quattro più giovani Senatori presenti ad adempiere le funzioni di Segretari provvisori. Il Senato procede quindi immediatamente alla nomina di quattro Segretari definitivi, e poscia di due Questori.

Tutte queste nomine si fanno a squittinio di lista, cioè per mezzo di schede, ognuna delle quali deve contenere tanti nomi quante sono le nomine da farsi; le schede che contenessero un maggior numero di nomi sono valide soltanto per i primi inseriti fino a concorrenza del numero prescritto.

In queste nomine, e generalmente in tutte quelle che si fanno per isquittinio di lista, nessuno può deporre schede a nome di un Senatore, anche solo momentaneamente assente dall'Assemblea.

Tre Senatori, tratti a sorte, fanno lo spoglio dei voti e ne riferiscono al Presidente, il quale proclama l'esito della votazione nella seduta in cui vennero deposti i voti, od in quella immediatamente successiva.

Art. 6.

I quattro Segretari rimangono in carica per tutta la Sessione in cui furono nominati; ove nel corso di questa due o più di essi vengano a mancare per decesso, per dimissione volontaria o per altra causa qualunque, saranno surrogati dal Senato nella forma prescritta dagli articoli 3 e 4.

Art. 8.

I Questori

Sovrintendono a tutto ciò che appartiene alla direzione economica, alla contabilità, al processo delle funzioni ed al buon ordine esterno ed interno.

Prendono, occorrendo, gli opportuni concerti coi Questori della Camera dei Deputati per tutto

Art. 3.

All'apertura della prima adunanza di ciascuna Sessione, il Presidente chiama i sei più giovani Senatori presenti ad adempiere le funzioni di Segretari provvisori. Il Senato procede quindi immediatamente alla nomina di sei Segretari definitivi, e poscia di due Questori.

Identico.

In queste nomine, e generalmente in tutte quelle che si fanno per isquittinio di lista nessuno può deporre schede a nome di un altro Senatore.

Identico.

Art. 6.

I sei Segretari rimangono in carica per tutta la Sessione in cui furono nominati; ove nel corso di questa uno di essi venga a mancare per decesso, per dimissione volontaria o per altra causa qualunque, sarà surrogato dal Senato nella forma prescritta dagli articoli 3 e 4.

Art. 8.

Identico.

Identico.

ciò che interessa in comune le due Camere riguardo agli oggetti enunziati nell'alineam. precedente.

I Questori nominati in una Sessione rimangono in carica finchè siano nominati i loro successori nella Sessione seguente, ai quali, uscendo di carica, consegnano i conti a loro diligenza tenuti.

Venendo essi per qualunque causa a mancare, il Senato procede a surrogarli con nuove nomine nella forma prescritta dagli articoli 3 e 4.

Quando entrambi venissero a mancare nello intervallo delle Sessioni, od in tempo di proroga, sottentrerà a farne temporaneamente le veci quello tra i Segretari eletti nell'ultima Sessione che aveva riportato il maggior numero di voti.

I Questori uscendo di carica, consegnano i conti ai loro successori.

Identico.

Identico.

CAPO SECONDO.

Attribuzioni del Consiglio di Presidenza.

Art. 10.

Il Consiglio di Presidenza attende sotto l'alta direzione del Presidente al regolare andamento dei lavori del Senato nel fine propriamente di conseguire dal Governo i mezzi opportuni per compiere il suo ufficio legislativo e di riscontro sugli atti dell'amministrazione con le minori interruzioni possibili ed in condizioni di tempo che diano luogo ad una discussione proficua.

Art. 100.

L'amministrazione economica del Senato è affidata ai Questori sotto l'autorità e la direzione del Consiglio di Presidenza.

I Questori sottopongono al preventivo esame del Consiglio di Presidenza, e rassegnano quindi alla Commissione di contabilità interna, i conti degli esercizi consumati, ed i progetti dei bilanci degli esercizi avvenire, accompagnando quelli e questi con una relazione scritta; fanno al Ministro delle Finanze, in nome del Consiglio, la domanda dei fondi occorrenti; spediscono i mandati di pagamento; propongono al Consiglio di Presidenza gli storni di fondi da una ad altra categoria del bilancio.

Art. 101.

Uno dei Senatori Segretari stende il verbale di ciascuna seduta del Consiglio di Presidenza, il quale viene firmato dal Presidente e da lui.

A questo verbale si annettono i documenti ai quali si riferiscono le deliberazioni prese dal Consiglio. Di quelle deliberazioni che portano spesa si fa un estratto autentico da annettersi al corrispondente mandato.

Art. 106.

La nomina, le promozioni e la destituzione degli impiegati subalterni e degli inservienti, spetta al Consiglio di Presidenza, sotto ai cui ordini sono posti tutti gli Uffici di cui all'articolo 104.

Alla Segreteria ed all'Ufficio di revisione e stenografia sovrintendono due Senatori Segretari di ciò specialmente incaricati dal Consiglio di Presidenza.

Art. 13.

Ciascun Ufficio nomina per isquittinio segreto, seguendo le norme di cui all'art. 4, ed a maggioranza assoluta di votanti, un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario, ed il Commissario per le petizioni.

Art. 15.

Ciascun Ufficio esamina nell'ordine stabilito dal Senato le proposte che gli sono mandate: la discussione non ha luogo se non 24 ore almeno dopo la distribuzione dei documenti a quella relativi, salvo che il Senato, previa dichiarazione d'urgenza, abbia altrimenti ordinato.

Dopo questa discussione, che ha per oggetto principale la convenienza intrinseca e l'opportunità delle proposte, l'Ufficio, a maggioranza assoluta dei votanti, nomina tra i suoi membri un Commissario per far parte dell'Ufficio Centrale.

La nomina così fatta in ciascun Ufficio è riferita in un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Ufficio.

Art. 13.

Ciascun Ufficio nomina per isquittinio segreto ed a maggioranza di voti un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.

Art. 15.

Identico.

Dopo questa discussione, che ha per oggetto principale la convenienza intrinseca e l'opportunità delle proposte, l'Ufficio, con le norme indicate dall'art. ... nomina un Commissario per far parte dell'Ufficio Centrale.

Identico.

Art. 17.

Il Commissario del primo Ufficio, in difetto, quello del successivo, in ordine numerico, convoca l'Ufficio Centrale: questo, tostochè sieno riuniti tre Commissari almeno, procede per squittinio segreto ed a maggioranza assoluta alla nomina di un Presidente e di un Segretario. Ove alcuno degli Uffici non avesse ancora nominato il proprio Commissario, sarà data notizia al Presidente di esso della costituzione dell'Ufficio Centrale, e 24 ore dopo la detta notificazione, ove non trattisi di legge dichiarata d'urgenza, l'Ufficio Centrale discute la proposta per cui è stato eletto.

Esso nomina poi nel modo sovraespresso un Relatore incaricato di fare un relazione con conclusioni motivate, la quale, approvata dall'Ufficio e firmata dal Relatore, vien notificata al Presidente del Senato e poscia stampata e distribuita a tutti i Senatori 48 ore almeno prima dell'apertura della discussione che deve aver luogo in Senato. Tuttavia, quando siavi stata dichiarazione d'urgenza, potrà il Senato abbreviare questo termine o anche ordinare che la relazione dell'Ufficio Centrale sia letta in pubblica adunanza, e procedere poi immediatamente alla discussione e quindi alla votazione della proposta, oppure rimandarla ad altro giorno determinato.

La qualità di Relatore non è incompatibile con quelle di Presidente o di Segretario dello Ufficio Centrale.

CAPO TERZO.

Delle Commissioni.

Art. 19.

In principio di ogni Sessione il Senato nomina a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti una Commissione permanente di finanze ed una Commissione di contabilità interna.

La Commissione di finanze si compone di quindici membri ed è incaricata del preventivo

Art. 17.

Il Commissario del primo Ufficio, in difetto, quello del successivo, in ordine numerico, convoca l'Ufficio Centrale; questo, tostochè sieno riuniti tre Commissari almeno, procede con le norme indicate all'art. ... alla nomina di un Presidente e di un Segretario. Ove alcuno degli Uffici non avesse ancora nominato il proprio Commissario, sarà data notizia al Presidente di esso della costituzione dell'Ufficio Centrale, e 24 ore dopo la detta notificazione, ove non trattisi di legge dichiarata d'urgenza, l'Ufficio Centrale discute la proposta per cui è stato eletto.

Identico.

Identico.

CAPO QUARTO.

Delle Commissioni.

Art. 19.

In principio d'ogni Sessione il Senato nomina a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti una Commissione permanente di finanze, una Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, una Commissione per le petizioni, una Commissione di contabilità interna ed una Commissione per la Biblioteca.

Identico.

esame dei bilanci attivi e passivi dello Stato, delle domande di crediti supplementari e delle leggi di approvazione dei conti. Alla medesima Commissione viene pure affidato l'esame delle leggi d'imposta, e generalmente di tutte quelle che hanno diretta relazione colle Finanze dello Stato, salvo venga altrimenti disposto dal Senato, il quale sarà a questo fine interrogato dal Presidente.

Il numero dei membri di questa Commissione può essere accresciuto ogniqualevolta il Senato giudichi conveniente tale aumento.

La Commissione di contabilità si compone di cinque membri; le sue attribuzioni sono determinate dall'articolo 102 del presente Regolamento.

Art. 20.

È nominata negli Uffici in principio d'ogni Sessione una Commissione delle petizioni composta di cinque membri, la quale si rinnova ad ogni rinnovarsi degli Uffici: essa procede secondo è stabilito nel capo VIII del presente Regolamento.

Ogni Commissione dovrà dar termine al lavoro di cui è stata incaricata dal Senato e ciò quando anche il bimestre assegnato a ciascuna Commissione per la sua durata in ufficio sia spirato.

Art. 23.

Ogni Commissione si costituisce eleggendo nel proprio seno a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta un Presidente ed un Segretario. Terminato l'esame che le è delegato, essa nomina per egual modo un Relatore. Quando la Commissione ha approvata la relazione da presentarsi in suo nome all'Assemblea, essa ne dà tosto avviso al Presidente del Senato. A questa relazione sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 17 per le relazioni degli Uffici Centrali.

Identico.

La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori si compone di nove membri con le attribuzioni espresse al cap. ... art. ...

Identico.

La Commissione per la Biblioteca si compone di cinque membri, vale a dire dei due Questori che ad essa vi appartengono di diritto e di tre membri nominati dal Senato.

Art. 20.

Soppresso.

Art. 23.

Ogni Commissione, secondo le norme indicate dall'art. ... elegge nel proprio seno un Presidente ed un Segretario. Terminato l'esame che le è delegato, essa nomina per egual modo un Relatore. Quando la Commissione ha approvato la relazione da presentarsi in suo nome all'Assemblea, essa ne dà tosto avviso al Presidente del Senato. A questa relazione sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 17 per le relazioni degli Uffici Centrali.

Art. 44.

Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata e seduta, salvochè, trattandosi di un articolo di legge, d'un emendamento, o di un ordine del giorno, dieci Senatori domandino il voto per divisione, o per appello nominale e squittinio segreto: si segue sempre quest'ultima forma nella votazione complessiva e finale d'ogni legge.

CAPO DECIMO.

**Delle ammissioni di nuovi Senatori,
delle dimissioni e dei congedi.**

Art. 89.

I decreti reali di nomina di nuovi Senatori sono dal Presidente trasmessi ad una Commissione speciale incaricata di esaminare i titoli per la validità della nomina e di riferirne al Senato.

La Commissione è composta di nove membri ed è nominata dal Senato in principio di ogni Sessione per tutta la durata di essa a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta di votanti.

Art. 93.

Tranne i casi di malattia e di assenza dalla sede del Parlamento per ragioni di pubblico servizio, nessun Senatore può mancare alle tornate senza averne dato avviso al Presidente, e se l'assenza debba oltrepassare tre sedute consecutive, senz'aver chiesto un congedo al Senato.

Art. 94.

Le domande di congedo debbono farsi per iscritto ed essere dirette al Presidente; il Senato da lui consultato delibera per alzata e seduta. Non si concede congedo per un termine che oltrepassi un mese, ma questo può rinno-

Art. 44.

Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata e seduta, salvochè, trattandosi di un articolo di legge, d'un emendamento o di un ordine del giorno, dieci Senatori domandino il voto per divisione, ovvero per squittinio segreto.

Nel concorso delle due domande si dà la preferenza allo scrutinio segreto.

Si segue sempre quest'ultima forma nella votazione complessiva e finale d'ogni legge.

CAPO UNDECIMO.

**Delle ammissioni di nuovi Senatori,
delle dimissioni e dei congedi.**

Art. 89.

I decreti reali di nomina di nuovi Senatori sono dal Presidente trasmessi alla Commissione permanente indicata all'art. ... del presente Regolamento.

Art. 93.

L'Ufficio di Presidenza sottopone ogni anno al Senato in conferenza privata l'elenco dei Senatori che per cagione di pubblico servizio o di fisico impedimento non vengono computati nella determinazione del numero legale.

Art. 94.

I Senatori che non trovansi iscritti nel predetto elenco non possono mancare all'adunanza senza essersene scusati con lettera diretta al Presidente.

Se l'assenza è limitata a soli tre giorni ne

varsi finchè persistono le cause per le quali è stato concesso.

Si terrà dalla Segreteria un registro di tutti i congedi conceduti dal Senato, non che di tutte le assenze.

Art. 103.

Nell'intervallo tra due Sessioni, od in tempo di proroga del Parlamento, i Questori danno tutte le disposizioni d'urgenza che sarebbero di spettanza del Consiglio di Presidenza.

CAPO DECIMOTERZO.

Degli impiegati ed inservienti.

Art. 104.

Il personale pel servizio interno del Senato si divide in quattro Uffizi, cioè:

1. Segreteria, Revisione e Stampa.
2. Stenografia.
3. Biblioteca e Archivio.
4. Questura.

I capi di questi quattro Uffizi sono nominati dal Senato in adunanza pubblica, a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta. Essi sono sempre revocabili nella stessa forma in cui furono eletti.

Art. 108.

sarà semplicemente dato cenno al Senato. Per una più lunga assenza sarà consultato il Senato, il quale delibera per alzata e seduta se vuole accordare il chiesto congedo.

La durata del congedo non si estenderà oltre il termine di tre mesi.

Si terrà dalla Segreteria un registro di tutti i congedi conceduti dal Senato, non che di tutte le assenze.

I nomi dei Senatori, come nell'art. 92, e di quelli che sono in legittimo congedo, non concorrono a formare il numero necessario per rendere valide le deliberazioni del Senato.

Art. 103.

Soppresso.

CAPO DECIMOQUARTO.

Degli impiegati ed inservienti.

Art. 104.

Il personale pel servizio interno del Senato si divide in quattro Uffizi, cioè:

1. Segreteria e Stampa.
2. Revisione e Stenografia.
3. Biblioteca e Archivio.
4. Questura.

Identico.

Art. 108.

La Biblioteca del Senato è posta sotto la direzione della Commissione permanente nominata con le norme stabilite dall'art. ...

La scelta dei libri, carte, giornali e documenti spetta alla Commissione.

Uno dei membri della Commissione è per turno

Il Bibliotecario Archivistica ordina e custodisce i libri ed i giornali appartenenti al Senato, ne compila il catalogo che tiene sempre compiuto con l'aggiunta di annui supplementi, che vengono stampati e distribuiti a tutti i Senatori. Propone ai Questori l'acquisto di nuovi libri.

Ha altresì la custodia dell'archivio del Senato ed il deposito della corrispondenza d'ufficio esaurita, non che di tutti gli atti, leggi, emendamenti, petizioni e proposte d'ogni genere che gli vengono consegnate dopo il termine della Sessione.

Art. 109.

Il Capo dell'Ufficio stenografico dirige il servizio della stenografia, e risponde dell'esattezza dei lavori stenografici nel riferire sì l'ordine delle discussioni, che il tenore dei discorsi.

Nell'intervallo delle Sessioni esercita gli stenografi ed ammaestra gli allievi stenografi nell'arte stenografica.

Art. 110.

I revisori, oltre alla revisione parziale delle singole cartelle stenografiche, ed a quella del loro complesso, sono incaricati della correzione delle bozze di stampa dei rendiconti e rispondono dell'esattezza dei medesimi.

Essi fanno parte dell'Ufficio di Segreteria, e devono perciò disimpegnare quelle incombenze che loro vengono affidate specialmente nell'intervallo delle Sessioni.

più specialmente incaricato della sorveglianza della Biblioteca.

Un Regolamento interno approvato dal Consiglio di Presidenza, stabilirà le norme per il servizio degli impiegati, per i libri chiesti dai Senatori e per quanto altro può spettare il buon andamento della Biblioteca.

Identico.

Identico.

Art. 109.

Il direttore dell'Ufficio di Revisione e Stenografia dirige il servizio della revisione e della stenografia e risponde della esattezza dei rendiconti delle discussioni.

Art. 110.

I revisori oltre di correggere le singole cartelle stenografiche e curarne il loro complesso, sono incaricati di rivedere le bozze di stampa dei rendiconti delle sedute.

Soppresso.

ALLEGATO A.

SENATO DEL REGNO

(Sessione 1867)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMPOSTA DEI SENATORI

SPINOLA, LAUZI, VIGLIANI, CIBRARIO e GIOVANOLA, *Relatore*

SUL PROGETTO DI

Riforma del Regolamento interno del Senato

SIGNORI SENATORI,

I Commissari da voi incaricati di rivedere il Regolamento del Senato, si accinsero senza indugio allo studio particolare delle questioni che stanno virtualmente rinchiusse nel loro mandato, e facendo tesoro dei desideri e dei suggerimenti espressi dagli onorevoli Colleghi, ebbero a formarsi un concetto, forse non ingannevole, dei bisogni cui vuolsi soddisfare e dei modi meno impropri di provvedervi.

Quando le circostanze consentirono alla Commissione di raccogliersi, nello scambio delle idee separatamente maturate cogli stessi intendimenti, tutti i suoi membri si trovarono facilmente concordi nelle medesime conclusioni. Di queste, come dei loro motivi, è nostro debito il darvi, o Signori, succinto ragguaglio.

Il Regolamento del Senato, elaborato nelle sue origini da uomini, ne quali la copia del senno e della dottrina poteva adeguatamente supplire la pratica della vita parlamentare fino a quel tempo negata all'Italia, soddisfece pienamente alla sua elevata missione, e per l'esperienza di molti anni fu coronato da nobile successo.

Pei fausti quanto rapidi avvenimenti degli

anni 1859 e 1860, raccolta la massima parte delle provincie italiane in una sola famiglia sotto lo Statuto di Re Carlo Alberto, essendosi ampliati i Supremi Consessi della nazione, il Senato con prudente consiglio tolse a riformare il suo primo Regolamento, al fine di correggerne quelle parti che più non si trovavano in armonia colla seguita trasformazione.

Il medesimo principio di intelligente e liberale conservazione, vi suggeriva non ha guari, o Signori, di sottoporre a nuova revisione il Regolamento del 1861; sopra del quale dovendo noi proporvi le desiderate riforme, non possiamo a meno di riconoscere e francamente dichiarare che in grandissima parte egli soddisfa ancora pienamente al proprio ufficio e merita di venire fedelmente conservato.

Ci siamo perciò fatti scrupolo di mantenere nella propria forma originaria tutte quelle disposizioni, alle quali non ci sembrò mancata intieramente la ragione di essere.

Interpretando le vostre intenzioni, reputammo nostro compito principale quello di trovare modo di agevolare il concorso del sapere e dell'esperienza dei più, agli studi preliminari delle proposte legislative, e di ottenere l'intervento possibilmente di tutti alle pubbliche

solenni deliberazioni, nelle quali si compie l'alta funzione del Senato.

Per ragioni che sarebbe troppo lungo lo svolgere ed enumerare, ma che ognuno di voi, Signori, sente, la prima elaborazione delle leggi mediante Uffici ripartiti dalla sorte e coll'opera di Giunte da questi elette, da alcun tempo va rendendosi alquanto difficile e lenta.

Al comune desiderio di trovare un altro più acconcio sistema, dopo matura considerazione ci è sembrato potersi meno imperfettamente soddisfare, ove alla cieca designazione della sorte si sostituisse l'intelligente scelta affidata al criterio personale di ciascun Senatore, cui fosse commesso di specialmente applicare il concorso dei propri lumi a quelle materie sulle quali si riconoscerebbe meglio esperto.

Abbiamo pertanto divisato per il primo esame delle proposte, che in luogo dei cinque Uffici estratti a sorte e mutabili ad ogni bimestre, il Senato si divida stabilmente per l'intera Sessione in tre Comitati, distinti per tre corrispondenti gruppi delle varie Amministrazioni centrali, onde emanano, o cui soglionsi riferire tutte le proposte di legge; e che ad ogni Senatore sia lasciata libera la scelta del Comitato a cui preferisca di appartenere; riserbato alla Presidenza l'incarico di assegnare partitamente ad uno dei Comitati quei Senatori che non dichiarassero la propria volontà.

Quando il numero delle frazioni in cui abbia a dividersi il Senato sia minore e sia dato ad ogni Senatore di eleggere quella parte di lavoro che più si confaccia alle proprie cognizioni; restando dispensato dal concorrere al primo esame delle altre proposte, al quale stimi meno proficuo il proprio intervento, si potrà bene con fiducia attendere che gli studi preliminari delle leggi saranno sussidiati da un più numeroso e conveniente concorso di Senatori. Se male non ci apponiamo, con questo sistema si verrebbe a conseguire una diminuzione di peso alle persone, ed un accrescimento di pregio alle opere.

Iniziato il preventivo apprezzamento da uomini più specialmente versati nelle materie che ne formano argomento, e condotto a termine da Giunte tolte nel loro seno, si avrà sicurezza che qualunque proposta giungerà alla finale deliberazione legislativa dalla più autorevole maturità suffragata.

Le nuove disposizioni per noi ideate ad esplicare il diverso sistema di esame preliminare sono principalmente concretate in quindici articoli, dal 9 al 23, che abbiamo l'onore di proporvi in surrogazione dei corrispondenti del Regolamento in vigore.

A conseguire l'altro assunto, di rendere più numeroso il concorso alle pubbliche deliberazioni, occorre di rimaneggiare le disposizioni contenute nel capo decimo dell'attuale Regolamento, alle quali vengono surrogati dieci articoli in parte almeno rinnovati, dell'86 al 96. Con essi ci siamo studiati di meglio definire le condizioni di legittima dispensa, e di stimolare, per quanto è compatibile coi riguardi dovuti alla cospicua posizione del Senatore, la diligenza di ciascuno.

Non vogliamo però illuderci al punto di credere che le nostre proposte, anche quando sortissero l'ambito onore della vostra intera approvazione, portino un ragguardevole accrescimento al numero dei Senatori presenti alle ordinarie radunanze del Senato. È vano il dissimularlo; esistono delle cause inerenti alla intrinseca costituzione del Senato, che tolgono a ben molti dei suoi membri di prendere parte assidua ai lavori del medesimo.

L'articolo 33 dello Statuto, nel definire i vari ordini della cittadinanza, onde sono a trarsi i membri del Senato, fece, come era ragione, una larga parte agli alti funzionari dello Stato, sicchè nessun ramo delle più elevate cariche venne pretermesso. Gran parte di quei funzionari, per le esigenze del pubblico servizio, sono tenuti costantemente lontani dalla sede del Governo. Non è giusto che sia loro dato carico di un'assenza necessaria; e del pari non sarebbe ragionevole il far dipendere la validità delle deliberazioni del Senato dalla loro presenza, il più spesso impossibile.

Essendo i Senatori nominati a vita, e nessuno potendo sottrarsi alla legge della natura, ve n'ha sgraziatamente non pochi, i quali dopo di avere prestato alla cosa pubblica utili servizi, sono costretti, per l'età avanzata o per invincibili infermità, a rimanere lontani dalle radunanze del Senato.

Gli uni e gli altri devono ritenersi legittimamente dispensati dall'intervenire; se ciò malgrado, zelo di amor patrio li porterà tal-

volta a prender parte ai lavori senatori, il loro concorso sarà sempre prezioso e gradito ai Colleghi; ma non si potrebbe dalla loro mancanza lasciar sospendere le funzioni del potere legislativo.

Dopo queste ragioni di permanente dispensa, sono a considerarsi gli impedimenti temporanei che l'adempimento dei privati doveri impone a ciascuno.

Chi non si trova in grado di dedicare una parte del suo tempo ai lavori del Senato, ricusa l'alta carica. Ma chi si sente di potere alle cure delle proprie faccende associare il servizio gratuito dello Stato, ha pur diritto e dovere di non togliersi intieramente alle prime.

Non si può certamente pretendere da chi è nominato Senatore che abbia a disertare la ordinaria sua dimora, ripudiare la cura dei propri affari, abbandonare la famiglia o trasportarla in un centro di sterile consumazione. La pratica delle private faccende riesce il più spesso indispensabile alla intelligente trattazione di pubblici negozi; ed appartiene alla sostanza delle libere istituzioni la guarentigia che le leggi sieno votate da chi è più frequentemente soggetto a provarne i buoni come i tristi effetti, anziché da una magistratura posta ai di fuori della comune attività sociale.

Quindi la necessità di accordare congedi per un periodo di tempo abbastanza lungo, e la conseguenza che dei nomi dei Senatori, dispensati per congedo regolarmente ottenuto, non abbiasi a tener conto nella determinazione del numero legale.

Se alcuno ci osservasse che le medesime cause di legittima dispensa esistevano nel Senato Subalpino, e che pure la proporzione del numero dei presenti con quello degli iscritti era maggiore, sarebbe facile la risposta. Pel seguito ampliamento così notevole dello Stato, gli effetti di quelle cause sono cresciuti in una proporzione assai più larga della semplice ragione aritmetica. E valga un solo esempio. Il Senato Subalpino sedeva in una città che da sola racchiudeva circa il ventiquattresimo dell'intera popolazione del Regno; ora la Sede del Senato è posta in una città indubbiamente illustre e degna, ma la cui popolazione non eguaglia la centesima parte dello Stato.

Fatta dal Regolamento la debita parte a tutte

le legittime cause di dispensa, si è in diritto di attendere che alle deliberazioni del Senato manchi nessun Senatore di cui non sia giustificata l'assenza.

Lungi da noi il supposto che tra i nostri onorevoli Colleghi si trovi chi, pregiando altamente, come deve, la dignità senatoria, si dimentichi essere dedita strettamente legata al dovere di servire utilmente la patria ne' supremi suoi Consigli. Ma essendo ufficio del Regolamento di prevenire, quanto più si può, ogni eventualità contraria, abbiamo reputato conveniente aggiungere qualche disposizione allo scopo di sceverare il merito di chi adempie coscienziosamente il proprio dovere dalla noncuranza di chiunque fosse per venirvi meno.

Poco ci resta a discorrere delle altre mutazioni per noi suggerite, delle quali alcune sono di pura forma e si giustificano evidentemente dalla necessità di mettere in armonia le rimanenti disposizioni col nuovo sistema di esame preventivo, altre hanno per iscopo di rendere più esatta l'espressione del concetto che già si contiene in taluni articoli del Regolamento in vigore.

Così si è aggiunta qualche dichiarazione per assicurare meglio l'osservanza dell'ordine del giorno prestabilito.

Viene proposta qualche modificazione nella forma della votazione per alzata e seduta, e di quella per divisione, a fine di rendere più agevole ed evidente la ricognizione del numero dei voti.

Si suggeriscono alcune norme di più matura disamina degli emendamenti, affinché l'improvvisa introduzione di nuovi concetti non venga per avventura a perturbare l'intera economia di una legge, già diligentemente elaborata, e nelle varie sue parti sapientemente concordata.

Abbondando nel senso del Regolamento vigente, si è circondata di maggiore cautela la autorizzazione della pubblica lettura di leggi che sieno per proporsi in virtù della iniziativa individuale dei Senatori.

Signori Senatori,

Nelle disposizioni che si fanno per dare norma agli atti umani sarebbe vana presunzione lo aspirare ad un sistema che escluda ogni inconveniente. Tutte le regole che si pos-

sono escogitare hanno la loro parte di imperfezione, ed il passaggio ad un nuovo sistema non significa altro che il tentativo di cambiare ciò che l'esperienza ha mostrato difettoso, con quello che la ragione lascia credere meno improprio.

Se noi in ossequio al vostro mandato abbiamo osato di suggerirvi qualche cosa di diverso da quello che ora si pratica, si è perchè dopo matura meditazione abbiamo potuto concepire qualche fiducia che le modificazioni da noi disegnate siano per soddisfare meglio al-

l'intendimento che tutti ci prefiggiamo, di conservare alle deliberazioni del Senato quella eccelsa autorevolezza che gli si conviene.

Noi le abbandoniamo fidenti al vostro giudizio, e ci terremo ben remunerati delle nostre fatiche, sia che vi piaccia di assentire alle nostre proposte, sia che troviate di accoglierne altre, più delle nostre, meritevoli della vostra approvazione.

Addì 28 dicembre 1868.

GIOVANOLA, *Relatore.*



ARTICOLI DEL REGOLAMENTO VIGENTE

Art. 1.

L'Ufficio di Presidenza del Senato si compone del Presidente e dei Vice-Presidenti nominati dal Re, di quattro Segretari e di due Questori eletti dal Senato nel proprio seno e nelle forme prescritte nel presente Regolamento.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'apertura della prima adunanza di ciascuna Sessione il Presidente chiama i quattro più giovani Senatori presenti ad adempiere le funzioni di Segretari provvisori. Il Senato procede quindi immediatamente alla nomina di quattro Segretari definitivi, e poscia di due Questori.

Il resto identico.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

Costituzione del Senato e suoi Ufficiali.

Art. 1.

L'Ufficio di Presidenza del Senato si compone del Presidente e dei Vice-Presidenti nominati dal Re, di quattro Segretari e di due Questori eletti dal Senato nel proprio seno.

Art. 2.

Il Presidente del Senato mantiene l'ordine dell'Assemblea facendone osservare il Regolamento, concede ai Senatori, ai Ministri ed ai Commissari del Re la facoltà di parlare secondo le norme in esso stabilite; annunzia l'esito della votazione; parla in nome del Senato in conformità del sentimento espresso dalla maggioranza; presiede l'Ufficio di Presidenza riunito in Consiglio di Amministrazione, e sovrintende a tutte le funzioni delegate dal Regolamento ai Segretari ed ai Questori.

Il Presidente non deve prendere parte nelle discussioni salvo per esporne lo stato, per stabilire il punto della questione e per ricondurvi gli oratori che se ne scostassero. Quand'egli intenda esporre la propria opinione entrando nel merito delle proposte, deve abbandonare lo stallo presidenziale, e non può tornarvi finchè non sia terminata la speciale discussione in cui egli è intervenuto e compiuta la votazione cui questa ha potuto dar luogo.

In mancanza del Presidente ne fa le veci uno dei Vice-Presidenti, nell'ordine della loro nomina: ad esso sono in tal caso applicabili le norme del presente Regolamento che riguardano il Presidente.

Art. 3.

All'apertura della prima adunanza di ciascuna Sessione il Presidente chiama ad adempiere le funzioni di Segretari provvisori, quattro Senatori fra quelli che furono già Segretari nelle precedenti Sessioni; ed in mancanza di questi, i più giovani fra i Senatori presenti. Il Senato procede quindi immediatamente alla

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

I quattro Segretari rimangono in carica per tutta la Sessione in cui furono nominati, ove nel corso di questa due o più di essi vengano a mancare per decesso, per dimissione volontaria o per altra causa qualunque, saranno surrogati dal Senato nella forma prescritta dagli articoli 3 e 4.

Nel medesimo modo si procederà per tutte le altre elezioni e surrogazioni a squittinio di lista.

nomina di quattro Segretari definitivi e poscia di due Questori.

Tutte queste nomine si fanno a squittinio segreto, cioè per mezzo di schede, ognuna delle quali deve contenere tanti nomi quante sono le nomine da farsi; le schede che contenessero un maggior numero di nomi sono valide soltanto per i primi iscritti fino a concorrenza del numero prescritto.

In queste nomine, e generalmente in tutte quelle che si fanno per squittinio di lista, nessuno può deporre schede a nome di un Senatore, anche solo momentaneamente assente dall'Assemblea.

Tre Senatori, tratti a sorte, fanno lo spoglio dei voti e ne riferiscono al Presidente, il quale proclama l'esito della votazione nella seduta in cui vennero deposti i voti, od in quella immediatamente successiva.

Art. 4.

Per la nomina dei Segretari e dei Questori si richiede la maggioranza assoluta dei presenti; ove però questa non si ottenga nel primo o nel secondo squittinio, si passa ad una terza prova nella quale i voti non possono conferirsi che a quei Senatori in numero doppio delle nomine da farsi, i quali nel secondo squittinio abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi.

A parità di voti è eletto il Senatore il più anziano: se anche le anzianità sono eguali, il maggiore d'età.

Art. 5.

Appena costituito l'Ufficio definitivo il Presidente ne informa il Re in nome del Senato, egli ne dà similmente avviso alla Camera dei Deputati.

Art. 6.

I quattro Segretari rimangono in carica per l'intera Sessione. Ove qualcuno di essi venga a cessare nel corso della Sessione, si procederà alla surrogazione, dandone prima avviso al Senato, il quale fisserà il giorno della nuova elezione da praticarsi nelle forme prescritte dagli articoli 3 e 4.

Nel medesimo modo si procederà per tutte le altre elezioni e surrogazioni a squittinio di lista.

Art. 7.

Due Segretari almeno devono esser presenti ad ogni seduta del Senato.

I Segretari sovrintendono alla compilazione del processo verbale delle adunanze pubbliche e ne fanno lettura.

Stendono i processi verbali delle adunanze segrete del Senato e di quelle del Consiglio di Presidenza.

Inscrivono secondo l'ordine delle loro domande i Senatori che chiegono facoltà di parlare.

Sull'invito del Presidente fanno lettura delle proposte, degli emendamenti e d'ogni altro documento che debba essere comunicato al Senato.

Il resto identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 7.

Due Segretari almeno devono essere presenti ad ogni seduta del Senato.

I Segretari sovrintendono alla compilazione del processo verbale delle adunanze pubbliche e ne danno lettura.

Stendono i processi verbali delle adunanze segrete del Senato e di quelle del Consiglio di Presidenza.

Inscrivono secondo l'ordine delle loro domande i Senatori che chiegono facoltà di parlare.

Sull'invito del Presidente danno lettura delle proposte, degli emendamenti e di ogni altro documento che debba essere comunicato al Senato.

Tengono nota delle risoluzioni dell'Assemblea.

Accertano il numero dei voti favorevoli e contrari nelle votazioni.

Fanno l'appello nominale e tengono conto dei Senatori che rispondono alla chiamata.

Notano i voti risultanti dallo spoglio degli squittini per le nomine fatte dal Senato in adunanza pubblica o segreta.

Hanno cura che siano trasmessi ai Comitati ed alle Giunte i documenti relativi agli affari che debbono esservi discussi.

Sovrintendono all'andamento degli Uffici di Segreteria e di Stenografia a tenore dell'articolo 109 del presente Regolamento.

Art. 8.

I Questori

Sovrintendono a tutto ciò che appartiene alla direzione economica, alla contabilità, al processo delle funzioni ed al buon ordine esterno ed interno.

Prendono, occorrendo, gli opportuni concerti coi Questori della Camera dei Deputati per tutto ciò che interessa in comune le due Camere riguardo agli oggetti annunziati nell'alinea precedente.

I Questori nominati in una Sessione rimangono in carica finchè siano nominati i loro successori nella Sessione seguente, ai quali, uscendo di carica, consegnano i conti a loro diligenza tenuti.

Venendo essi per qualunque causa a cessare, il Senato procede a surrogarli, come pei Segretari.

Art. 9.

Soppresso.

I Segretari ed i Questori possono prendere parte alla discussione come tutti gli altri Senatori.

Art. 10.

Fatta la nomina dei suoi Ufficiali, il Senato si divide per estrazione a sorte in cinque Uffizi composti, per quanto è possibile, di egual numero di Senatori.

Art. 11.

L'estrazione a sorte degli Uffizi si fa in seduta pubblica; può farsi in seduta segreta quando sia così deliberato dal Senato, ma il risultato del sorteggio vien sempre letto in seduta pubblica.

In ambi i casi si pongono nell'urna i nomi di tutti i Senatori non notoriamente impediti dal far atto di presenza nel tempo da trascorrere fino alla rinnovazione degli Uffizi: il Presidente o per suo invito uno dei Segretari estrae dall'urna un nome alla volta e lo legge ad alta voce; gli altri Segretari vanno di mano in mano scrivendo i nomi estratti su cinque liste distinte, notando il primo nome estratto sulla prima lista, il secondo sulla seconda, e così fino al quinto, e ricominciando dalla prima lista ad ogni cinque estrazioni. Esauste queste, i cinque Uffizi rimangono composti dei Senatori iscritti sulle liste corrispondenti ai cinque numeri d'ordine degli Uffizi stessi.

Art. 12.

Quando alcuno dei Senatori i cui nomi non furono posti nell'urna, secondo il disposto dell'articolo precedente, si presentino prima della rinnovazione degli Uffizi per prendere parte ai lavori del Senato, il Presidente li farà inscrivere in quegli Uffizi che comprenderanno il minor numero di membri e secondo il numero

Quando entrambi venissero a cessare nell'intervallo delle Sessioni, od in tempo di proroga, ne farà temporariamente le veci quello tra i Segretari eletti nell'ultima Sessione che avrà riportato il maggior numero di voti.

CAPO II.

Dei Comitati, delle Giunte e delle Deputazioni.

Art. 9.

Fatta la nomina dei suoi Ufficiali, il Senato si divide nei tre seguenti Comitati:

1. Di Grazia, Giustizia e Culti e di Istruzione Pubblica;
2. Di Finanze, di Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio;
3. Di Affari Esteri ed Interni, di Guerra e di Marina.

Art. 10.

Ogni Senatore ha facoltà di dichiarare a qual Comitato vuole appartenere, e può far parte di più Comitati.

La Presidenza assegnerà d'ufficio ad uno dei Comitati quei Senatori che nei primi dieci giorni della Sessione non avranno fatto la propria dichiarazione.

Art. 11.

I Comitati sono costituiti per l'intera Sessione.

Art. 12.

Ciascun Comitato elegge nel proprio seno, secondo le norme degli art. 3 e 4, un Presidente, un Vice-Presidente e due Segretari.

Quando alcuno di essi venga a cessare, si provvede nello stesso modo alla surrogazione.

Art. 13.

Se avviene che in qualche radunanza non si trovino presenti nè il Presidente, nè il Vice-Presidente, i Senatori convenuti delegano qualcuno dei presenti a farne le veci in quella discussione.

Il medesimo si praticherà per l'assenza dei Segretari.

d'ordine dei medesimi. Se tutti gli Uffici saranno composti di egual numero di Senatori, il primo Senatore sopravveniente si aggiungerà al primo Ufficio, il secondo al secondo, e così di seguito.

Art. 13.

Ciascun Ufficio nomina per lo squittinio segreto, seguendo le norme di cui all'articolo 4, ed a maggioranza assoluta di votanti, un Presidente, un Vice-Presidente, ed un Segretario, ed il Commissario per le petizioni.

Art. 14.

Ogni due mesi gli Uffici si rinnovano nel modo stabilito all'articolo 11 e si costituiscono come è detto all'articolo 13.

Art. 15.

Ciascun Ufficio esamina nell'ordine stabilito dal Senato le proposte che gli sono mandate; la discussione non ha luogo se non 24 ore almeno dopo la distribuzione dei documenti a quella relativi, salvo che il Senato, previa dichiarazione d'urgenza, abbia altrimenti ordinato.

Dopo questa discussione, che ha per oggetto principale la convenienza intrinseca e l'opportunità delle proposte, l'Ufficio, a maggioranza assoluta dei votanti, nomina tra i suoi membri un Commissario per far parte dell'Ufficio Centrale.

La nomina così fatta in ciascun Ufficio è riferita in un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Ufficio.

Art. 16.

Gli Uffici non danno mandato imperativo ai loro Commissari; ma questi debbono ragguagliare l'Ufficio Centrale delle opinioni manifestate tanto dalla maggioranza, quanto dalla minoranza dei rispettivi Uffici.

Art. 17.

Il Commissario del primo Ufficio, in difetto, quello del successivo, in ordine numerico, convoca l'Ufficio Centrale; questo, tostochè sono

Art. 14.

Le proposte presentate al Senato, quando esso non disponga altrimenti, sono nell'ordine di loro presentazione domandate al primo esame di quello dei Comitati cui per la propria natura appartengono.

Il Senato, o il suo Presidente, può ordinare la riunione di più Comitati per deliberare in comune sopra una proposta di comune spettanza. In questo caso il Presidente del Senato delega uno dei rispettivi Presidenti o Vice-Presidenti a presiedere la radunanza.

Art. 15.

Per la deliberazione di ciascun Comitato è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi membri.

Ove una proposta di legge sia soggetta all'esame di due Comitati riuniti, è necessaria la presenza di dodici Senatori.

Alla riunione dei tre Comitati si richiede l'intervento di quindici Senatori.

Art. 16.

Ogni Comitato nelle sue prime adunanze, e nei modi indicati dagli articoli 3 e 4, elegge rispettivamente due dei suoi membri destinati a formare le seguenti Giunte, che restano in ufficio per l'intera Sessione:

1. Delle petizioni;

2. Della contabilità interna;

3. Per la convalidazione delle nomine di nuovi Senatori.

Si elegge pure da ciascun Comitato un membro per comporre una Giunta di tre Senatori, incaricata, giusta l'art. 69, di riferire in conferenza segreta, innanzi che venga autorizzata la pubblica lettura delle proposte di legge iniziate dai Senatori.

Codeste Giunte, come tutte le altre Giunte e Commissioni speciali, per le quali non sia altrimenti provveduto, si costituiscono eleggendo nel proprio seno un Presidente ed un Segretario nelle forme sovra citate.

Art. 17.

Il Comitato per gli affari di Finanza elegge per l'intera Sessione una Giunta di sette membri, incaricata dell'esame del bilancio preven-

riuniti tre Commissari almeno, procede per isquittinio segreto e a maggioranza assoluta alla nomina di un Presidente e di un Segretario. Ove alcuno degli Uffici non avesse ancora nominato il proprio Commissario, sarà data notizia al Presidente di esso della costituzione dell'Ufficio Centrale, e 24 ore dopo la detta notificazione, ove non trattisi di legge dichiarata d'urgenza, l'Ufficio Centrale discute la proposta per cui è stato eletto.

Esso nomina poi nel modo sovra espresso un Relatore incaricato di fare una relazione con conclusioni motivate, la quale, approvata dall'Ufficio e firmata dal Relatore, vien notificata al Presidente del Senato, e poscia stampata e distribuita a tutti i Senatori, 48 ore almeno prima dell'apertura della discussione che deve aver luogo in Senato. Tuttavia, quando siavi stata dichiarazione d'urgenza, potrà il Senato abbreviare questo termine o anche ordinare che la relazione dell'Ufficio Centrale sia letta in pubblica adunanza, e procedere poi immediatamente alla discussione, e quindi alla votazione della proposta, oppure rimandarla ad altro giorno determinato.

La qualità di Relatore non è incompatibile con quelle di Presidente o di Segretario dell'Ufficio Centrale.

Art. 18.

Qualora uno dei Commissari non sia in grado di compiere il suo mandato, egli verrà surrogato dal proprio Ufficio, purchè dopo la sua nomina non sia avvenuta la rinnovazione di cui all'articolo 14. Se gli Uffici sono stati rinnovati, il Presidente del Senato surrognerà un altro Commissario, scegliendolo tra i membri che componevano l'Ufficio cui apparteneva il Commissario da surrogare.

Art. 19.

In principio d'ogni Sessione il Senato nomina a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti una Commissione permanente di finanze, ed una Commissione di contabilità interna.

La Commissione di finanze si compone di quindici membri, ed è incaricata del preventivo esame dei bilanci attivi e passivi dello Stato, delle domande di crediti supplementari, e delle

tivo e dei conti consuntivi dello Stato, e degli elenchi delle registrazioni con riserve trasmessi dalla Corte dei Conti, come pure delle proposte di legge per l'approvazione di maggiori spese in aggiunta ai capitoli dei bilanci già approvati. Ma le dimande di spese nuove saranno deferite all'esame di quello dei Comitati al quale per ragione di materia appartengono.

Art. 18.

Ciascun Comitato, convocato dal proprio Presidente, esamina le proposte che gli sono assegnate colla scorta dei documenti presentati a corredo. Può richiedere la comunicazione di nuovi documenti rivolgendosi alla Segreteria del Senato, ed eziandio invitare direttamente il Ministro proponente ad intervenire alle proprie discussioni.

Art. 19.

Il Comitato dopo di avere discusso principalmente la convenienza intrinseca e l'opportunità della proposta, elegge a maggioranza assoluta dei presenti tre dei suoi membri per formare la Giunta, incaricata di compiere l'esame della proposta medesima in ogni sua parte, e di presentare al Senato l'analoga relazione con conclusioni motivate.

Art. 20.

I nomi dei membri di queste Giunte sono descritti nell'ordine della maggioranza dei voti ottenuti; a parità di voti, la precedenza è data al Senatore più anziano, ed a pari anzianità, al maggiore di età. Il primo iscritto presiederà la Giunta, e l'ultimo terrà nota delle deliberazioni sino alla nomina del Relatore.

Avvenendo che qualche Commissario non trovisi in grado di far parte della Giunta, spetterà al Comitato di farne la surrogazione; però se la Giunta avesse già approvato la relazione, la designazione del nuovo Commissario potrà esser fatta dal Presidente del Comitato.

Art. 21.

La Giunta procede al compimento dei lavori preparatori, ed incarica uno dei suoi membri di stenderne la relazione.

leggi di approvazione dei conti. Alla medesima Commissione viene pure affidato l'esame delle leggi d'imposta, e generalmente di tutte quelle che hanno diretta relazione colle Finanze dello Stato, salvo venga altrimenti disposto dal Senato, il quale sarà a questo fine interrogato dal Presidente.

Il numero dei membri di questa Commissione può essere accresciuto ogniquale volta il Senato giudichi conveniente tale aumento.

La Commissione di contabilità si compone di cinque membri; le sue attribuzioni sono determinate dall'art. 102 del presente Regolamento.

Art. 20.

È nominata negli Uffici in principio d'ogni Sessione una Commissione delle petizioni composta di cinque membri, la quale si rinnova ad ogni rinnovarsi degli Uffici; essa procede secondo è stabilito nel capo ottavo del presente Regolamento.

Ogni Commissione dovrà dar termine al lavoro di cui è stata incaricata dal Senato, e ciò quand'anche il bimestre assegnato a ciascuna Commissione per la sua durata in Ufficio sia spirato.

Art. 21.

Il Senato può anche formare Commissioni speciali per l'esame di una o più proposte, procedendo in uno dei modi che seguono, cioè:

1. Per votazione fatta negli Uffici a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero Corpo del Senato: in questo caso, terminato lo spoglio della votazione in ciascuna Ufficio, i cinque Presidenti si riuniscono e raccogliendo i voti dei cinque Uffici, ne fanno lo spoglio generale. Per queste elezioni basta la maggioranza relativa dei voti;

Nel prendere le sue conclusioni la Giunta tiene conto delle opinioni espresse nel Comitato, senza che questo possa darle mandato imperativo.

La Giunta può provocare nuove deliberazioni del Comitato, sopra questioni gravi che insorgessero nell'esame della proposta.

Art. 22.

La relazione approvata dalla Giunta e firmata dal Relatore è presentata al Senato in seduta pubblica, ed a cura della Segreteria è data prontamente alla stampa, per modo che ne sia fatta la distribuzione almeno 24 ore prima che possa mettersi all'ordine del giorno di una seduta successiva.

Tuttavia, quando siavi stata dichiarazione di urgenza, può il Senato abbreviare questo termine, o anche l'ordinare che la relazione sia letta all'istante della sua presentazione, per procedere poi alla immediata discussione e votazione della proposta; oppure dopo udita la lettura rimandare la deliberazione ad altro giorno determinato.

Art. 23.

Quando nel giorno in cui occorre di presentare la relazione, il Senato non tenga pubblica seduta, lo scritto sarà deposto alla Segreteria, la quale ne curerà pure la stampa e la distribuzione. Ma l'analoga proposta non potrà mai essere compresa nell'ordine del giorno della prima seduta successiva, se la relazione non è distribuita a ciascun Senatore prima della pubblicazione o distribuzione dello stesso ordine del giorno.

Art. 24.

Il Senato può anche formare Giunte o Commissioni speciali in quel numero di Senatori che più reputi conveniente per l'esame di una o più proposte, in uno dei seguenti modi:

1. Per elezione a squittinio di lista a maggioranza assoluta o relativa, fatta in adunanza pubblica o segreta;

2. Per nomina espressamente delegata all'Ufficio di Presidenza, od anche al solo Presidente.

Salvo il disposto dell'art. 25, il Presidente

2. Per elezione a squittinio di lista e a maggioranza assoluta fatta in adunanza pubblica o segreta, secondo che sarà stato deliberato;

3. Per nomina fatta dal Presidente, dietro espressa delegazione del Senato;

4. Per estrazione a sorte.

Il Presidente del Senato non fa parte di nessuna Commissione salvo l'eccezione portata all'art. 87; ma ha il diritto di assistere alle discussioni di tutte le Commissioni.

Art. 22.

Sta in facoltà del Senato il determinare se una proposta di legge, comunque iniziata, debba rimandarsi agli Uffici, acciocchè venga esaminata in conformità degli art. 15, 16 e 17, oppure ad una conferenza degli Uffici riuniti, o finalmente ad una Commissione. In quest'ultimo caso sulla proposta del Presidente o di altro Senatore, l'Assemblea stabilisce il numero dei membri di cui la Commissione deve comporsi, ed il modo della loro elezione, nei termini segnati nell'articolo precedente.

Ove non sia fatta proposta speciale quanto al rinvio, s'intenderà che esso debba farsi agli Uffici in conformità degli articoli precitati.

Art. 23.

Ogni Commissione si costituisce eleggendo nel proprio seno, a squittinio segreto, ed a maggioranza assoluta un Presidente ed un Segretario. Terminato l'esame che le è delegato, essa nomina per egual modo un Relatore. Quando la Commissione ha approvata la relazione da presentarsi in suo nome all'Assemblea, essa ne dà tosto avviso al Presidente del Senato. A questa relazione sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 17 per le relazioni degli Uffici Centrali.

Art. 24.

Gli Uffici Centrali e le Commissioni comunicano direttamente coi Ministri del Re per mezzo del loro Presidente o di altro membro specialmente da essi delegato; possono anche invitare i Ministri ad intervenire alle loro discussioni.

del Senato non fa parte di alcuno dei Comitati, Giunte o Commissioni, ma è in diritto di assistere alle discussioni di tutti.

Art. 87.

Il Senato determina il numero dei membri di che si debbono comporre le sue Deputazioni: questi vengono tratti a sorte; tuttavia il Presidente od uno dei Vice-Presidenti ne fanno sempre parte, e parlano in loro nome.

In caso d'impedimento dei medesimi la Deputazione si sceglierà nel suo seno un Presidente.

Art. 88.

I progetti di indirizzi sono stesi da una Commissione composta dal Presidente del Senato e di quattro Senatori almeno, da eleggersi in uno dei modi segnati nell'art. 21.

Può tuttavia il Senato incaricare di questa compilazione l'Ufficio di Presidenza.

Questi progetti sono sottoposti all'approvazione del Senato, e tosto, dopo approvati, vengono trascritti nel processo verbale della seduta.

Art. 25.

Identico al 27.

Art. 26.

Identico al 28.

Art. 27.

Spetta similmente al Presidente di annunziare il fine della seduta; prima di sciogliere l'a-

Art. 25.

Il Senato determina il numero dei membri di che si debbono comporre le sue Deputazioni: questi vengono tratti a sorte; tuttavia il Presidente od uno dei Vice-Presidenti ne fa sempre parte e parla in nome del Senato.

In caso d'impedimento dei medesimi la Deputazione si sceglierà nel suo seno un Presidente.

Art. 26.

I progetti di indirizzi sono stesi da una Commissione composta dal Presidente del Senato e di quattro Senatori almeno, da eleggersi in uno dei modi segnati nell'art. 24. Può tuttavia il Senato incaricare di questa compilazione l'Ufficio di Presidenza.

I progetti d'indirizzo sono stampati e distribuiti e quindi posti all'ordine del giorno per la deliberazione del Senato; dopo approvati vengono trascritti nel processo verbale della seduta.

CAPO III.

Delle adunanze e delle discussioni del Senato.

Art. 27.

Vi saranno nella sala delle pubbliche adunanze sedie speciali e banco pei Ministri e pei Commissari del Re; vi saranno pure stalli riservati per la Giunta che ha riferito sull'argomento in discussione.

Assistono a tutte le sedute pubbliche il Capo degli Uffici di Segreteria, gli stenografi ed i revisori, nei luoghi a ciascuno assegnati.

Art. 28.

Il Presidente annunzia l'apertura di ogni seduta; se non sono presenti due Segretari almeno, egli chiama a farne le veci uno o due Senatori, scelti di preferenza fra quelli che in precedenti Sessioni vennero eletti a Segretari.

Art. 29.

Spetta similmente al Presidente di annunziare il fine della seduta; prima di sciogliere

adunanza egli propone, se ciò è possibile, il giorno e l'ora della seduta prossima e gli argomenti da trattarsi nella medesima, cioè l'ordine del giorno; se non sorge opposizione, queste proposte si hanno per approvate; altrimenti il Senato ne delibera per alzata e seduta.

L'ordine del giorno così stabilito sarà affisso nell'Aula senatoria almeno un'ora prima dell'adunanza cui esso si riferisce; può però sempre essere modificato dal Senato anche in questa adunanza medesima secondo la proposta di un Senatore, appoggiata da quattro altri membri del Senato ed approvata dall'Assemblea per alzata e seduta.

Art. 28.

In principio di ogni adunanza si legge il processo verbale dell'adunanza precedente; questo deve riferire i soli atti del Senato senza far menzione delle discussioni. Ciascun Senatore ha tuttavia il diritto di far inserire nel processo verbale una semplice dichiarazione della propria opinione e del proprio voto, ma non i motivi di essi.

Art. 29.

Se la lettura del processo verbale non dà luogo a richiami, esso si tiene per approvato.

Se sorgono richiami, il Senatore che li muove deve limitarsi a proporre la rettificazione del processo verbale, senza rientrare nel merito delle questioni che hanno dato luogo alle deliberazioni in esso riferite. Uno dei Segretari porge gli schiarimenti richiesti dai fatti richiamati: se il richiamante persiste nella sua proposta, ed il Senato, consultato dal Presidente, l'approva, l'Ufficio presenta nella seduta medesima o nella seguente una compilazione conforme alla deliberazione dell'Assemblea.

Art. 30.

Identico al 32.

l'adunanza egli propone, se ciò è possibile, il giorno e l'ora della seduta prossima e gli argomenti da descriversi nell'ordine del giorno della medesima. Se non sorge opposizione queste proposte si hanno per approvate; altrimenti il Senato ne delibera per alzata e seduta.

L'ordine del giorno così stabilito sarà affisso nell'Aula senatoria almeno un'ora prima dell'adunanza cui esso si riferisce, e non potrà mutarsi se non per espressa deliberazione del Senato sopra proposta firmata da cinque Senatori o sopra dimanda del Ministero.

Art. 30.

Di ogni adunanza viene compilato un processo verbale, che deve riferire i soli atti del Senato senza far menzione delle discussioni. Ciascun Senatore presente alla seduta ha tuttavia il diritto di fare inserire nel processo verbale della medesima una semplice dichiarazione della propria opinione e del proprio voto, ma non i motivi di essi.

Art. 31.

Al principio di ogni adunanza si dà lettura del processo verbale dell'adunanza precedente, il quale se non dà luogo a richiami, si ritiene per approvato.

Se sorgono richiami, il Senatore che li muove deve limitarsi a proporre la rettificazione del processo verbale senza rientrare nel merito delle questioni che hanno dato luogo alle deliberazioni in esso riferite. Uno dei Segretari porge gli schiarimenti richiesti dai fatti richiamati: se il richiamante persiste nella sua proposta ed il Senato, consultato dal Presidente, l'approva, l'Ufficio presenta nella seduta medesima o nella seguente una compilazione conforme alla deliberazione dell'Assemblea.

Art. 32.

I processi verbali delle adunanze sì pubbliche che segrete sono firmati dal Presidente e da due Segretari, immediatamente dopo che la compilazione ne è stata approvata.

Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una sua adunanza segreta.

Art. 31.

Identico al 31.

Art. 32.

Terminate le comunicazioni di cui all'articolo precedente, se risulterà al Presidente o si farà osservare da alcuno dei Senatori che il Senato non è in numero legale per deliberare, si procederà all'appello nominale e si iscriveranno nel processo verbale, e si manderanno ad inserire nel Giornale Ufficiale, i nomi degli assenti senza congedo, o non notoriamente impediti per causa indipendente dalla loro volontà.

Così potrà farsi ancora ogni qualvolta, prima che l'adunanza sia stata sciolta dal Presidente, venga ad osservarsi che essa non è più in numero legale per deliberare.

Art. 33.

Esauriti i preliminari di che agli articoli che precedono, il Presidente invita il Senato a procedere alle discussioni portate dall'ordine del giorno e dà lettura della prima proposta che deve esser messa in deliberazione.

Art. 34.

Nessuno può parlare in Senato se non i Senatori, i Ministri ed i Commissari del Re, quando ne abbiano ottenuta la facoltà dal Presidente, sia col farsi inscrivere a tale uopo, sia col chiederla dal loro stallo.

Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande: può tuttavia

Art. 33.

Spetta al Presidente di far conoscere dopo la lettura del processo verbale i messaggi, le lettere che concernono il Senato, ed indicare le petizioni e farne conoscere l'oggetto, salvo il disposto degli alinea 1 e 2 dell'articolo 83.

Degli scritti anonimi non si fa menzione; le opere stampate, offerte in dono al Senato, si mandano a porre nella Biblioteca o distribuire ai Senatori. Qualora, a giudizio dell'Ufficio di Presidenza, gli stampati suddetti contengano cose sconvenienti, ingiuriose, o manifestamente contrarie allo Statuto, essi non saranno nè distribuiti, nè annunziati, e potranno essere rimandati alla persona da cui provengono.

Art. 34.

Terminate le comunicazioni di cui all'articolo precedente, se il Presidente riconosce insufficiente il numero dei Senatori presenti, si procede all'appello nominale; si inscrivono poi nel processo verbale, e si mandano a inserire nel Giornale Ufficiale i nomi degli assenti senza congedo o non legalmente impediti nel senso dell'art. 92.

La Presidenza però non è obbligata a verificare il numero dei presenti, se non quando ciò sia richiesto da dieci Senatori.

Tuttavia i nomi dei Senatori presenti saranno registrati in ciascuna seduta, per cura dei Segretari, e stampati giornalmente in calce del rendiconto ufficiale.

Art. 35.

Esauriti i preliminari di che agli articoli precedenti, il Presidente invita il Senato a procedere alle discussioni portate dall'ordine del giorno, annunzia la prima proposta, e ne dà lettura quando dal Senato non ne venga dispensato.

Art. 36.

Nessuno può parlare in Senato, se non i Senatori, i Ministri ed i Commissari del Re, quando ne abbiano ottenuta la facoltà dal Presidente, sia col farsi inscrivere a tal uopo, sia col chiederla dal loro stallo.

Le iscrizioni potranno farsi soltanto dopo che il Senato avrà posto all'ordine del giorno

derogare a quest'ordine acciò gli oratori parlino alternativamente in favore della proposta e contro di essa.

Art. 35.

Non è permesso, a chi parla, di trattare argomenti estranei all'ordine del giorno, salvo vi assenta il Senato con voto espressivo per alzata e seduta, nè di leggere discorsi di Senatori assenti o di parlare in loro nome.

L'oratore deve rivolgere il discorso all'Assemblea od al Presidente, e stare in piedi parlando, salvo che il Senato gli permetta di sedere per cagione d'infermità.

Nessuno può parlare più di due volte sulla medesima questione, se pure il Senato non vi acconsenta con voto formale.

Art. 36.

Identico al 36.

Art. 37.

Identico al 39.

la proposta intorno alla quale si chiede di parlare.

Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande: può tuttavia derogare a quest'ordine affinchè i Senatori parlino alternativamente in favore della proposta e contro di essa.

Art. 37.

È vietato di parlare sopra argomenti estranei all'ordine del giorno, salvo vi assenta il Senato con voto espresso per alzata e seduta, o salvo per un semplice schiarimento o per la comunicazione di qualche documento.

Non è permesso di leggere discorsi di Senatori assenti o di parlare in loro nome.

L'oratore deve rivolgere il discorso all'Assemblea od al Presidente, e stare in piedi parlando, salvo che il Senato gli permetta di sedere per cagione d'infermità.

Nessuno può parlare più di due volte sopra la medesima questione; se pure il Senato acconsentisse con voto formale che un Senatore parli per la terza volta; questi non può valersi dell'ottenuta facoltà prima che abbiano parlato gli altri Senatori, i quali chiedono di parlare per la prima volta nella medesima questione.

La lettura dei discorsi scritti non può durare più di mezz'ora.

Art. 38.

Ogni personalità è interdetta. Ogni imputazione di mala intenzione dà luogo ad immediato richiamo all'ordine. È vietato ogni segno rumoroso di approvazione o disapprovazione, ogni spiegazione in forma di dialogo ed ogni diretta interpellazione.

Gli oratori avranno particolare cura di astenersi da ogni diretta allusione a cose dette e fatte nella Camera dei Deputati, in fuori di una semplice enunciazione.

Art. 39.

Nessuno deve essere interrotto quando parla, salvo per un richiamo al Regolamento; se un oratore si scosta manifestamente dalla questione, spetta al Presidente solo di richiamarlo; se dopo essere stato due volte così richiamato egli continua a divagare, il Presidente consulta

Art. 38.

I richiami al Regolamento, ovvero per la priorità o per l'ordine del giorno, hanno la precedenza sulla questione principale, e ne fanno sospendere la discussione.

Sono messi a partito prima della questione principale:

1. La *questione preliminare*, cioè se siavi luogo di deliberare, o no;
2. La *questione sospensiva*, cioè se la deliberazione debba sospendersi per un tempo non indeterminato;
3. Gli emendamenti secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro che dal Presidente, assenziente il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

I sotto-emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti; gli emendamenti dei Senatori prima di quelli della Commissione o dell'Ufficio Centrale.

Art. 39.

Identico al 41.

Art. 40.

Soppresso. La questione preliminare può eccitarsi rispetto ad una petizione sulla semplice enunciazione di essa e prima che se ne sia fatta la relazione; può eccitarsi ancora sopra emendamenti, prima che siano stati sviluppati.

il Senato per sapere se la parola gli debba essere interdetta sulla stessa questione pel rimanente della seduta: il Senato delibera per alzata e seduta senza discussione.

Art. 40.

I richiami al Regolamento, ovvero per la priorità o per l'ordine del giorno o per la posizione della questione; hanno la precedenza sulla questione principale, e ne fanno sospendere la discussione.

Sono messi a partito prima della questione principale:

1. La *questione preliminare*, cioè se siavi luogo di deliberare;
2. La *questione sospensiva*, cioè se la deliberazione debba sospendersi per un tempo determinato od indeterminato;
3. Gli emendamenti secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro che dal Presidente, assenziente il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

I sotto-emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti.

Art. 41.

L'ordine del giorno semplice quando è mandato, ha la priorità sugli ordini del giorno motivati.

Questi debbono sempre essere ridotti in iscritto e deposti sul banco del Presidente acciò egli possa darne lettura all'Assemblea; possono essere sviluppati dal loro autore, ma non possono fare oggetto di discussione se non sono stati appoggiati da altri otto (1) Senatori. Qualora il Senato non istimi di deliberare immediatamente sovra di essi, può rimandarli all'esame di un Comitato, o di una Commissione, fissando il giorno in cui dovrà farsene relazione. Questa deliberazione è presa per alzata e seduta senza discussione.

(1) Il numero prescritto dal vigente Regolamento è di quattro.

Art. 41.

Identico al 42.

Art. 42.

Identico al 43.

Art. 43.

Quando nessuno più non chiede di parlare, oppure otto Senatori domandano la chiusura della discussione, il Presidente la mette ai voti; può tuttavia essere accordata la parola contro di essa, ma ad un solo oratore. Il Senato delibera per alzata e seduta; la discussione continua se dopo prova ripetuta rimane dubbio il risultato.

Art. 64.

La discussione delle proposte o risoluzioni è duplice, cioè generale e particolare.

La discussione generale s'aggira sul complesso della proposta, sia rispetto al merito, sia rispetto alla opportunità di essa.

Nella discussione particolare si dibatte il tenore di ciascun articolo e degli emendamenti che vi si riferiscono.

Le norme prescritte nel capo quarto del presente Regolamento si applicano egualmente alla discussione generale ed alla discussione particolare.

Art. 65.

Identico al 66.

Art. 42.

È sempre permesso di chiedere di parlare sulla posizione della questione, per richiamo al Regolamento, o per un fatto personale, cioè tale che non accenni al merito dell'opinione espressa dal richiamante, ma alla persona di lui, in quanto un detto od un fatto gli sieno stati erroneamente imputati da alcuno dei precedenti oratori, o dal Presidente.

Art. 43.

Il Presidente veglia acciò coloro che hanno facoltà di parlare sulla posizione della questione, per richiamo al Regolamento, per un fatto personale, oppure in favore o contro la chiusura della discussione, non trascorran a parlare di altri argomenti.

Art. 44.

Quando è dimandata la chiusura della discussione, il Presidente interpella il Senato se è appoggiata; se otto Senatori l'appoggiano, può accordarsi la facoltà di parlare contro di essa, ma ad un solo Senatore; è quindi messa tosto a partito per alzata o seduta; la discussione continua, se dopo prova ripetuta rimane dubbio il risultato.

Art. 45.

La discussione delle proposte o risoluzioni è duplice, cioè generale e particolare.

La discussione generale s'aggira sul complesso della proposta, sia rispetto al merito, sia rispetto all'opportunità di essa.

Nella discussione particolare si dibatte il tenore di ciascuno articolo e degli emendamenti che vi si riferiscono.

Le norme prescritte negli articoli precedenti si applicano egualmente alla discussione generale ed alla discussione particolare.

Tuttavia sarà sempre necessaria la lettura di ciascun articolo della proposta, prima di aprire sopra di esso la discussione particolare.

Art. 46.

Ogni Senatore ha diritto di proporre emendamenti, aggiunte o soppressioni.

Gli emendamenti e le aggiunte devono pro-

Art. 66.

Se un emendamento, dopo di essere stato sviluppato dal suo autore, non è appoggiato da quattro altri Senatori, esso non dà luogo a discussione nè a deliberazione.

Ogni emendamento che sia così stato appoggiato può venire immediatamente discusso e messo a partito; può anche dal Senato rimandarsi all'Ufficio Centrale od alla Commissione che ebbe a riferire sulla proposta o risoluzione principale, od anche ad una nuova Commissione, prefiggendo insieme un termine entro il quale debbano presentarsi al Senato conclusioni motivate.

Art. 67.

Quando una proposta comunque iniziata sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni od emendamenti, il Senato dopo d'aver deliberato sui singoli articoli potrà rimandarla all'Ufficio Centrale od alla Commissione cui ne era stato affidato il preventivo esame, acciò ne riveda e coordini la compilazione e corregga se siavi luogo le inesattezze provenienti da errori di fatto. Lo squittinio segreto sul complesso della legge deve sempre essere preceduto da nuova lettura, salvochè il Senato deliberi altrimenti; in quest'ultimo caso però l'Ufficio Centrale o la Com-

porsi per iscritto, essere firmati dai proponenti, e deposti sul banco del Presidente.

Le aggiunte, sia che costituiscano articoli distinti, sia che debbano annettersi ad altri, possono essere proposte anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interporli, o dei quali dovrebbero far parte, purchè le disposizioni da aggiungersi non implicino contraddizione coi voti già emessi.

La soppressione di un articolo o di una parte d'articolo non si mette a partito, ma l'articolo stesso o la parte di esso di cui si propone la soppressione.

Art. 47.

Affinchè un emendamento od un'aggiunta possa mettersi in discussione è sempre necessario l'appoggio di otto Senatori oltre il proponente.

Di regola generale l'emendamento o l'aggiunta viene comunicato alla Giunta esaminatrice della proposta di legge, prima che incominci la seduta nella quale si deve discutere.

Se l'emendamento o l'aggiunta sorge dalla discussione, può formare oggetto d'immediata deliberazione del Senato soltanto nel caso che la Giunta vi consenta.

In difetto la quistione rimarrà sospesa sinchè la Giunta ne abbia riferito nella successiva tornata.

Gli emendamenti e le aggiunte accettati dalla Giunta o dalla medesima proposti alla primitiva sua redazione, prima che incominci la discussione, o nell'intervallo di due tornate, sono stampati e distribuiti.

Art. 48.

Ogni proposta che nella discussione particolare sia stata modificata, sia con aggiunte, sia con soppressioni od emendamenti, prima dello squittinio segreto, sarà rimandata alla propria Giunta, affinchè ne riveda e ne coordini la compilazione, e corregga, se siavi luogo, le inesattezze di forma e gli errori di fatto.

Lo squittinio segreto sul complesso della legge deve sempre essere preceduto da nuova lettura, salvo che il Senato deliberi altrimenti; in quest'ultimo caso basterà che la Giunta ragguagli l'Assemblea delle modificazioni introdotte nella compilazione. È pure in facoltà del Se-

missione deve ragguagliare l'Assemblea delle modificazioni introdotte nella compilazione. È pure in facoltà del Senato di ordinare che il nuovo testo sia stampato e distribuito.

La lettura della compilazione definitiva proposta in conformità di quanto precede non potrà dar luogo a nuove discussioni, salvo sulle modificazioni e correzioni introdotte dalla Commissione.

Art. 56.

Identico al 57.

Art. 57.

Identico al 58.

Art. 58.

Identico al 59.

nato di ordinare che il nuovo testo sia stampato e distribuito.

La lettura della compilazione definitiva proposta in conformità di quanto precede, non potrà dar luogo a nuove discussioni, salvo che sulle modificazioni e correzioni introdotte dalla Giunta.

Art. 49.

Non si fa mai luogo a proteste.

Esse non possono né pronunziarsi nelle adunanze del Senato, né inserirsi nei processi verbali.

Art. 50.

Quando il Senato ha formalmente deliberato sopra uno speciale articolo di legge, o sopra un emendamento, questo non può rimettersi in questione, salvo appaia manifesto un qualche errore di fatto.

La presente disposizione non pregiudica quella dell'art. 46.

Art. 51.

La domanda acciò il Senato si costituisca in Comitato segreto, la quale, giusta il disposto dell'art. 52 dello Statuto, deve farsi da dieci Senatori, sarà da essi fatta in scritto e sottoscritta: i loro nomi si noteranno nel processo verbale.

Il Senato decide senza discussione se consenta la domanda; consentendovi, statuisce poi nel Comitato medesimo se la deliberazione sull'oggetto in essa discusso debba seguire in pubblico o no.

I Ministri del Re hanno diritto di intervenire nel Comitato segreto.

CAPO IV.

Delle votazioni.

Art. 52.

Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata o seduta, salvochè, trattandosi di un articolo di legge, d'un emendamento, o di

Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata e seduta; salvo che trattandosi di un articolo di legge, di un emendamento o di

un ordine del giorno, dieci Senatori domandino il voto per divisione, o per appello nominale e squittinio segreto; si segue sempre quest'ultima forma nella votazione complessiva e finale d'ogni legge.

Art. 45.

Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo non suscettivo di divisione, non si fa luogo alla votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro alla votazione per appello nominale e per squittinio segreto.

Ove l'articolo sia suscettivo di divisione, o siano proposti emendamenti, si voterà per alzata e seduta sulle singole parti dell'articolo e sui singoli emendamenti; poi si procederà alla votazione segreta, come è detto nel paragrafo precedente.

Art. 46.

Identico al 54.

Art. 47.

Quando in una proposta di legge compresa in più articoli, fosse rigettato quello che ne rappresenta il concetto essenziale, sarà tuttavia proceduto secondo il disposto dell'alinea dell'art. 55 dello Statuto alla deliberazione degli articoli successivi, ed al voto definitivo e complessivo per mezzo di squittinio segreto, salvochè il Ministro dal quale fu presentata la proposta medesima dichiarerà l'intendimento di ritirarla, ovvero un Senatore domanderà che sia sospesa sovra essa ogni ulteriore deliberazione, il Senato vi consenta con voto per alzata e seduta.

In questo caso la proposta di sospensione potrà farsi anche a termine indefinito.

un ordine del giorno, dieci Senatori dimandino la divisione dei voti e lo squittinio segreto; quest'ultima forma è sempre obbligatoria per la votazione complessiva e finale di ogni legge.

Art. 53.

Quando la proposta di legge è compresa in un articolo solo, non suscettivo di divisione, non si fa luogo alla votazione per alzata e seduta, ma, chiusa la discussione, si procede senz'altro alla votazione per squittinio segreto.

Ove l'articolo sia suscettivo di divisione, o siano proposti emendamenti, si voterà per alzata e seduta sulle singole parti dell'articolo, e sui singoli emendamenti; poi si procederà alla votazione segreta come è detto nel paragrafo precedente.

Art. 54.

Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi.

Art. 55.

Quando in una proposta di legge compresa in più articoli fosse rigettato quello che ne rappresenta il concetto essenziale, sarà tuttavia proceduto, secondo il disposto dell'alinea dell'art. 55 dello Statuto, alla deliberazione degli articoli successivi, ed al voto definitivo e complessivo per mezzo di squittinio segreto, salvo che dietro dimanda di un Ministro o di un Senatore, il Senato deliberi di sospendere sovra essa ogni altra deliberazione. La sospensione potrà farsi anche a termine indefinito.

Art. 56.

Trattandosi di una proposta di legge già approvata dall'altro ramo del Parlamento, tutti i suoi articoli devono essere posti a partito, ancorchè la Giunta incaricata dell'esame ed il Ministro proponente consentissero nella soppressione di alcuno di essi.

Art. 48.

Quando un articolo presenta questioni complesse risolvibili in questioni semplici, la divisione è ammessa ogni volta che sia domandata, ed in questo caso si voterà da prima sovra ciascuna delle questioni semplici per cui fosse domandata, e successivamente sull'articolo in complesso.

Art. 49.

Il voto per alzata e seduta può consistere nella sola prova ovvero nella prova, e controprova.

Nella prova sono invitati ad alzarsi i Senatori che aderiscono alla proposta messa a partito.

Nella controprova sono chiamati ad alzarsi i Senatori che sono d'avviso contrario.

Tanto nell'una come nell'altra i Senatori che sorgono debbono rimanere in piedi pel tempo necessario a riconoscere il loro numero, anche quando siavi una evidente maggioranza.

Il voto è compiuto con la sola prova quando la maggioranza [ne risulta manifesta, e non sorge richiamo.

Si procede alla controprova quando il risultato della prova rimane dubbio, ovvero la controprova è domandata.

Il Presidente ed i Segretari decidono sul risultato della prova e della [controprova, che possono anche ripetersi. Se dopo questa ripetizione rimane alcun dubbio, si procede all'appello nominale ed allo squittinio segreto, oppure al voto per divisione.

Art. 50.

Identico al 59.

Art. 51.

Identico al 60.

Art. 57.

Quando un articolo presenta questioni complesse risolvibili in questioni semplici, la divisione è ammessa ogni volta che sia domandata, ed in questo caso si voterà da prima sovra ciascuna delle questioni semplici per le quali è chiesta, e successivamente sul complesso dell'articolo.

Art. 58.

Il voto per alzata e seduta può consistere nella sola prova, ovvero nella prova e controprova.

Nella prova sono invitati ad alzarsi i Senatori che non accettano la proposta messa a partito.

Nella controprova quelli che vi sono assenzienti.

Tanto nell'una come nell'altra, l'alzata deve durare tutto il tempo necessario a riconoscere il numero dei voti, anche quando vi sia una evidente maggioranza.

Se la proposta messa a partito non ha formato oggetto di discussione contraddittoria, il voto si compie colla sola prova.

In caso diverso, prima di pronunciare il risultato della votazione, il Presidente interpella il Senato se vuole la controprova.

Si procede sempre alla controprova quando il risultato della prova rimane dubbio, ovvero la controprova è dimandata.

Il Presidente ed i Segretari decidono sul risultato della prova e della controprova, che possono anche ripetersi; se dopo questa ripetizione rimane alcun dubbio, si procede allo squittinio segreto oppure alla divisione dei voti.

Proclamato regolarmente il voto, non è più ammessa la controprova.

Art. 59.

Non è permesso di parlare tra due prove di qualsiasi votazione, salvo per un richiamo al Regolamento relativo alla votazione medesima.

Art. 60.

Prima dello squittinio segreto o per divisione, quei Senatori che credessero doversi astenere dal votare, potranno farne la dichia-

Art. 52.

Quando la votazione deve farsi per divisione, il Presidente invita i Senatori che aderiscono alla proposta, a voler passare nella parte dell'Aula che sta alla sua destra, e quelli che sono d'avviso contrario a passare alla sinistra: i Segretari noverano gli uni e gli altri, e ne riferiscono al Presidente, il quale proclama il risultato della divisione.

Art. 53.

Identico al 62.

Art. 54.

Identico al 63.

razione, ed esporre brevemente i motivi della loro determinazione.

Tutti i presenti contano nel numero richiesto per la validità della deliberazione presa dalla maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 61.

Quando la votazione deve farsi per divisione di voti, uno dei Segretari fa l'appello nominale; i Senatori di mano in mano che sono chiamati dichiarano il loro voto per sì o per no, secondo che intendono votare in favore o contro della proposta; uno dei Segretari ed uno dei Questori tengono rispettivamente un elenco dei Senatori sul quale registrano i voti a fianco del nome di ciascuno. Terminato il primo appello si chiamano di nuovo i nomi di quei Senatori che non hanno risposto alla prima chiamata; e tosto si procede alla ricognizione del numero dei voti.

Art. 62.

Per lo squittinio segreto uno dei Segretari fa l'appello nominale; i Senatori di mano in mano che sono chiamati dichiarano la loro presenza, e ricevono ciascuno due pallottole, una bianca, l'altra nera: essi depongono quella o questa nell'urna che sta sulla tavola del Presidente, secondo che intendono votare in favore o contro della proposta che è stata messa a partito; depongono l'altra pallottola nell'urna di controllo, e ritornano tosto ai loro stalli.

Terminato l'appello, se ne può fare un secondo qualora sia domandato, e risulti che siano sopravvenuti Senatori che non abbiano ancor dato il voto. In questo secondo appello sono chiamati quelli soli che non hanno risposto al primo.

Terminata la votazione i Segretari noverano ostensibilmente i voti, separando le pallottole bianche dalle nere.

Art. 63.

Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti, la proposta s'intende reietta.

I voti deposti nelle urne sono verificati da tutti i Segretari presenti; il Presidente dopo

Art. 55.

Allorchè più proposte di legge sono relative a crediti supplementari o ad interessi particolari o locali, e non hanno dato luogo ad opposizione, esse sono messe a partito unitamente mediante un solo squittinio segreto, quando non sia chiesta la divisione.

Ove sorga opposizione rispetto ad una o più di queste leggi, si procede a squittinio segreto sovra ognuna di quelle che hanno dato luogo ad opposizione.

Art. 61.

Identico al 65.

Art. 62.

Le proposte di cui all'articolo precedente, quando non siano nel novero di quelle che a termini dell'articolo 19 sono di competenza della Commissione permanente di finanze, vengono rimandate agli Uffici, acciò si proceda in conformità degli articoli 15, 16 e 17, salvochè sulla proposta del Presidente o d'un Senatore il Senato determini che si segua l'andamento segnato dagli articoli 21, 22 e 23.

d'aver dichiarato il numero dei votanti, e quello dei voti affermativi e negativi, proclama il risultato dello squittinio coll'una o coll'altra di queste formole:

Il Senato approva.

Il Senato non approva.

Art. 64.

Allorchè più proposte di legge sono relative a crediti suppletivi o ad interessi particolari o locali e non hanno dato luogo a contraddizione, esse sono messe a partito unitamente, mediante un solo squittinio segreto, quando non sia chiesta la divisione.

Ove sorga contraddizione rispetto ad una o più di queste leggi, si procede a squittinio segreto sovra ognuna di quelle che diedero luogo a contraddizione.

CAPO V.

Della presentazione delle proposte di legge.

Art. 65.

Le proposte di legge presentate al Senato dai Ministri del Re e quelle che gli sono trasmesse dalla Camera dei Deputati, vengono in pubblica adunanza deposte sul banco del Presidente, il quale dà atto della presentazione o trasmissione di quelle, ed ordina che siano stampate e distribuite a ciascun Senatore insieme con le relazioni.

I documenti da cui fossero accompagnate saranno, a giudizio del Presidente, stampati e distribuiti unitamente alle proposizioni, ovvero deposti alla Segreteria e visibili a ciascun Senatore.

Il Senato può ordinare che delle proposte e dei documenti si faccia immediata lettura.

Art. 66.

Le proposte contemplate nell'articolo precedente, quando non siano di quelle per le quali è provvisto in modo speciale dal presente Regolamento, vengono mandate al Comitato cui appartengono per ragioni di materia, affinchè si proceda in conformità degli articoli 14 e seguenti, salvochè il Senato determini di affidarne l'esame direttamente ad una Commissione speciale.

Art. 63.

Quando da un Ministro del Re o da un Senatore viene fatta istanza acciò una proposta sia dichiarata di urgenza, il Presidente interroga il Senato, il quale ne delibera tosto per alzata e seduta.

Se il voto del Senato è favorevole, la proposta cui esso si riferisce può essere rimandata immediatamente all'esame degli Uffici o di una Commissione speciale.

Art. 68.

Identico.

Art. 69.

Ogni proposta di legge fatta da un Senatore in virtù dell'articolo 10 dello Statuto dovrà dal proponente essere estesa in iscritto, firmata e deposta sul banco del Presidente, il quale ne darà tosto avviso al Senato, senza far cenno dell'oggetto della proposta, e lo convocherà sollecitamente in conferenza degli Uffici riuniti.

Art. 70.

Letta e-sviluppata la proposta dall'autore di essa, la conferenza intraprende immediatamente o rimanda ad altra seduta segreta la discussione sulla convenienza ed opportunità di autorizzare la lettura della proposta in seduta pubblica: quest'autorizzazione vien messa a partito per squittinio segreto.

Se il numero dei voti favorevoli all'autorizzazione supera od eguaglia i due quinti dei votanti, essa si tiene per consentita, e la conferenza determina il giorno in cui la lettura deve aver luogo.

Per la validità delle deliberazioni della conferenza il numero dei Senatori presenti deve eguagliare almeno i tre quinti del numero voluto per la validità delle adunanze pubbliche.

Art. 67.

Quando da un Ministro o da un Senatore viene fatta istanza acciò una proposta sia dichiarata d'urgenza, il Presidente interroga il Senato il quale ne delibera tosto per alzata e seduta.

Se il voto del Senato è favorevole, la proposta si manda immediatamente all'esame del rispettivo Comitato o di una Commissione speciale.

Art. 68.

Le proposte di legge presentate dai Ministri del Re, poi da essi ritirate prima che siano state oggetto di deliberazione complessiva e definitiva, non possono nella stessa Sessione venire riprodotte neanche in virtù della iniziativa spettante ai membri del Senato, se non in forma di nuove proposte soggette a tutte le formalità per queste prescritte.

Art. 69.

Ogni proposta di legge fatta da un Senatore in virtù dell'art. 10 dello Statuto dovrà dal proponente essere distesa in iscritto, firmata e deposta sul Banco del Presidente, il quale ne darà tosto avviso al Senato, senza far cenno dell'oggetto della proposta, e la trasmetterà immediatamente alla Giunta speciale indicata nell'articolo 16.

Art. 70.

Sarà poscia convocata una conferenza generale dei Comitati riuniti sotto la presidenza del Presidente del Senato, nella quale conferenza sarà intesa la motivazione del proponente e la relazione della Giunta.

Ove il voto della Giunta sia favorevole all'autorizzazione della pubblica lettura della proposta, sarà ancora data la parola ad un solo Senatore che voglia oppugnarla. Se il voto della Giunta è contrario, avrà facoltà il proponente di replicare.

L'autorizzazione sarà quindi messa a partito immediatamente a squittinio segreto, ed ove la maggioranza risulti per l'affermativa, la conferenza determinerà il giorno in cui deve aver luogo la lettura.

Per la validità di questa deliberazione è necessaria la presenza di ventuno Senatore.

Art. 71.

Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba esser presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci Senatori.

Art. 72.

La proposta presa così in considerazione potrà, secondo che verrà dal Senato determinato, rimandarsi all'esame degli Uffici, ovvero di una Commissione da nominarsi in uno dei modi espressi nell'articolo 21. L'autore della proposta, quando non faccia parte della Commissione o dell'Ufficio Centrale incaricato di esaminarla e di riferirne, ha tuttavia diritto di assistere alle sue sedute e di prender parte alla discussione, ma senza voto deliberativo.

Pel preventivo esame, la pubblica discussione e la deliberazione della proposta si seguiranno le norme segnate nei capi quarto e quinto del presente Regolamento.

Art. 73.

Identico.

Art. 74.

Identico.

Art. 75.

Identico.

Art. 71.

Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se debba prendersi o no in considerazione, oppure rimandarsi a tempo indeterminato. La votazione sulla presa in considerazione si fa sempre per isquittinio segreto.

Art. 72.

La proposta presa in considerazione seguirà il corso ordinario delle altre proposte giusta gli articoli 14 e seguenti.

L'autore della proposta avrà sempre facoltà di intervenire e prendere parte alle discussioni sia del Comitato che della Giunta, senza che vi abbia voto deliberativo, se pure non è membro del Comitato o della Giunta.

Art. 73.

L'autore della proposta può sempre ritirarla, e così far cessare ogni discussione, finchè essa non è stata argomento di complessiva e definitiva deliberazione: ma se un altro Senatore la ripiglia con l'appoggio di quattro Colleghi, la discussione continua.

Art. 74.

Se una proposta di legge non sarà stata presa in considerazione, o sarà stata reietta dopo discussione, essa non potrà essere riprodotta nel corso della Sessione.

CAPO VI.

Delle interpellanze.

Art. 75.

Le interpellanze da Senatore a Senatore sono vietate.

Ogni Senatore che intende muovere interpellanze ai Ministri del Re, ne consegna al

Art. 76.

Identico.

Art. 77.

Identico.

Art. 78.

Identico.

Art. 79.

Delle petizioni pervenute alla Presidenza è data notizia al Senato nel modo indicato dall'art. 31 del presente Regolamento; esse vengono quindi trasmesse alla Commissione delle petizioni.

Quelle però che si riferiscono ad una propo-

Presidente la proposta per iscritto in principio, per quanto sia possibile, della seduta nella quale si desidera che il Senato sia consultato in proposito. Questo scritto indicherà sommariamente l'oggetto dell'interpellanza; il Presidente ne darà lettura in Senato.

Art. 76.

Il Senato, sentiti i Ministri del Re, determina per alzata e seduta e senza discussione, in qual giorno le interpellanze debbono aver luogo, oppure le rimanda a tempo indeterminato.

Fatte le interpellanze e chiusa la discussione cui avessero dato luogo, il Senato ritorna al suo ordine del giorno.

Art. 77.

Se le interpellanze seguite avranno fatto luogo alla presentazione d'uno o più ordini del giorno, si procederà pel voto sovra d'essi nel modo stabilito nell'articolo 41.

CAPO VII.

Delle petizioni.

Art. 78.

Le petizioni dirette al Senato debbono essere stese per iscritto e firmate dai petenti: esse vengono, nello stesso ordine in cui farono presentate, inscritte in un registro progressivo, con l'indicazione del numero d'ordine e della data di ciascuna petizione, del nome, cognome e domicilio del petente, dell'oggetto cui si riferisce e dei documenti dai quali fosse accompagnata.

Per le petizioni collettive, portanti un numero grande di firme, all'indicazione dei singoli nomi dei petenti, puossi nel registro sostituire un cenno complessivo del numero e della qualità di essi.

Art. 79.

Delle petizioni pervenute alla Presidenza è data notizia al Senato nel modo indicato dall'articolo 33.

Si trasmettono quindi alla Giunta delle petizioni; se però si riferiscono ad una proposta in corso di esame o di discussione, si trasmet-

sta di legge in corso di esame o di discussione sono direttamente trasmesse dal Presidente del Senato all'Ufficio Centrale od alla Commissione cui l'esame di quella proposta è stato affidato.

Art. 80.

Identico.

Art. 81.

Identico.

Art. 82.

Identico.

Art. 83.

Le petizioni verranno dalla Commissione divise in cinque categorie, cioè:

1. Petizioni anonime o delle quali non è accertata l'autenticità, ovvero che sono in opposizione con gli art. 57 e 58 dello Statuto;
2. Petizioni ingiuriose alla Religione, al Re, al Parlamento, od evidentemente contrarie allo Statuto, o sconvenienti per la forma;
3. Petizioni per cose estranee alla competenza del Parlamento, come domande d'impieghi, di sussidi e simili;
4. Petizioni contenenti richiami per oggetti di pubblico o di privato interesse che non siano

tono al rispettivo Comitato od alla Giunta, la quale nel riferire sulla proposta dà il suo avviso sul merito delle analoghe petizioni.

Art. 80.

Un elenco stampato estratto dal registro di cui all'articolo 78, e nel quale saranno contenute tutte le indicazioni in esso articolo menzionate, verrà distribuito a tutti i Senatori tre giorni almeno prima della seduta in cui potrà farsi luogo a relazione sulle petizioni in esso elenco comprese.

Le petizioni descritte in questo elenco, dopo tre giorni dalla distribuzione di esso, si tengono come tacitamente poste all'ordine del giorno, fino ad esaurimento dell'elenco medesimo.

Art. 81.

Ogni Senatore può prendere conoscenza delle petizioni presentate al Senato, rivolgendosi per tal fine al Presidente della Giunta cui vennero trasmesse.

Art. 82.

La Commissione delle petizioni riferisce sovra di esse, per quanto è possibile, nell'ordine stesso in cui vennero presentate ed iscritte nel registro di cui all'articolo 78. Se è domandata la priorità o l'urgenza in favore di una petizione, il Senato delibera per alzata e seduta senza discussione.

Art. 83.

Le petizioni verranno dalla Giunta divise in cinque categorie, cioè:

1. Petizioni anonime, o delle quali non è accertata l'autenticità, ovvero che sono in opposizione con gli articoli 57 e 58 dello Statuto;
2. Petizioni che offendono il sentimento religioso, il buon costume, il rispetto al Re, al Parlamento, o sono evidentemente contrarie allo Statuto, o sconvenienti per la forma;
3. Petizioni per cose estranee alla competenza del Parlamento, come domande d'impieghi, di sussidi o simili;
4. Petizioni contenenti richiami sopra og-

di diretta competenza dei Tribunali, e sui quali, al dir dei petenti, l'Amministrazione abbia ricusato o trascurato di provvedere o provveduto in modo contrario alle leggi;

5. Petizioni che contengono utili informazioni e suggerimenti, e che possano dar luogo ad un atto dell'iniziativa attribuita dallo Statuto ai membri del Parlamento, oppure a qualche provvedimento dell'Autorità amministrativa.

Art. 84.

In mancanza di prove legali, acciò la Commissione possa tenere per accertata l'autenticità di una petizione e la maggiore età del petente, dovrà verificarsi almeno una delle seguenti condizioni, cioè:

1. Che la petizione sia accompagnata dalle fedì di nascita dei petenti e dall'indicazione del loro abituale domicilio;

2. Che le firme dei petenti siano legalizzate dal Sindaco del comune del loro domicilio, il quale dichiara che essi sono giunti alla maggiore età;

3. Che la petizione sia presentata da un Senatore, il quale dichiara espressamente di avere conoscenza dell'essere dei petenti.

Nelle petizioni collettive non si terrà conto delle firme che non siano autenticate in uno dei modi suindicati.

Art. 85.

Identico.

getto di pubblico o di privato interesse, che non sia di diretta competenza dei tribunali e su quale, a dire dei petenti, l'Amministrazione abbia ricusato o trascurato di provvedere o provveduto in modo contrario alle leggi;

5. Petizioni che contengono utili informazioni e suggerimenti e che possano dar luogo ad un atto dell'iniziativa parlamentare, oppure a qualche provvedimento dell'Autorità amministrativa.

Art. 84.

In mancanza di prove legali acciò la Giunta possa tenere per accertata l'autenticità di una petizione e la maggiore età del petente dovrà verificarsi una delle seguenti condizioni, cioè:

1. Che la petizione sia accompagnata dalle fedì di nascita dei petenti, e dall'indicazione del loro abituale domicilio;

2. Che le firme dei petenti siano legalizzate dal Sindaco del comune del loro domicilio, il quale dichiara che essi son giunti alla maggiore età.

Nelle petizioni collettive si terrà conto soltanto delle firme che siano autenticate in uno dei modi suindicati.

La presentazione della petizione per parte di un Senatore che l'autentichi colla propria firma, terrà luogo dei predetti requisiti.

Art. 85.

Le petizioni della prima categoria di cui all'articolo 83, non danno luogo a relazione, ma ad una semplice indicazione del loro numero d'ordine e del motivo per cui non possono essere riferite.

In quelle della seconda e terza categoria il Relatore, limitandosi a farne conoscere la natura propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Per quelle della quarta categoria, qualora la Giunta le giudichi degne di essere prese in considerazione, essa ne propone al Senato il rinvio ad uno o più Ministri, svolgendo i motivi della sua proposta.

Finalmente per le petizioni della quinta categoria può proporsi il deposito negli Archivi del Senato, la trasmissione ad una Giunta od anche ad uno o più Ministri.

L'ordine del giorno può sempre essere pro-

Art. 86.

Soppresso. Le petizioni sulle quali non siasi potuto dal Senato statuire in una Sessione parlamentare, non saranno riprese nella Sessione seguente, salvochè vengano rinnovate.

Art. 89.

Essendo trasmesso al Senato il Decreto Reale di nomina di un Senatore, il Presidente designerà uno degli Uffici per turno, acciò esamini i titoli per la validità della nomina, verifichi se il nominato appartiene a quella tra le categorie espresse nell'art. 33 dello Statuto che sarà indicata nel Decreto di nomina e riferisca al Senato per mezzo di un Relatore eletto in conformità dell'art. 17.

Art. 90.

Quando nel Regio Decreto che nomina un Senatore non sia indicato a quale fra le categorie descritte nell'art. 33 dello Statuto sia da riputarsi appartenere, nè ciò sufficientemente risulti dai documenti dal medesimo presentati, l'Ufficio cui tocchi di esaminarne i titoli di eleggibilità, interpellerà il Ministro che ha controfirmato il Decreto per averne l'opportuna dichiarazione, acciò in conseguenza di questa possa esserne riferito al Senato.

Art. 91.

La relazione sulla validità della nomina di un Senatore non dovrà contenere nè giudizio, nè indicazione, nè allusione relativi ai meriti personali del nominato, salvochè nel R. Decreto egli venisse designato come appartenente alla categoria 20 dell'art. 33 dello Statuto.

Se la relazione di cui nell'art. 89 è favorevole e non dia luogo ad opposizione sulla validità dei titoli, il Senato pronunzia peralzata

posto sulle petizioni delle due ultime categorie, sia dalla Giunta, sia da qualunque Senatore, quando esse risultino prive di fondamento e di valore.

CAPO VIII.

Delle ammissioni di nuovi Senatori.

Art. 86.

I Decreti Reali di nomina di nuovi Senatori sono immediatamente trasmessi alla Giunta speciale di cui nel N. 3 dell'art. 16, affinchè esaminati i titoli per la validità della nomina, ne riferisca al Senato.

Art. 87.

Quando nel Regio Decreto che nomina un Senatore non sia indicato a quale fra le categorie descritte nell'art. 33 dello Statuto sia da riputarsi appartenere, per cura dell'Ufficio di Presidenza il Decreto è restituito al Ministro mittente, affinchè sia corredato della designazione ufficiale del titolo pel quale si fece luogo alla nomina.

Art. 88.

La relazione sulla validità della nomina di un Senatore non dovrà contenere nè giudizio, nè indicazione, nè allusione relativi ai meriti personali del nominato, salvochè nel Regio Decreto egli venisse designato come appartenente alla categoria 20 dell'articolo 33 dello Statuto.

Anche questa relazione dovrà essere stampata, distribuita e posta all'ordine del giorno come è prescritto negli art. 22 e 23.

e seduta; in caso contrario si procede al voto per isquittinio segreto.

Art. 92.

Riconosciuta dal Senato la validità dei titoli presentati e proclamato dal Presidente il nuovo Senatore, egli viene ammesso a prestare giuramento secondo la formola prescritta dall'articolo 49 dello Statuto; egli è introdotto nell'Aula da due Senatori a ciò delegati dal Presidente.

Se essa è affermativa, il Senato pronunzia per alzata e seduta, a meno che sia dimandato lo squittinio segreto; il quale sarà sempre necessario quando la conclusione della Giunta sia negativa, o sia stata oppugnata da qualche Senatore.

Art. 89.

Riconosciuta dal Senato la validità dei titoli presentati, il Presidente dichiara convalidata la nomina ed ammesso il nuovo Senatore a prestare giuramento.

Finchè però egli non abbia prestato il giuramento voluto dall'art. 49 dello Statuto, il Senatore eletto non è descritto nell'elenco dei Senatori e non gode di alcuna delle prerogative annesse all'esercizio delle funzioni senatorie.

Art. 90.

Quando il nuovo Senatore, di cui sia già stata convalidata la nomina, si presenta per la prestazione del giuramento, è introdotto nell'Aula da due Senatori a ciò delegati di volta in volta dal Presidente.

Dopo pronunciata la formola prescritta dall'art. 49 dello Statuto, il Presidente lo proclama Senatore del Regno.

CAPO IX.

Delle dispense, dei congedi e delle dimissioni.

Art. 91.

In principio di ogni Sessione, o periodo di Sessione, il Senato in conferenza privata determina l'ordine dei suoi lavori in guisa di agevolare per quanto è possibile alla massima parte dei suoi membri l'intervento alle tornate.

Art. 92.

Il Senato forma ogni anno in conferenza privata l'elenco dei Senatori che per ragione di pubblico servizio o di fisico impedimento si ritengono dispensati dall'intervenire alle tornate.

Sono descritti in tale elenco:

1. I Senatori funzionari del Governo che

Art. 93.

Tranne i casi di malattia e di assenza dalla sede del Parlamento per ragioni di pubblico servizio, nessun Senatore può mancare alle tornate senza averne dato avviso al Presidente, o se l'assenza debba oltrepassare tre sedute consecutive, senza aver chiesto un congedo al Senato.

Art. 94.

Le domande di congedo debbono farsi per iscritto ed essere dirette al Presidente; il Senato da lui consultato delibera per alzata e seduta. Non si concede congedo per un termine che oltrepassi un mese, ma questo può rinnovarsi finchè persistono le cause per le quali è stato concesso.

Si terrà dalla Segreteria un registro di tutti i congedi concessi dal Senato, non che di tutte le assenze.

per ragione del proprio ufficio devono risiedere fuori della capitale;

2. I Senatori che oltrepassano l'età di settantacinque anni compiuti;

3. I Senatori colpiti da permanente infermità per la quale sia notorio non potere essi intervenire al Senato.

L'Ufficio di Presidenza fa poi nell'elenco quelle aggiunte e cancellazioni di cui si verifici il caso nel corso dell'anno, ragguagliandone il Senato quando trovisi raccolto in conferenza privata.

Art. 93.

I Senatori che non trovansi iscritti nel predetto elenco non possono mancare all'adunanza senza essersene scusati con lettera diretta al Presidente.

Se l'assenza è limitata a soli tre giorni non sarà semplicemente dato cenno al Senato. Per una più lunga assenza sarà consultato il Senato, il quale delibera per alzata e seduta se vuole accordare il chiesto congedo.

La durata del congedo non si estenderà oltre il termine di tre mesi.

Si terrà dalla Segreteria un registro di tutti i congedi concessi dal Senato, non che di tutte le assenze.

Art. 94.

I nomi dei Senatori impediti come nell'articolo 92, e di quelli che sono in legittimo congedo non concorrono a formare il numero necessario per rendere valide le deliberazioni del Senato.

Art. 95.

Se avvenga che un Senatore senza essere legalmente dispensato secondo gli articoli precedenti siasi riconosciuto mancante alle sedute del Senato per più di tre mesi continui, con decreto del Presidente gli viene sospesa la distribuzione della *Gazzetta Ufficiale* e degli stampati parlamentari, non che la rinnovazione del libretto di circolazione sulle ferrovie.

Ogni mese sarà pubblicato nel foglio ufficiale l'elenco di quei Senatori i quali senza legittimo impedimento e senza congedo, si sono riconosciuti costantemente assenti nelle ultime quindici sedute.

Art. 95.

Occorrendo che un Senatore intenda rinunciare le sue funzioni, egli dichiarerà per iscritto la sua risoluzione al Presidente, il quale, comunicata tale dichiarazione al Senato, ne prenderà atto pubblicamente, indicando in pari tempo il numero di Senatori, la cui presenza, pel fatto della data dimissione, sarà necessario per la validità delle deliberazioni.

La medesima indicazione si dovrà dal Presidente in ogni caso di nuova ammissione o di annunzio di morte di un Senatore.

Art. 96.

Identico al 97.

Art. 59.

Se un Senatore turba l'ordine dell'Assemblea, il Presidente ve lo richiama per nome; s'egli ne appella, il Presidente consulta il Senato, il quale statuisce per alzata e seduta, senza discussione, sentito prima il Senatore che è stato richiamato all'ordine.

Se il richiamo all'ordine è confermato dal Senato se ne fa menzione nel processo verbale.

Art. 60.

Identico al 99.

Art. 96.

Occorrendo che un Senatore intenda rinunciare la carica, egli dichiarerà per iscritto la sua risoluzione al Presidente, il quale, comunicando tale dichiarazione al Senato, prenderà atto pubblicamente della seguita dimissione.

CAPO X.

Mantenimento dell'ordine interno ed esterno.

Art. 97.

L'autorità necessaria per provvedere al mantenimento dell'ordine sì interno che esterno per tuttociò che riguarda il Senato, è esercitata in nome di esso dal Presidente. Egli dà gli ordini alla guardia di servizio e concerta con le Autorità competenti le necessarie disposizioni.

Nell'adempimento di tale incombenza il Presidente è coadiuvato dai Questori.

Art. 98.

Se un Senatore turba l'ordine dell'Assemblea, il Presidente ve lo richiama per nome; s'egli ne appella, il Presidente consulta il Senato, il quale statuisce per alzata e seduta, senza discussione, sentito prima il Senatore che è stato richiamato all'ordine.

Se il richiamo all'ordine è confermato dal Senato, se ne fa menzione nel processo verbale.

Art. 99.

Qualora l'Assemblea si faccia tumultuosa e riescano vani i richiami del Presidente, egli dichiara che la seduta è sospesa, coprendosi il capo.

Se il tumulto continua tuttavia, il Presidente sospende la seduta per un'ora, durante la quale i Senatori si ritirano; trascorsa l'ora la seduta si riprende senz'altro avviso. Il Presidente può anche rimandarla ad altro giorno.

Art. 97.

Identico al 100.

Art. 98.

Identico al 101.

Art. 99.

Identico al 102.

Art. 100.

Identico al 103.

Art. 100.

Nessuna persona estranea al Senato può, sotto qualsiasi pretesto, introdursi nel recinto dove siedono i Senatori.

L'ammissione nelle gallerie è regolata dal Presidente e dai Questori con norme conformi a quanto viene dal Senato stabilito in massima.

Art. 101.

Le persone ammesse nelle gallerie debbono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.

Gli uscieri secondo che verrà loro imposto dal Presidente, faranno immediatamente uscire chiunque abbia turbato l'ordine; essi faranno sgombrare quelle gallerie che fossero dal Presidente indicate.

Il Senato decide per alzata o seduta, senza discussione, se le gallerie sgombrate debbano star chiuse pel rimanente della seduta.

Art. 102.

In caso di resistenza agli ordini del Presidente, o di oltraggio al Senato, o ad alcuno de'suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni, il Senato potrà ordinare che il colpevole sia immediatamente messo in arresto, per essere quindi tradotto innanzi alle Autorità competenti.

Quest'articolo, il precedente ed il primo paragrafo del 100 saranno affissi ad ogni ingresso ed all'interno d'ogni galleria.

CAPO XI.

Amministrazione e contabilità.

Art. 103.

L'amministrazione economica del Senato è affidata al Consiglio di Presidenza, e posta specialmente sotto la vigilanza dei Questori.

Questi sottopongono al preventivo esame del Consiglio di Presidenza, e rassegnano quindi alla Commissione di contabilità interna i conti degli esercizi consumati, ed i progetti dei bilanci degli esercizi a venire, accompagnando quelli e questi con una relazione scritta; fanno al Ministro delle Finanze, in nome del Consiglio,

Art. 101.

Identico al 104.

Art. 102.

La Commissione di contabilità interna, nominata com'è prescritto nell'art. 19, verifica ed appura tutti i conti, anche quelli degli esercizi anteriori non ancora regolati.

Esamina i progetti di bilancio per le spese del Senato, e rassegna gli uni e gli altri all'approvazione del Senato in seduta segreta, facendo sui medesimi una relazione in iscritto da annettersi al processo verbale dell'adunanza.

Art. 103.

Identico al 106.

Art. 104.

Il personale pel servizio interno del Senato si divide in quattro uffizi, cioè:

1. Segreteria, Revisione e Stampa;
2. Stenografia;
3. Biblioteca e Archivio;
4. Economato e Cassa.

I Capi di questi quattro uffizi sono nominati dal Senato in adunanza pubblica, a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta. Essi sono sempre revocabili nella stessa forma in cui furono eletti.

la domanda dei fondi occorrenti; spediscono i mandati di pagamento; propongono al Consiglio di Presidenza gli storni di fondi da una ad altra categoria del bilancio.

Art. 104.

Uno dei Senatori Segretari stende il verbale di ciascuna seduta del Consiglio di Presidenza, il quale vien firmato dal Presidente e da lui.

A questo verbale si annettono i documenti ai quali si riferiscono le deliberazioni prese dal Consiglio. Di quelle deliberazioni che portano spesa, si fa un estratto autentico da annettersi al corrispondente mandato.

Art. 105.

La Commissione di contabilità interna, nominata come è prescritto nell'articolo 16, verifica ed appura tutti i conti, anche quelli degli esercizi anteriori non ancora regolati.

Esamina i progetti di bilancio per le spese del Senato, e rassegna gli uni e gli altri all'approvazione del Senato in seduta segreta, facendo sui medesimi una relazione in iscritto da annettersi al processo verbale dell'adunanza.

Art. 106.

Nell'intervallo tra due Sessioni, od in tempo di proroga del Parlamento, i Questori danno tutte le disposizioni d'urgenza, che sarebbero di spettanza del Consiglio di Presidenza.

CAPO XII.

Degli impiegati ed inservienti.

Art. 107.

Il personale pel servizio interno del Senato si divide in quattro uffizi, cioè:

1. Segreteria, Revisione e Stampa;
2. Stenografia;
3. Biblioteca e Archivio;
4. Economato e Cassa.

I Capi di questi quattro uffizi sono nominati dal Senato in adunanza pubblica, a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta, sulla proposta dell'Ufficio di Presidenza. Essi sono sempre revocabili nella stessa forma in cui furono eletti. Tuttavia, nei casi d'urgenza, l'Ufficio di Presidenza li può sospendere riferendone poscia al Senato.

Art. 105.

Identico al 103.

Art. 106.

Identico al 109.

Art. 107.

Identico al 110.

Art. 108.

Una pianta organica approvata dal Senato fissa il numero, la qualità e gli assegnamenti degli impiegati da applicarsi a ciascuno dei quattro uffizi di cui all'articolo precedente, e degli inservienti.

I doveri degli uni e degli altri, in conformità con le massime generali stabilite nel presente Regolamento, sono determinati dall'Ufficio di Presidenza, con regolamenti speciali.

Art. 109.

La nomina, le promozioni e la destinazione degli impiegati non indicati nell'ultima parte dell'art. 107, e degli inservienti, spetta al Consiglio di Presidenza, sotto ai cui ordini sono posti tutti gli uffizi di cui all'articolo medesimo.

La Biblioteca e l'Archivio, l'Economato e la Cassa sono sotto la sovrintendenza dei Questori.

Alla Segreteria ed all'Ufficio stenografico sovrintendono durante le Sessioni del Senato due Senatori Segretari, di ciò specialmente incaricati dal Consiglio di Presidenza: nell'intervallo delle Sessioni, ed in tempo di proroga, i Questori.

Art. 110.

Il Segretario-Capo direttore degli uffizi di Segreteria compila sotto la sovrintendenza dei Senatori Segretari i processi verbali delle adunanze pubbliche.

Tiene il registro delle petizioni prescritto dall'articolo 78, e ne compila i sunti e gli elenchi, a tenore degli articoli 33 e 80.

Scrive le lettere da firmarsi dal Presidente in nome del Senato, o del Consiglio di Presidenza, e stende generalmente tutte le scritture che occorrono pel servizio del Senato.

Sovrintende alle stampe occorrenti per l'amministrazione ed il servizio interno; provvede alla spedizione delle lettere di convocazione per le adunanze del Senato, dei Comitati, delle Giunte e delle Deputazioni; e fa eseguire tutte le distribuzioni dei progetti di legge e dei relativi documenti, ed altre che vengono ordinate.

Egli ha insomma, sotto la dipendenza dei Senatori Segretari, la direzione di tutto il servizio di Segreteria e risponde quindi del buon andamento del medesimo.

Art. 108.

Identico al 111.

Art. 109.

Identico al 112.

Art. 110.

Identico al 113.

Esso è pure Segretario della Questura, ed in tale qualità è incaricato della corrispondenza d'ufficio, spedisce i mandati, compila i rendiconti delle spese ed i progetti di bilancio, stende i contratti per provviste nell'interesse del Senato, e disimpegna le altre incombenze designate dal Regolamento di contabilità interna, il tutto sotto la direzione dei Questori.

In tutte queste incombenze il Segretario-Capo è sussidiato dal Segretario.

Art. 111.

Il Bibliotecario archivista ordina e custodisce i libri ed i giornali appartenenti al Senato, ne compila il catalogo, che tiene sempre compiuto con l'aggiunta di annui supplementi, che vengono stampati e distribuiti a tutti i Senatori. Propone ai Questori l'acquisto di nuovi libri.

Ha altresì la custodia dell'Archivio del Senato ed il deposito della corrispondenza d'ufficio esaurita, non che di tutti gli atti, leggi, emendamenti, petizioni e proposte d'ogni genere che gli vengono consegnate dopo il termine della Sessione.

Art. 112.

Il Capo dell'Ufficio stenografico dirige il servizio della stenografia, e risponde dell'esattezza dei lavori stenografici nel riferire sì l'ordine delle discussioni, che il tenore dei discorsi.

Nell'intervallo delle Sessioni esercita gli stenografi ed ammaestra gli allievi stenografi nell'arte stenografica.

Art. 113.

I revisori oltre alla revisione parziale delle singole cartelle stenografiche, ed a quella del loro complesso, sono incaricati della correzione delle bozze di stampa dei rendiconti e rispondono dell'esattezza dei medesimi.

Essi fanno parte dell'ufficio di Segreteria, e devono perciò disimpegnare quelle incombenze che loro vengono affidate specialmente nell'intervallo delle Sessioni (1) e nelle proroghe del Senato.

(1) Le parole, e nelle proroghe del Senato, sono aggiunte al testo identico del corrispondente art. 110.

Art. 111.

Identico al 114.

Art. 112.

Identico al 115.

Art. 114.

All'Economo cassiere è affidata la custodia della Cassa del Senato; a lui spetta di eseguire tutte le spese regolarmente autorizzate e di tenere i registri di contabilità interna; egli provvede sotto la sovrintendenza de' Questori allo scaldamento, all'illuminazione ed alla pulitezza dei locali, all'acquisto ed al mantenimento dei mobili, all'acquisto degli oggetti di cancelleria, all'esecuzione degli ordini relativi al processo delle solenni funzioni ed alla provvista e conservazione del vestiario degli intervenienti, i quali sono posti sotto la sua speciale dipendenza.

L'Economo nella sua qualità di contabile è tenuto a prestare la malleveria che viene determinata dal Consiglio di Presidenza.

CAPO XIII.

Disposizioni generali.

Art. 115.

Il presente Regolamento sarà in vigore dal...

Art. 116.

Un Regolamento speciale determina il modo con cui il Senato procede come Alta Corte di Giustizia.

ALLEGATO II.

SENATO DEL REGNO

(Sessione 1880)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

nominata dal Presidente per deliberazione del Senato del 20 luglio 1880

COMPOSTA DEI SENATORI

CARACCILO DI BELLA, DURANDO, GHIGLIERI, GIOVANOLA, TORELLI, TROMBETTA e MANFRIN, *Relatore*

E INCARICATA DI RIPERIRE SULLE

Riforme occorrenti al Regolamento interno del Senato

SIGNORI SENATORI. — Gli interni ordinamenti che governano un'Assemblea politica, costituiscono una parte essenziale della legislazione di un paese. Scrittori germanici o latini finora non se ne occuparono molto a differenza degli Anglo-Sassoni la di cui bibliografia novera degli importantissimi trattati di procedura parlamentare, come sono gli scritti del Blackstone, del Bentham, dell'Hatsell, del May, ecc.

Il diverso concetto e la maggiore importanza che danno gl'Inglesi alle forme parlamentari, in confronto degli scrittori continentali, è un fatto che impressiona lo studioso e racchiude probabilmente uno dei motivi dai quali procedette lo sviluppo degli ordini rappresentativi nelle isole britanniche. Gli scrittori del continente le considerano semplici forme regolamentari. Gli Anglo-Sassoni invece, che non hanno di esse regolamenti scritti, le tengono in assai più elevata considerazione, e perfino i nomi di cui intestano i loro scritti lo dimostrano; infatti il Bentham denomina il suo lavoro *Tattica*, altri la chiamano *Giurisprudenza pratica*, ed altri ancora *Codice di procedura parlamentare*. Sono forme, è vero, ma queste

semplici forme, si elevano a questioni di principi perchè decidono della sostanza. Nè fu verità ignorata dalle razze latine poichè leggesi in un discorso di Et. Dumont che precede il trattato del Bentham: « Se potessimo esattamente tracciare la storia di molte Assemblies politiche, noi vedremmo l'una essersi mantenuta con efficacia, e l'altra isterilire o distruggersi per la sola differenza dei rispettivi modi di deliberare e di agire ».

Gli antichi Stati generali di Francia si mantennero deboli ed impotenti perchè non seppero mai accordarsi nel dare a lor medesimi una buona disciplina. Troppo ligi talvolta a viete forme, ne conseguivano disordini o per l'ostinazione nel volerle immutabili, o per subitanei provvedimenti diretti ad ovviare alla loro inefficacia. Laonde frequenti dissidi che accresceano gli attriti dei diversi interessi, nè durò fatica il despotismo ad annullare queste Assemblies perchè già da lor medesime si avevano uccise.

Così la Polonia deve per molta parte la rovina alle scorrette forme delle sue Assemblies di cui profittarono gli spogliatori.

Lo stesso fatto vedesi ripetuto nelle Assemblies ecclesiastiche le quali non ebbero forme parlamentari accettate costantemente, per cui il principio di autorità vinse quello di rappresentanza.

Nè gli esempi verrebbero meno, se questo fosse l'argomento di cui la vostra Commissione dovesse occuparsi.

« Assicurare la libertà di tutti i suoi membri, dice un autore politico, disporre le questioni in un ordine conveniente, perseverare nelle intraprese, fare una giusta parte alle minoranze, sono i precipui obbiettivi degli ordinamenti interni di un'Assemblea legislativa. È importantissimo - soggiunge il Dumont - che ogni Assemblea politica vigili per preservarsi da tre grandi mali che sempre tentano invaderla: la precipitazione nel votare e discutere le leggi, la violenza delle maggioranze, e gli arcani motivi per approvare o disapprovare una legge. Due grandi nemici stanno perpetuamente alle sue porte, l'oligarchia e l'anarchia. Nella prima più facilmente cadono i Corpi conservatori, nella seconda le Assemblies popolari. Circondate da tanti e sì svariati pericoli interni, quali

« sono i mezzi di difesa? Non altri che corretti
« sistemi di procedura, questi soli possono dare
« salvezza imponendo la necessità di non de-
« viare dallo scopo della istituzione ».

La difficoltà maggiore per gli ordini parla-
mentari, è quella medesima di ogni ordina-
mento legislativo che importa sia saldo e co-
stante e nel tempo stesso abbia a mutare se-
condo le esigenze evolutive che governano il
mondo.

Il Buckle nella sua encomiata opera sulla civiltà
inglese, osserva non esservi legge, per buona
ed utile sia stata al tempo della promulga-
zione, la quale nella sua integrità siasi man-
tenuta efficace oltre un secolo. Lo stesso diritto
romano ha subito questa legge e le parti che
oggi si citano concernono non le leggi, ma i
principi che le informano, i quali, sebbene con
differenti modalità, valsero prima dei Romani
ed egualmente saranno guida alla più lontana
posterità.

Questo bisogno di mutare fece dire ad un
eminente scrittore, essere le riforme non tanto
una cosa nuova, quanto una abrogazione del
vecchio. Così l'umanità spogliasi degli indu-
menti che impediscono il suo cammino, ed
altri ne veste più atti per più speditamente
percorrere la via della civiltà.

Il miglior sistema di mantenere saldezza
agli ordinamenti e non venir meno alle leggi
evolutive, è quello di procedere alle mutazioni
non rifacendo ogni cosa da capo, come qual-
che popolo con poco felice prova va tentando,
ma col ritoccare ciò che già esiste. In tal guisa
rimangono intatti i principi informatori, non
le forme, adattandole alle mutabili esigenze
di tempo o di luogo.

Fu sulla stregua di queste considerazioni che
la vostra Commissione esaminando il quesito
postole innanzi dalla deliberazione del Senato,
approvava la massima di procedere all'esame
del Regolamento interno assieme alle modifi-
cazioni proposte dagli onorevoli Senatori e di
riferirne all'Assemblea. In tal guisa l'interno
Regolamento del Senato rimanendo nel suo
complesso il medesimo, continua ad avere l'au-
torità ed il prestigio che ritrae dall'essere il
primo ed il solo Regolamento che ebbe que-
sto Consesso dal giorno memorando della sua
istituzione, e per i ritocchi introdottivi viene

a rispondere ai bisogni risultanti dai mutamenti avvenuti in questa onorevole Assemblea.

Il Senato italiano con la sua deliberazione dimostrò maggiore accortezza del Parlamento francese del 1835.

Le consuetudini nei sedici anni che durò la restaurazione borbonica avevano introdotto in quel Parlamento alcune norme, segnatamente nelle votazioni, male armonizzanti con la libertà, le quali si mantennero anche dopo la rivoluzione del 1830.

Da alcuni membri venne fatta mozione di rivedere e coordinare il Regolamento interno secondo lo spirito delle istituzioni. Se non che una maggioranza s'oppose, adducendo essere oltre venti anni che il Parlamento francese così si governava, ma l'opposizione fu a sua volta sconfitta alcun tempo dopo, ma troppo tardi, perchè le migliorie apportassero i frutti.

Così una volta di più si avverò il detto di Lord Canning, il maestro di Lord Palmerston, detto tanto più memorabile, che non fu persona desiderosa di novità, ma uno dei più rigidi *leaders* del partito *tory*.

« Coloro - disse Canning - che resistono ad un progresso perchè è una innovazione, rischiano di essere obbligati d'accettare l'innovazione quando ha cessato di essere un progresso ».

Nella dinamica delle cose umane il partito conservatore ha la sua parte provvidenziale, perchè raffrena le disordinate o troppo rapide mutazioni; anche nel conservare però havvi bisogno di ritegno e di moderazione come per la parte opposta, poichè altrimenti si cade in un altro estremo egualmente esiziale alla esistenza di uno Stato o di una Assemblea, e sarebbe il caso di ripetere con Louis Blanc: « Quello che è certo si è, che sono dei conservatori male ispirati coloro che stimano poter aggiornare la soddisfazione di un debito, quando il creditore che ne chiede il pagamento è la voce dell'universale ».

La vostra Commissione, nella seduta del 26 febbraio, deliberò di prendere dapprima in esame le proposte fatte per iniziativa senatoriale, secondo l'ordine in cui vennero presentate, e di compiere quindi il suo mandato esaminando l'intero regolamento.

La prima proposta per l'ordine di data è

Proposta del Senatore Torelli.

quella del Senatore Torelli che si esprime per l'aumento di due Segretari di Presidenza portando così il loro numero a sei. I motivi addotti dal proponente e la ragionevolezza dei medesimi; l'opportunità di aumentare i membri dell'Ufficio di Presidenza per l'accresciuto numero dei componenti l'Assemblea; il soverchio carico che ne deriva ai segretari attuali, dovendo, infra l'altre cose, per l'art. 7 del Regolamento, *due essere presenti ad ogni seduta del Senato*, convinsero la vostra Commissione intorno la bontà del provvedimento e ad unanimità deliberò, che il numero dei Segretari da quattro sia portato a sei.

L'art. 3 del Regolamento del Senato verrebbe quindi modificato, ed all'alinea dove dice: *il Senato procede quindi immediatamente alla nomina di quattro Segretari* dovrà dirsi di *sei Segretari*.

In conseguenza di detta modificazione dovrà parimenti essere portato a sei il numero dei Senatori juniori che, in forza dello stesso articolo 3, il Presidente chiama in via provvisoria a fungere da Segretari.

Viene seconda, per ordine di data, la proposta del Senatore Manfrin, la quale è così concepita: « che il voto per divisione, di cui parla l'art. 63 dello Statuto, sia fatto in modo da accertare il nome e il numero dei votanti ».

L'art. 63 così si esprime: « Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per squittinio segreto ».

Saviamente lo Statuto dispone rispetto al principio e lascia libere le modalità. Con questa disposizione sancì il principio del voto pubblico, il quale venne dalla Camera elettiva estrinsecato con l'appello nominale, mentre il Senato mantenne una divisione come era in uso oltre un quarto di secolo addietro nella Camera dei Lords in Inghilterra.

Non è qui il caso di ragionare del voto pubblico o segreto, perchè lo Statuto, come ognuno conosce, sancisce il voto pubblico, senonchè nel modo in cui avvengono le votazioni in Senato, risulta un metodo misto che tiene del pubblico e del segreto. Del primo, perchè ogni individuo presente alla seduta può vedere in qual modo vota un Senatore; del

Proposta del Senatore Manfrin.

secondo, perchè non vi è maniera di accertare il nome e il numero dei votanti, quindi per i non presenti si hanno i medesimi risultati di un voto segreto.

La vostra Commissione, prima di procedere ad una decisione intorno l'argomento, volle esaminare quali sieno i metodi attualmente usati nei Parlamenti europei, e principalmente dai Senati dei diversi Stati del mondo civile.

Il ragionare intorno ai migliori metodi di votazione è una questione vecchia quanto il mondo, e se talvolta in qualche sua parte ci sembra nuova, è soltanto perchè non fu ripresa da molto tempo.

Vi sono tracce di simili ragionamenti prima che Solone leggesse l'Attica e rimontando ancora più in su ne troviamo indizi fra gli antichi Ebrei e gli Egizi. La pubblicità nel voto fu sempre indizio di liberali ordinamenti, e la segretezza di tirannia, sia che venisse dall'alto o che giungesse dal basso.

I.

Assemblee antiche.

Esaminando i metodi dell'Areopago ateniese, il più antico Consesso di quella celeberrima città, non istituito da Solone, come qualche storico indica, ma soltanto da Solone riformato, esaminando siffatti metodi di votazione, si deve ripetere l'antico motto *nil sub sole novi*.

Modo di votare del Senato ateniese.

I giudici dell'Areopago ateniese infatti votavano allo stesso modo nel quale i moderni Parlamenti votano per scrutinio segreto. Dopo di avere ascoltate ambe le parti, i giudici davano il voto servendosi di pietruzze bianche e nere che deponevano in due urne, l'una di rame chiamata di assoluzione, l'altra di legno detta di morte.

I votanti, come assecura un'antica canzone di autore ignoto, quando si erano appressati alle urne protendevano ambo le mani chiuse, innalzandole un po' verso il cielo per chiamare gl'Iddii in testimonianza che il loro voto partiva da una corretta coscienza: fu da ciò, dicono vecchi autori, che ebbe origine l'abitudine di protendere nei giuramenti la mano. Quando il Senatore ateniese avea stese le mani, deponeva contemporaneamente nelle due urne le pietruzze, le quali variavano di colore secondo che intendeva il votante di assolvere o di condannare, precisamente come si pratica oggidì

negli scrutini segreti. Le pietre bianche e nere di ciascuna urna e il numero dei votanti servivano di controllo. Oreste, colpevole di parricidio per avere ucciso Clitennestra sua madre, fu giudicato dall'Areopago. I suffragi pro e contro essendo stati trovati pari, uno dei giudici propose di aggiungervi un voto favorevole in nome della dea Atene, il che poi fu fatto a favore di tutti i colpevoli, consuetudine che continua tuttavia nella moderna Europa, e durerà probabilmente fino a che vi saranno giudizi nel mondo civile.

Presso i Greci erano egualmente usate le votazioni per schede. In Atene usavansi dei pezzi di pietra (*psephi*) o di metallo (*sponduli*). Quelli forati nel centro, o di color nero, significavano condanna; i bianchi, o non forati, assoluzione. Avea pur luogo l'iscrizione di nome e la sola differenza con i tempi moderni era che questi nomi, in luogo di essere scritti colla penna sulla carta tracciavansi con uno stilo su d'un coccio. Così nei governi liberali antichi venivano assunti ai pubblici uffici i candidati; così le sospettose democrazie condannavano all'ostracismo od alla morte i cittadini ritenuti desiderosi di supremazia.

Del tutto diverso dai sistemi dell'Areopago ateniese erano i metodi di votazione usati dalle Assemblee dei sacerdoti egizi. In esse il voto era verbale e l'Assemblea tenuta a porte chiuse, mentre in Atene il voto era segreto e le sedute pubbliche. I sacerdoti egizi, da quanto risulta, segretissime teneano le loro deliberazioni e nei periodi posteriori perfino le adunanze.

Delle Assemblee egizie che esistettero nei 18 mila anni che durò il governo teocratico e monoteistico, prima delle 34 dinastie laicali, assai poco la scienza poté rilevare. Sonovi tuttavia dei dati che fanno ragionevolmente ritenere il voto fosse pubblico. La più antica nozione su tale proposito è quella che concerne il Tribunale supremo dell'Amenti. Questo Tribunale, che i dogmi diceano composto di 42 membri, presieduto da Osiride, il capo della trinità composta da Iside, Osiride ed Horo, giudicava sulla immortalità delle anime. Il modo di votazione apparisce fosse l'alzare ambedue le mani e le

Votazioni presso altri popoli.

braccia fino al gomito come scorgesi in molte antichissime figure.

Siffatto atteggiamento, significò consenso, ed in seguito lieto pronostico e felice augurio. L'atteggiamento delle figure etrusche di poco diverso dalle egizie, viene interpretato come eguale metodo di votare anche presso cotesta civiltà preistorica, e conforterebbe l'assunto di quella scuola egittologa che sostiene essere stata la civiltà egizia una importazione di un ramo della razza ariana, e non uno sviluppo della stirpe etiopica: quindi anche da ciò verrebbe confermata l'esistenza di Assemblee e di votazioni nell'antichissimo Egitto.

Sulle basi del voto egizio si ordinò il Senato ebraico, la di cui origine si perde nell'epoca della dimora di quel popolo nelle regioni africane. Il Sinedrio era un'Assemblea di anziani, che fu poi, come Solone fece dell'Areopago, riordinata da Mosè, secondo accertano le dottrine ebraiche. Componevasi questo Senato di 72 membri, con ampia giurisdizione e supremazia sui Sinedri locali esistenti in ogni provincia.

Senato ebraico.

Un trattato intorno al Sinedrio israelitico, tradotto dall'ebraico da Blasio Ugolino, che trovasi unitamente al testo ebraico nel volume XXV, pag. 538, del *Thesaurus antiquitatum sacrarum*, descrive i sistemi di votazione di questo Senato. « *Non legimus nisi de tempore* » « *negotiationis; ut quando fuerit absolutum judicium, si doceat innocentiam repetitur judicium; et si docet reatum: est oppositio: Postridie mane conveniunt. Qui absolvit dicit: Ego absolvo, et ego absolvo in loco meo; et qui condemnat dicit: Ego condemno in loco meo. Qui docet reatum, poterit docere innocentiam, ut qui docet innocentiam non poterit iterum docere reatum* ».

I voti venivano raccolti ed accertati nel seguente modo: « *Duo scribae judicium stabant coram illis, alter ad dextram et alter ad sinistram et scribant verba absolventium, verba condemnantium; concedatur; verba condemnantius; postridie si videant aliam rationem, et velint poterant facere pernoctare judicium: at verba absolventium qua de a causa? non ea de causa quod viderint aliam rationem ad condemnandum, etc.* »

Secondo la medesima raccolta di antichità sacre, spettava al Gran Sacerdote di presiedere

il Sinedrio; e, chiusa la causa, interrogava gli astanti con la formula corrispondente alla frase latina: *quid vobis videtur?*

Anche prima dell'occupazione romana questo Congresso perdette autorità per l'oligarchia che vi si era introdotta, e gli scorretti modi di votazione che la tirannide dei pochi manteneva. Il voto verbale era divenuto un voto tumultuario che il presidente accoglieva dai suoi aderenti.

In questo caso pure le disordinate forme rovinarono il Senato ebraico, il quale sebbene lasciato con la maggior parte delle sue attribuzioni dalla dominazione romana, scade in guisa che il popolo ai giudici suoi anteponeva i tribunali dei conquistatori.

Con i Romani cominciano propriamente i metodi di votazione che comprendono diverse modalità. Così nei Comizi trovansi il voto per scrutinio ed in Senato il voto verbale e pubblico.

È noto come a Roma lo scrutinio fosse introdotto nei Comizi dalle leggi tabellarie, delle quali la legge Gabiana tratta delle elezioni dei magistrati, la Cassia dei giudizi del popolo, la Papiria dell'accettazione o revocazione delle leggi.

Anche le modalità dello scrutinio variavano secondo l'argomento, o per dare maggiore solennità alla votazione, ovvero per accertare il numero dei votanti.

Nelle elezioni dei magistrati, i cittadini raccolti in Comizio presentavano la loro scheda nell'uscire dal recinto od anche pronunziavano soltanto il nome del candidato preferito. Se invece doveasi procedere alla pubblicazione di una legge, ovvero trattavasi di condanna capitale, contro la quale l'imputato si fosse appellato al popolo, procedevansi con maggiore cautela, come accertano diversi autori. Controllavansi in questi casi i votanti o si facevano passare ad uno ad uno sopra un'assicella, nel mezzo della quale vi erano le ceste per deporre i voti. Le tavole sulle quali passavano i votanti si chiamavano ponti. Gli incaricati di fare questi ponti e di sorvegliare la votazione erano i ministri del culto e da *Pontem facere* furono detti pontefici.

Ad ogni cittadino davansi due tavolette,

Sistemi di votazione nel Senato romano.

una per approvare la proposta, l'altra per rifiutarla. Nella tavoletta per il sì, vi erano le lettere *U. R.* equivalenti alle parole *uti rogas*, vale a dire, come chiede, come propone l'arringatore. Nella tavoletta per il no, eravi la lettera *A* iniziale della parola *antiquo*, che originariamente significava essere ligi al sistema antico e rifiutare quindi ogni novità. In seguito fu intesa in senso di negazione assoluta.

I voti per rappresentanza e per procura erano egualmente noti ai Romani. Le colonie infatti e gli abitanti dei paesi ammessi alla cittadinanza romana inviavano i loro deputati ai Comizi.

Fu egualmente usato il sistema di inviare schede sigillate come qualche moderno disegno di legge propose quasi cosa nuova. Augusto poco soddisfatto (da quanto pare) dell'invio di rappresentanti alla capitale, ordinò che i voti dei cittadini lontani fossero inviati con schede sigillate raccolte dai magistrati locali. Così aveasi il voto diretto nelle leggi, senza rappresentanze, ultima parola della democrazia dalla quale sorse l'impero romano.

Nel Senato primeggiava il voto verbale e pubblico. Talvolta però usavansi pure le polizze scritte o schede come nei Parlamenti moderni, quando trattavasi di persone. Il voto pubblico facevasi in tre modi: Il primo con una formula verbale press' a poco eguale a quella usata nei Concili chiesastici e dal Parlamento inglese. Il secondo con l'alzata e seduta che generalmente mutavasi nell'alzare la mano, antico modo di votazione molto popolare presso i Romani che lo adoperavano nei teatri e nei circhi; anzi col tempo avea ricevuto un perfezionamento perchè, come è noto, il diverso atteggiamento della mano indicava il sì ed il no, ed i feriti nel circo, venivano salvati od uccisi. Il terzo modo di votazione pubblica è il voto per divisione, il quale apparisce per la prima volta nel Senato romano quantunque debba essere assai più antico di Roma.

La procedura nelle votazioni presso il Senato romano subì, secondo i casi ed i tempi, delle variazioni; alcune parti però rimasero invariabili.

Spettava al Console l'espore gli affari che erano da trattarsi, poscia fu ufficio del Principe che segnatamente nel primo periodo dell'impero era quasi sempre Console. Leggesi infatti nel

libro 4° delle Istorie di Tacito: *cum perrogarent sententias consules*. Esposto l'affare, se non aprivasi una discussione, o non veniva rimessa ad un altro giorno, sotto pretesto di bene ponderarlo, ma in realtà molte volte per apparecchiare le arringhe, il Console interrogava alcuni dei principali intorno al loro avviso.

Questa non era la votazione; nè lo interrogare faceasi con ordine, ma secondo il beneplacito del Console. Forse in certi casi era un modo di dare una buona piega agli affari, perchè se il Console faceva una proposta, non avrà certo interrogati coloro che presumibilmente l'avversavano. Era forse anche un modo di abbreviare le discussioni, essendo gli interrogati fra i principali, coloro cioè, che con voce inglese attualmente denominiamo i *Leaders*. Venivano principalmente richiesti coloro che aveano coperte cospicue cariche, e se era in fin d'anno, interpellavansi prima di tutti i Consoli designati per l'anno prossimo. Queste domande parziali faceansi senz'ordine di anzianità o di grado, e pare fossero usate soltanto negli affari importanti. Leggesi infatti in Svetonio: *Sententias de majore negotio non more atque ordine, sed prout libuisset perrogabat*.

Nessun Senatore in queste occasioni potea esprimere il suo voto prima degli altri. I soli tribuni della plebe aveano diritto di fare le loro dichiarazioni, come aveano pure facoltà di opporsi alle deliberazioni.

Tanto nelle leggi che nei decreti, dice lo Steph. Antoni Marcelli: *De stilo inscriptionum Latinarum*, lib. I, pag. 295, il nome del primo degli interrogati veniva generalmente trascritto:

... *Ut in legibus qui primus scribisset, ita in « decretis qui primus censuisset: Exemplum « in venies apud Donium. Primus censuit C. « Lucretius Helvianus ».*

Secondo Cicerone, le formule usate dai Consoli per invitare alle votazioni erano: *Quid fieri placet?* ovvero: *Qui vobis videtur?*

Giovenale ne indica un'altra che può rappresentare una modificazione venuta poi: *Quid censes?*

Quando i voti erano dubbi o l'argomento importante, ovvero intendesi fare una ovazione ad un oratore, circostanza verificatasi principalmente nel periodo della libertà morente, i Senatori si levavano e raggruppavansi, sia attorno

a colui che avea fatta una proposta, sia ad altro che l'avesse combattuta.

Così il Senato dividevasi in due schiere, ed avveniva il già notato voto per divisione.

Era un modo molto usato negli ultimi tempi del Senato romano. I Senatori che non parlavano mai e votavano soltanto, si denominavano *pedantes* dal passaggio che facevano per andare dal loro posto al luogo dove sedeva l'oratore alla cui opinione accedeano.

Il caso di una divisione è raccontato nelle lettere di Plinio, lib. VIII, pag. 376. Trattavasi di una sentenza. Alcuni opinavano per la morte, altri per il rilegamento, ed altri infine per la assoluzione. Ebbe luogo una divisione; i Senatori invece di dividersi in due schiere, si raggrupparono in tre, se non che coloro che opinavano per la morte, vedendo come separandosi dagli altri che voleano l'esilio, davano la vittoria a coloro che propugnavano l'assoluzione, accesero ai proponenti il rilegamento e vinsero il partito. *Quemadmodum obtinui?* scrive Plinio, *Is qui ultimum supplicium sumendum esse censebat, nescio an jure, certe equitate, postulationis mee victus, ommissa sententia sua accessit releganti.*

Il voto verbale con una formula di assentimento o di diniego corrispondeva talvolta ad un vero e proprio appello nominale, perchè veniva ad uno ad uno interrogato ciascun Senatore.

Difatti si legge in Tito Livio, 29, 19: *Perrogari eo diae sententiae, non potuerunt*, e soggiungono i glossatori: *omnium sententiae usque ad ultimum Senatorem*. In qualche caso importante, i deliberanti premettevano alla votazione il giuramento.

Il Senato romano teneva principalmente al voto pubblico e lo considerava una guarentigia di libertà, ed il popolo romano dava una grande importanza a queste forme che furono per lungo tempo mantenute anche dagli imperatori.

Leggesi nel libro primo degli annali di Tacito, che Marcello, pretore in Bythinia, fu accusato in Senato di lesa maestà. Tiberio all'udire le accuse montò in grande collera, e rotta la abituale taciturnità, esclamò che volea egli pure esser giudice in quella causa, e volea farlo in pubblico e con giuramento: *se quoque in ea causa laturum sententiam PALAM ET JURATUM*. La qual cosa avrebbe obbligato gli altri ad adottare la medesima solennità di voto.

A questo punto l'autore degli annali esclama: *Manebant etiam tum vestigia morientis libertatis!*

È un mesto saluto alla morente libertà e alla schiera delle garanzie che a guisa di sacra legione seco conduce.

Come di leggieri si può desumere dal sin qui detto, il Senato romano aveva in suo potere tutti i possibili e conosciuti modi di votazione; voleva averli tutti a sua disposizione quale immagine della grande sua autorità e potenza e come modo di meglio esercitarla. Così quell'alto Consesso fu il più insigne del mondo.

Un'Assemblea sovrana, dice un esimio scrittore di cose politiche, non può, non deve limitare a sè stessa i modi di deliberare, perchè limiterebbe per suo stesso volere a sè medesima l'ampiezza dei poteri che le leggi le concedono.

Soltanto una cosa importa diligentemente curare, che i diversi procedimenti siano regolati in modo che non possano cagionare disordini; ma nessuno potrà mai ammettere che un'Assemblea legislativa per un teorico timore di disordini vieti a sè stessa taluno dei metodi di votazione corretti e generalmente ammessi.

I sistemi usati dal Senato romano provano questa verità, come pure rimane con lo stesso esempio provato essere il voto pubblico preferibile al segreto.

Il voto pubblico nel quale l'individuo afferma le sue persuasioni innanzi a tutti, sorge con la libertà e con essa muore. Potrà avvenire come al tempo di Tiberio che siavi ancora il voto *palam et juratum* come strascico di morta libertà, o che il voto segreto si mantenga quale consuetudine incorsa in tempo di scomparsa tirannide, ma sono i liberi ordinamenti soltanto che eccitano al coraggio delle opinioni ed invitano l'uomo rivestito di pubblici uffici ad aprire il libro della sua coscienza affinché ciascuno legga ciò che vi sta scritto.

I sistemi di votazione del Senato romano sono i prototipi di quelli usati poi da tutte le Assemblee politiche, da tutti i Corpi giudicanti. Nel periodo medioevale s'introducono i sorteggi o gli scrutini segreti, ma l'influenza del voto pubblico dato dal Senato romano si mantenne attraverso le età, ed i tribunali oggidì si governano ancora col voto orale, sebbene sia poi tenuto segreto al pubblico.

Eredi dei metodi usati dal Senato romano, furono i Concili della Chiesa cristiana. Il voto in queste Assemblee rimase sempre pubblico nè mai fuvi diversità, quantunque differenti procedure venissero ad ogni Concilio adottate.

L'origine liberale e democratica del cristianesimo si fa chiaramente manifesta nei primi Concili chiesastici, poi i larghi confini vanno mano mano restringendosi, ma il voto pubblico non fu mai tolto.

Ogni Concilio avea diritto di fissare la sua procedura, perchè il carattere di queste Assemblee non fu di essere periodiche, ma straordinarie.

Anche in questo caso scorgesi come le non determinate forme abbiano nociuto alle Assemblee stesse. Non erano soltanto le modalità che variavano, ma la sostanza, ed infatti vidersi adottare differenti metodi secondo che primeggiava il principio di autorità o quello di rappresentanza.

Nei Concili di Costanza e di Basilea, e secondo il Phillips nel suo *Trattato di diritto ecclesiastico*, anche in quello di Pisa, le votazioni avvennero per nazione. I vescovi, i prelati ed i padri di ogni nazione si radunavano in assemblea parziale e davano un voto, che nell'assemblea plenaria veniva dagli oratori esposto. Il principio di rappresentanza era così mantenuto spiccato, ed il metodo di deliberare somigliava a quello delle Assemblee politiche medioevali, divise nei tre stati di nobiltà, clero e borghesia, ciascuno dei quali radunavasi a parte per fissare l'indirizzo e scegliere l'oratore che dovea riferire nell'Assemblea generale. La lotta fra autorità e rappresentanza che terminò con la totale soggezione delle autonomie episcopali, tenne lungamente incerti i metodi di procedura parlamentare nelle Assemblee chiesastiche. Questa incertezza si prolungò fino al Concilio di Trento e la si scorge negli *Acta Genuina SS. Ecumenici Concilii Tridentini*, raccolti da Augusto Theiner, e se ne ha comprova nelle parole del Sarpi nella sua storia del Concilio di Trento, volume II al capo XXIX: « Ma in Trento, dice il grande consultore della Repubblica Veneta, fatta l'apertura, non sapeano ancora nè i prelati, nè i legati medesimi che cosa si dovesse trattare, nè che modo si dovesse osservare ».

Votazioni nei Concili chiesastici.

Sebbene nel Concilio Tridentino il principio di autorità abbia in modo decisivo prevalso su quello di rappresentanza, la procedura da tenersi nell'esame, nelle discussioni e deliberazioni fu fissata dai membri della stessa Assemblea, come era diritto loro ed antica consuetudine.

Questa facoltà dei Concili di compilare il proprio regolamento, uno dei più importanti atti di sovranità che esercita un'Assemblea deliberante, fu tolta al Concilio Vaticano, imperciocchè quando i padri si radunarono, i regolamenti erano già formati e sanciti dalla sede pontificia; anzi l'autorità centrale andò tanto oltre da fissare perfino i presidenti delle Congregazioni, vale a dire degli Uffici in cui doveano raccogliersi i membri del Concilio per esaminare le materie prima di discuterle in Assemblea plenaria. Tale provvedimento ebbe luogo con la decisione del 31 maggio 1869 in cui leggesi « stabiliamo e determiniamo che alle stesse Congregazioni dei Padri, le quali si premettono alle sessioni pubbliche, presiedano cinque dei venerabili fratelli nostri Cardinali della Santa Romana Chiesa a nostro nome ed autorità ». (*Storia del Conc. Vat.*, CECCONI, 837).

Mentre diversi riuscirono nei Concili chiesastici i metodi di procedura parlamentare, per la facoltà spettante ad ogni Concilio di stabilire uno speciale regolamento, presso che il medesimo fu sempre, fino al Concilio Vaticano, il modo di votare.

Le Assemblee chiesastiche non ebbero in via ordinaria che due modi di votazione, per scheda segreta quando si trattava di persone, vale a dire nomine, conferimenti di benefici, ecc., e il voto verbale e pubblico per ogni altro argomento.

Nei primi tempi della Chiesa avevano anzi luogo le nomine dei vescovi, parrochi, ecc., nello stesso modo col quale usava votare il Sinedrio ebraico, vale a dire con voto verbale, nominando ad alta voce la persona che voleasi eletta.

Nei Concili ecumenici la formola usata nelle votazioni fu: *Placet* ovvero *non placet*, secondo che il votante affermava o negava. La qual formola assomiglia perfettamente al modo di votare del Parlamento inglese che pure viene espressa con le parole *contento*, o *non contento*. Nei Concili da tempo immemorabile

eravi un terzo modo di esprimere le persuasioni del votante, ed era il voto condizionato, che risultava una via di mezzo fra l'approvazione e il diniego assoluto.

Avvenne in fatto non di rado che talune proposte in coteste Assemblee, per essere troppo recise od assolute, venissero lenite da chiarimenti o condizioni che valeano a dare una più esatta interpretazione o significato. Il voto condizionato in alcuni casi veniva pure a risultare un emendamento, poichè la condizione posta allargando o restringendo la massima messa a partito, ne modificava il concetto. Per dare un voto condizionato occorreva criterio e molta dottrina, imperciocchè importava esporre i motivi, ed infatti rimontando nell'esame delle deliberazioni delle Assemblee chiesastiche, trovansi per lo più che i voti condizionati venivano dati dalle persone più dotte e più intelligenti che contava l'Assemblea.

Questo terzo modo, o voto condizionato, fu soppresso con un atto di autorità nel Concilio Vaticano.

Un simile tentativo assicurasi abbia avuto luogo nel Concilio di Trento; questo lo si desume sia dal Diario del Massarelli, sia da alcuni punti della già citata Storia del Sarpi. Tale tentativo però trovò una insormontabile resistenza, perchè le pratiche regolamentari essendo trattate e discusse dagli stessi Padri già convocati in Concilio, fu possibile raccogliere una maggioranza attorno l'antico metodo del voto condizionato, così quella memoranda Assemblea chiesastica continuò a votare come per l'addietro.

Quando invece si radunò il Concilio Vaticano, i prelati trovarono, come s'è detto, il regolamento già compilato da una Congregazione, o Commissione che voglia chiamarsi, che ad esso regolamento già da qualche anno avea posto mano. Su questo proposito vi è qualche cosa anche di più notevole, ed è il Ceconi, lo storico stesso del Concilio Vaticano, che lo nota a pag. 229 del suo lavoro. Nei regolamenti compilati dalla Congregazione o Commissione, era stato ammesso il voto condizionato. Nel *Methodus servanda in prima sessione sacri Concilii ecumenici quod in patriarchali basilica Sancti Petri in Vaticano celebratur* e nel *Methodus servanda in sessionibus sacri Concilii ecumenici*, ecc., si legge che dovrà prendersi

nota nelle sessioni pubbliche anche dei voti condizionati; ma soggiunge il Ceconi che ciò fu scritto per inavvertenza, (1) dovendosi invece tenere per esclusivamente buono il *Monitum* del 18 aprile 1870, il quale dice: « che il metodo da tenersi nel dare il voto in pubblica sessione era quello descritto nella Costituzione *Multiplices* » che l'autore cita nei seguenti termini: *Animadvertendum quippe est quod in publica sessione iuxta, litteras apostolicas Multiplices inter diei Novembris 1869, num. III, quod modus procedendi in sessionibus publicis prescribitur, non liceat aliter suffragium dare, nisi pure et simpliciter per verba, placet aut non placet excluso alio quovis modo*. Così con un atto di autorità venne profondamente mutato il secolare sistema di votazione usato nelle Assemblee chiesastiche.

Nè l'aver notato siffatto mutamento può essere considerata cosa superflua, che si allontani dall'obbiettivo della presente relazione, perchè anzi ad esso maravigliosamente si coordina in quanto che coll'aver tolto il voto motivato e coll'obbligare i votanti a rispondere affermativamente o negativamente, le Assemblee chiesastiche vennero perfettamente ad imitare il voto per appello nominale esistente nel ramo elettivo del nostro Parlamento, con la differenza che per la Camera dei Deputati il voto per appello nominale, non è che un quarto modo di votare ed è facoltativo, dovendo esserne fatta domanda da un dato numero di rappresentanti, mentre per i Concili è l'unico ed obbligatorio modo di raccogliere le opinioni dei membri dell'Assemblea.

Vi è un'altra diversità da notare, più di forma che di sostanza. Alla Camera dei Deputati la votazione per appello nominale si fa con ordine alfabetico, e nei Concili seguesi un metodo consimile a quello tenuto alla Camera dei Lords d'Inghilterra, cioè, secondo i gradi e le precedenze; la determinazione delle quali, fu una delle fatiche della Congregazione direttrice che espresse le sue conclusioni al paragrafo: *De ordine sedendi et de non inferendo alicui prejudicio*. Secondo accerta il Ceconi (pag. 236) la Congregazione direttrice dovette tornare più volte sul grave argomento delle precedenze, il quale fu spesso nei Concili (come notasi fino da quello di Nicea) cagione di gravissimi litigi e di controversie senza fine.

II.

Le popolazioni che invasero l'impero romano o che per la sua caduta acquistarono nome e potenza, dal loro primo apparire nella storia, ci si presentano ordinate con Assemblee deliberative. Erano riunioni teocratiche, guerriere o miste composte di uomini detti savi od anziani, informate tutte all'aristocrazia della forza ed anche talvolta alle vigorie del pensiero. I metodi di votazione di queste Assemblee si assomigliano e ci vengono indicati da Tacito con la concisione che gli è propria: « *Si displicuit sententia, scrive questo autore, fremitu adspernantur; sin placuit, frangeas concutiunt* ». Queste Assemblee destinate per la maggior parte a confortare col consiglio ed a moderare l'azione del principe, costituivano dei governi rappresentativi embrionali senza differenza di classi e con le sole diversità dell'importanza e supremazia personale. Più tardi col sovrapporsi di strati a strati di popolazioni di razze diverse, i conquistatori ultimi si ritennero superiori ai vinti, salvo di esserlo alla lor volta, e così si formarono segnatamente in Inghilterra due diverse Assemblee che il tempo e la civiltà fecero concordi e che l'esperienza dimostrò necessarie od almeno utilissime ad un savio ordinamento statutario.

Come è noto, la storia d'Inghilterra offre un quadro ininterrotto e fedele delle Assemblee legislative, ed osservasi che i due punti estremi di cotesta storia si congiungono. Nei primi periodi le Assemblee sono pubbliche, anzi spesso tenute all'aperto e le votazioni egualmente pubbliche, poi con le conquiste, con i conati di despotismo le aule delle riunioni si chiudono, le deliberazioni si tengono segrete e si tenta perfino di rendere impersonale il voto. Col procedere del tempo un po' per volta le porte si dischiudono al pubblico, i sistemi di deliberazioni si mutano, il nome e il numero dei votanti si va sempre più accertando fino ad essere ufficialmente assicurato e mantenuto come un libro aperto per la storia e la posterità.

È una conferma di più dell'ormai vecchio teorema libertà e pubblicità, assolutismo e segretezza. Qua e là qualche eccezione nella storia del mondo compare, ma eccezioni dipendenti da peculiari circostanze non infrangono la legge, e chi approfondisce lo studio trova

Le votazioni nel Parlamento inglese.

che le eccezioni sono minori di quelle che a prima vista appaiono, poichè spesso si scambia per libertà una vera e propria tirannia, e l'errore avviene perchè in luogo di essere tirannia di un solo, è dispotismo di molti riuniti in una Assemblea od anche di una parte di essa.

Quando e perchè le Assemblee inglesi si allontanassero dalle forme primitive per segregarsi dal pubblico, nessuno storico o cronista lo indica con precisione. Suppongono alcuni che ciò avvenisse per non far conoscere le opinioni che manifestavansi nei dibattimenti e le deliberazioni al potere sovrano invadente, e mantenere così la indipendenza che i tempi poteano concedere. Altri ritengono sia stato un modo per affermare e meglio custodire i poteri di cui le Assemblee erano rivestite. Poco monta però indagarne i motivi, il fatto è che per più secoli il Parlamento inglese si circondò di grandi cautele per impedire al pubblico di conoscere i suoi dibattimenti e le deliberazioni. Le ordinanze proibitive suonavano così:

« 1. È proibito ad ogni estraneo di entrare in Parlamento sotto pena d'immediato arresto, e per estraneo intendosi qualunque che non sia membro dell'Assemblea. L'introduzione fatta da un membro dell'Assemblea di un estraneo non costituisce un'eccezione né un'esenzione dalla pena.

« 2. È proibito tanto agli estranei quanto agli stessi membri dell'Assemblea di ridire ciò che fu detto nell'Assemblea stessa, molto meno di pubblicarlo in iscritto senza averne ottenuto prima l'autorizzazione dall'Assemblea ».

Il primo di cotesti provvedimenti data dalla metà circa del seicento e dimostra che era già in vigore molto tempo prima e venne rinnovato ben otto volte, e l'ultima fu il 16 marzo del 1719.

Il secondo ebbe l'onore di essere ufficialmente richiamato in vigore ben 13 volte e l'ultima rinnovazione data dal 1738.

Le votazioni si mantennero verbali e pubbliche, ma fuvvi qualche tentativo di introdurre lo scrutinio segreto. Anzi fu inaugurato l'anno 1662 sotto il regno di Carlo II, se non che durò assai poco. Un nuovo tentativo si verificò nel 1705, ma senza risultato. Il voto per divisione come usavano i Romani rimase sempre nel Parlamento inglese il modo più so-

lenne di votazione. Soltanto non era possibile di accertare per il pubblico il nome e il numero dei votanti, per lo appunto come avviene attualmente presso il Senato italiano.

Raccontano storici inglesi che questo difetto di accertamento fu cagione di un grande beneficio alle dottrine liberali, poichè una delle maggiori franchigie fu ottenuta per errore di votazione. Trattavasi di riconfermare nel 31^{mo} anno del regno di Carlo II l'*Habeas corpus*.

Durante la divisione, mentre i membri dell'Assemblea venivano numerati, lo scrutatore della parte che sosteneva il *bill* vedendo un deputato alto e grosso più dell'ordinario, per fare una celia lo contò per due. Lo scherzo passò inosservato ed avvenne che il *bill* fu vinto per un solo voto; la franchigia venne proclamata e rimase.

Se cotesto però fu un felice errore, altri ne possono avvenire in senso contrario, e sarebbe invero ozioso il voler dimostrare che un'Assemblea legislativa deve con somma cura fare studio per ottenere la maggior possibile esattezza nelle votazioni.

Le reiterate sanzioni dei provvedimenti proibitivi e contrari alla pubblicità, provano come il partito liberale abbia fatto parecchi tentativi per abrogarli o farli cadere in dissuetudine. Già fino dal 1722 facevasi dalla Camera dei Comuni inglesi una pubblicazione dei processi verbali, la quale sebbene arida e concisa costituiva una vittoria ed era un omaggio reso al dovere di pubblicità. Non fu che al cominciare del secolo nostro che si pubblicarono regolarmente nei giornali ed in apposite raccolte le discussioni del Parlamento inglese, le quali però non hanno neppure oggidì il carattere di autenticità ufficiale che consimili pubblicazioni in ogni altro paese assumono.

Il merito di avere primi dato accesso ad estranei nell'Aula parlamentare non appartiene ai Comuni, ma ai Lords, inaugurando il sistema d'indulgenza a tutti noto, che fece cadere in dissuetudine gli ordini proibitivi. Per lungo tempo però gli estranei ammessi dovettero ben guardarsi dal lasciarsi scorgere in atto di fare delle annotazioni, perchè s'elevava nell'Assemblea un grido generale ed il mal capitato spettatore veniva inesorabilmente scacciato. Anche oggidì l'ammissione nella tribuna del pubblico subisce delle restrizioni che non rendono nè

facile, nè comodo l'assistere alle sedute del Parlamento inglese.

Presso la Camera dei Lords la pubblicità degli atti parlamentari venne prima di quella dei Comuni per una specie particolare di voto che mantiene, vale a dire la protesta o dichiarazione motivata di voto. Queste proteste venivano pubblicate anche quando la pubblicità era proibita per i processi verbali, ed avveniva così che conoscevasi la protesta e non la discussione e le deliberazioni della maggioranza che l'aveva prodotta. I moderni Parlamenti proibiscono le proteste, come le vieta il regolamento del Senato italiano all'art. 56.

Le norme rispetto alle votazioni si mantengono pressochè eguali nei due rami del Parlamento inglese. Le votazioni sono, per alzata e seduta, per dichiarazione verbale, e per divisione. Havvi soltanto la differenza che nella Camera dei Comuni i membri dell'Assemblea dicono *sì* o *no*, e in quella dei Lords la formula è *contento* o *non contento*. Quando il Presidente dichiara che i *sì* vincono i *no*, colui o coloro che intendono ottenere un voto per divisione si alzano per dire che a parer loro invece i *no* vincono i *sì*. È un'antica formula in seguito alla quale il Presidente ordina una divisione. Anche un solo oppositore può chiederla. La Camera dei Comuni tentò di mettere una restrizione a tale facoltà, ma non si venne a conclusione alcuna. Una simile restrizione fu introdotta nel Congresso americano, e leggesi infatti all'art. 4 del regolamento (*standing orders and rules*) di quel Consesso, che non potrà esser chiesta una divisione od una verifica dei presenti se la domanda non è appoggiata almeno da un quinto del numero legale (*one fifth of a quorum of the members*).

Il May osserva come tale restrizione renderebbe nel Parlamento inglese più rapida la trattazione degli affari, poichè sarebbero evitate tutte le divisioni nelle quali le centinaia si raccolgono da una parte e le unità dall'altra.

Anche a questo abuso havvi nelle consuetudini inglesi un correttivo, poichè per la divisione occorrono due scrutatori nominati dal Presidente, ed accade che quando la sproporzione fra l'una e l'altra parte è evidente, lo scrutatore della minoranza rifiuta di assumere

l'ufficio: tale rifiuto si interpreta come una desistenza, e la divisione non ha più luogo.

Da alcuni anni a questa parte tanto nella Camera dei Comuni che in quella dei Lords le votazioni per divisione furono coordinate in modo da ACCERTARE IL NOME E IL NUMERO DEI VOTANTI.

Ecco il modo col quale la Camera dei Lords in Inghilterra procede attualmente al voto per divisione. Giunto il momento di votare vengono fatte sgombrare le tribune poste a destra ed a sinistra nella sala e si chiudono le porte. Il Presidente designa due o più scrutatori senza riguardo al grado (prima del 1857 doveano avere lo stesso grado) in numero eguale per ciascun partito. I voti affermativi vanno nella loggia a destra, i negativi in quella a sinistra. I votanti rientrano nella sala ad uno ad uno per due diverse parti dove stanno gli scrutatori in compagnia di due Ufficiali della Camera. Gli scrutatori hanno una lista alfabetica dei Lords in mano ed appongono un segno al nome di ogni membro dell'Assemblea che passa dinanzi a loro, ed in pari tempo gli Ufficiali della Camera trascrivono il nome di ciascun votante.

Il voto del Presidente viene iscritto per il primo. Se qualche Lord per cagione d'infirmità chiede di rimanere al suo posto, ottenuto che ne abbia l'autorizzazione dalla Camera, dichiara quale sia il suo voto senza muoversi, e così in questi casi ne risulta un vero e proprio appello nominale. Dopo i votanti viene il turno delle procure, e i nomi dei Lords che votano per procura è trascritto dopo quelli dei Lords presenti.

Per cura del Seggio presidenziale viene quindi compilata una nota alfabetica dei Lords presenti e delle procure e il voto dato da ciascuno, e questa nota è resa di pubblica ragione con la stampa. Redigesi pure una seconda lista per ordine di grado, la quale è inserita nel resoconto della seduta.

III.

Anche nella Gallia durante le età primitive esistevano Assemblee nazionali. La conquista romana era ancora ben lontana che già i popoli delle Gallie si reggevano con riunioni dei migliori che deliberavano intorno le più im-

Sistemi di votazioni in Francia.

portanti questioni. Cesare, in più d'un punto dei suoi *Commentari* afferma l'esistenza di questi Consessi ai quali era devoluta la trattazione degli affari. Assomigliavano alle Assemblee germaniche, la sola differenza era che in esse non prendeva parte, ma vi entrava talvolta come ispiratore l'elemento muliebile, perchè riteneasi guidato da arcane virtù; concetto dal quale neppure i Romani ed i Greci andavano esenti, come lo provano le pitonesse e le sibille.

Sotto la dominazione romana le Assemblee galliche non scomparvero, e venivano denominate *conventus* ovvero *concilium*; non s'occupavano più di affari generali, ma soltanto di affari locali e della ripartizione delle imposte. Il loro modo di deliberare e prima e dopo i Romani consisteva in votazioni verbali e pubbliche.

Da coteste Assemblee primitive dopo periodi di intermissioni e di nuove formazioni di Governi, si passa agli Stati generali, le Assemblee tipiche dell'età di mezzo, che, come è noto, sciolti e riconvocati, ricompariscono sfatato rimedio di grandi mali alla vigilia della rivoluzione francese del secolo scorso.

Queste Assemblee dividevansi in tre distinti corpi: nobiltà, clero e terzo stato. I principi liberali avrebbero voluto che questi tre Corpi formassero veramente una sola Assemblea. La prevalenza numerica del terzo stato, che col procedere della civiltà diventava sempre maggiore, avrebbe mano mano condotto la Francia ad operare per evoluzione le indispensabili riforme, assai male ottenute poi con la rivoluzione. Se non che prevalse il metodo che ciascuno dei tre Corpi si adunasse separatamente, ed un relatore, che spesso era pure il presidente, portasse il voto del proprio Corpo nell'Assemblea plenaria. Così avveniva che le classi privilegiate, cioè nobiltà e clero, si trovavano sempre unite nelle idee di regresso, e con i loro due voti vincevano e sacrificavano il voto unico del terzo stato.

Le votazioni in coteste Assemblee parziali erano verbali; ma nessuno fuori dell'Assemblea conosceva in qual modo i singoli componenti avessero votato.

Nelle cose di maggior momento il votante si alzava e faceva la sua dichiarazione ad alta voce; nelle minori era sufficiente l'alzata e seduta.

Gli Stati generali non ebbero modalità fisse di regolamenti, e spesso furono poco corrette.

Come nei Concili le forme parlamentari venivano prestabilite per lo più ad ogni nuova convocazione. Quindi al pari dei Concili chieastici la chiamata degli Stati generali ebbe più carattere di convocazione straordinaria che di ordinarie sessioni di Assemblee permanenti.

Nel lungo periodo in cui ebbero vita di fatto o di diritto fu un ondeggiare fra i più svariati sistemi.

Come si disse, nella maggior parte dei casi l'Assemblea plenaria votava per corpi; ma talvolta la votazione ebbe luogo per individui.

In talune occasioni i membri degli Stati generali si spogliavano dei loro attributi per passare alla condizione di semplici elettori di secondo grado, e delegare alle discussioni e deliberazioni un ristretto numero degli accorsi all'Assemblea.

Così gli storici raccontano che nell'ottobre del 1356 i deputati essendo circa 800, e reputandosi cotesto numero troppo grande per la trattazione degli affari, l'Assemblea degli Stati delegò un corpo di 80 membri alle funzioni di deputati, investendoli di facoltà plenarie, compreso il voto deliberativo.

La nostra istituzione degli uffici la vediamo comparire presso gli Stati generali nel 17 gennaio del 1483 sotto il regno di Carlo VIII. Essendo stato vinto in tale occasione il principio della votazione per individui, i deputati si divisero in sei uffici. Non fu un sorteggio come presso di noi, non la materia da trattare raccolse in gruppi i membri dell'Assemblea, ma risultò semplicemente una divisione secondo i luoghi e le provincie. Questi uffici furono permanenti durante tutto il tempo che durò la convocazione degli Stati. Ogni ufficio redigeva uno speciale processo verbale delle conclusioni (*cahier*) e nominava due deputati per ciascun ufficio allo scopo di redigere un progetto solo, e così riusciva presso a poco una Commissione con i metodi nostrani.

Si trovano perfino esempi del disegno che taluni vorrebbero attuare presso di noi, e già altrove esistente, di concedere un'indennità ai deputati. Infatti gli Stati convocati nel marzo del 1483 erano retribuiti per le spese di viaggio e di soggiorno, e ciò allo scopo, si disse, di meglio provvedere alla loro integrità e indipen-

denza. In questa occasione anzi vinse il partito dell'equità e della giustizia, perchè la nobiltà e il clero voleano far pagare al terzo stato le indennità, se non che il cancelliere s'interpose ed ottenne che gli stati privilegiati cedessero. In tale occasione pare abbia giovato il voto verbale per ottenere che alle trattative corrispondesse il voto ufficiale.

Segnatamente nei primi tempi il Sovrano interveniva alle Assemblee plenarie non solo, ma in qualche caso anche alle parziali, quindi il desiderio in alcuni dissidenti di sfuggire al corrucchio del Principe mediante votazione segreta; da cui una inversione nei concetti, per ciò che concerneva allora il voto pubblico o segreto. Nonostante ciò, le votazioni continuarono ad essere pubbliche anche in altre Assemblee e riunioni, ma spesso degenerarono in voti di acclamazioni e tumultuari.

Così leggesi che nel 1506: « Les Etats supplient Louis XII de donner sa fille en épouse au Duc d'Angoulême, héritier de la couronne. Le lundi le Roi réuni autour de lui ses principaux conseillers pour savoir si la demande des Etats était utile et raisonnable pour lui et son Royaume. Sur ce continue le procès verbal, fut le premier opinant l'évêque de Paris; après le premier président du dit Paris, et de celui de Bordeaux - ces discours produisirent un tel effet que - tout d'une voix et opinion, les assistants s'accorderent à ce que la requête des Etats estoit bonne just et raisonnable, et par ensembles supplierent au Roi accorder ledit mariage ».

L'argomento e il modo di votare sente già una grande decadenza degli ordini parlamentari e un oblio delle forme che nuoce alla sostanza. Altri esempi vi sono di voti verbali; così nell'agosto del 1560 i notabili di Fontainebleau, alla presenza del Re Francesco II e della Regina Maria Stuarda, deliberano con voto verbale intorno all'opportunità di convocare gli Stati generali.

Dalle Assemblee degli Stati generali si passa ai Parlamenti della rivoluzione francese. Intorno ai metodi di votazione da essi usati abbiamo ampie nozioni fornite principalmente nella raccolta pubblicata a Versailles l'anno 1878 dai signori Jules Poudra e Eugène Pierre.

Secondo questi autori la procedura per le votazioni fu prescritta la prima volta con la

deliberazione del 30 maggio 1789; quest'ordinanza ha un carattere speciale a motivo del periodo in cui fu emessa. Essa è così concepita: « L'Assemblea dei Comuni ha deliberato « che il modo di raccogliere i voti in avvenire « sarà di far alzare coloro che credono di adottare una proposta ».

Il regolamento del 29 luglio 1789 completò questa procedura nel seguente modo: « I voti « saranno raccolti per alzata e seduta; se la « prova riesce dubbia la votazione si farà per « appello su d'una lista alfabetica verificata dai « membri dell'ufficio ». Ciascun membro dell'Assemblea così chiamato esprimeva la sua opinione pronunziando un sì od un no. Il medesimo sistema fu sanzionato per l'Assemblea legislativa dal regolamento del 18 ottobre 1791. L'anno seguente vi fu un terzo regolamento approvato dalla Convenzione, le di cui norme sono più precise dei precedenti. « Per tutte le « proposte, dice questo regolamento, i voti saranno raccolti per alzata e seduta. In caso « di dubbio la prova sarà ricominciata. Se la « seconda prova riesce incerta, il presidente « ordina l'appello nominale. In caso di reclami « l'Assemblea sarà consultata ».

Questo sistema di votare è pur quello attualmente adottato dal Senato prussiano, una delle Assemblee nelle quali l'elemento conservatore è forse più largamente rappresentato di ogni altra Assemblea politica europea. Chi avrebbe mai supposto che il regolamento della Assemblea rivoluzionaria, la quale governò con gli eccessi ed il terrore, sarebbe stato adottato circa 80 anni dopo dalla Camera dei Signori in Prussia! Così avverasi il detto sopra citato di Canning, che quando cioè non si vuole una innovazione, perchè è un progresso, si finisce per doverla accettare quando non è più un progresso.

Nell'anno III la Convenzione decise che le deliberazioni dei Consigli (Comitati-Uffici) avrebbero avuto luogo per alzata e seduta, ammise nei casi dubbi l'appello nominale, ma aggiunse che i voti sarebbero segreti. Così la tirannia (chè tirannico era infatti quel Governo, sebbene avesse sembianze di libertà) porta i suoi frutti, introducendo il voto segreto.

La segretezza era però relativa, imperocchè come indica la deliberazione del 28 fruttidoro, anno III, i membri dell'Assemblea posti alla

estremità di un banco presentavano le urne ai colleghi, e questi doveano depositare ostensibilmente la scheda nell'urna. Le schede erano di due specie; ve n'erano cioè alcune in cui era impresso un *O* ed altre un *N*, ed il votante depositava quella concorde alla sua opinione, secondo cioè, era per il *sì*, ovvero per il *no*.

Venuto il Consolato e poscia l'Impero il Corpo legislativo non votò più con voto pubblico, ma si attenne alle votazioni segrete, e la massima venne sancita dall'art. 34 dell'ordinanza del 22 frimaire, anno VIII.

Sopraggiunta la restaurazione borbonica fu ribadita in quel periodo di reazione la votazione segreta. Il Parlamento della monarchia del luglio, avendo trovata la votazione segreta, la tenne, ma per non lungo tempo, e dietro proposta delle Assemblee stesse venne adottata la votazione pubblica e la relativa disposizione fu inserita all'art. 34 del regolamento.

L'Assemblea costituente venuta poi, e l'Assemblea legislativa, mantennero le tre maniere di votazione, cioè, per alzata e seduta, per scrutinio pubblico e per scrutinio segreto.

Dal 1852 al 1870 il voto segreto scomparve intieramente dai regolamenti del Senato e del Corpo legislativo.

Riepilogando trovasi che dall'anno 1789 all'anno III il voto fu sempre pubblico; dall'anno III all'VIII fu segreto in caso di appello nominale, ma con scheda ostensibile data agli scrutatori; dall'anno VIII al 1845 è segreto, ma eravi una disposizione nei regolamenti che non vietava altri modi di votazione. Dal 1845 al 1852 è pubblico, ma poteva anche essere segreto; dal 1852 al 1870 non è mai segreto.

L'Assemblea di Versailles non fece che riprendere il Regolamento del Corpo legislativo che ammetteva soltanto il voto pubblico.

I regolamenti delle due Camere attuali ristabilirono il sistema che vigeva dal 1845 al 1852. Il Senato e la Camera dei Deputati votano per alzata e seduta, per scrutinio pubblico e per scrutinio segreto.

Gli articoli del regolamento del Senato francese che riguardano la votazione pubblica, sono i seguenti:

« Art. 50. Il voto per scrutinio pubblico è di diritto dopo due prove dubbie intorno a progetti di legge che non sieno d'interesse locale.

« Art. 51. Il voto per scrutinio pubblico può essere chiesto sopra qualunque argomento.

« Art. 52. Lo scrutinio pubblico può essere chiesto tanto prima della votazione per alzata e seduta quanto dopo una prima prova dubbia.

« Art. 53. La domanda di scrutinio pubblico deve essere fatta per iscritto, firmata almeno da 10 Senatori e consegnata al Presidente.

« Può essere orale e fatta da un solo dopo una votazione dubbia per alzata e seduta.

« Inomi dei membri dell'Assemblea che chiesero lo scrutinio pubblico e quello dei votanti vengono inseriti nel Giornale Ufficiale.

« Art. 54. Lo scrutinio pubblico si compie come appresso.

« Il Presidente invita i Senatori a prendere il loro posto. Ogni Senatore ha due schede di voto sopra le quali è stampato il suo nome. Le schede bianche indicano votazione in favore e le *bleu* contro. Gli uscieri presentano l'urna a ciascun Senatore il quale vi deposita la sua scheda. Quando i voti sono raccolti il Presidente proclama chiusa la votazione. Le urne sono immediatamente portate sulla tribuna. I segretari ne fanno lo spoglio e il Presidente proclama il risultato del voto ».

IV.

Troppo lunga e soprattutto di assai poca importanza riuscirebbe qui la storia delle mutazioni subite dai metodi di votazione negli altri Parlamenti di Europa. Tutti dal più al meno seguirono le medesime fasi: o mantennero il voto pubblico o vennero al segreto per ritornare al pubblico. Soltanto le Repubbliche guelfe dell'età di mezzo per la maggior parte sorsero e morirono con le votazioni segrete.

La segretezza e la sorte erano per molti di quegli Stati due principali cardini di Governo, e ciò principalmente si avverò dopo il mille, quando cioè Assemblee ed ordinamenti statutari, significavano tirannia di un partito vincitore e oppressione del vinto. Così mentre le Diete della Polonia, della Boemia, dell'Ungheria, della Serbia, degli Stati generali di Francia, del Parlamento inglese, ecc., ecc. si reggeano col voto pubblico, i legislatori italiani studiavano di ottenere salute e tranquillità negli arcani ordimenti o nei colpi inaspettati d'una

Di alcuni speciali sistemi di votazione.

cieca sorte. Qua e là sonovi delle eccezioni le quali al solito confermano la regola.

La verità degli ordini parlamentari (e perciò giova parlarne) trova una dimostrazione di più nel periodo in cui il dispotismo infierì in Europa.

Quando si dà uno sguardo agli ordinamenti di Francia, Spagna e Germania dei secoli immediatamente a noi precedenti, l'impotenza di un solo a reggere uno Stato si fa manifesta. Il principe assoluto, suo malgrado, trovavasi costretto di raccogliere intorno a sè Corti, Consigli, Magistrature, Camere speciali, ecc., le quali in realtà aveano il governo e l'amministrazione dello Stato. Era il principio rappresentativo che escluso per la porta entrava dalla finestra e si estrinsecava in Parlamenti di una selezione viziosa, e se anche composti di persone fornite di alto ingegno; aveano il peccato originale di essere unilaterali.

Lo sforzo di avere i benefici di collettive deliberazioni ed escludere le forme parlamentari raggiunge il suo apice nel secolo scorso. In quel periodo s'inventano metodi nuovi, si studiano strani trovati, i quali, non occorre ripeterlo, fecero tutti triste prova. Uno dei più curiosi metodi di votazione era quello usato dal Consiglio aulico del vecchio Impero austriaco, attivato dal principe di Kaunitz, il grande Ministro di Maria Teresa. Questo Consiglio aulico, assai numeroso, non dovea discutere, non votare, ma in turno ciascun consigliere scriveva il proprio voto. La cosa era combinata in modo che il secondo leggeva il parere del primo, il terzo dei due primi e via dicendo in modo che l'ultimo avea sottocchio l'opinione di tutti. Il principe dovea scegliere. Questi trovati venivano biasimati da coloro stessi che divideano poi i medesimi principi ed aveano le stesse vedute politiche.

Ecco come giudicava il trovato del Kaunitz, il principe di Metternich in un documento del 1811 che accompagna le memorie pubblicate di questo celebre Ministro austriaco. « Il piano « (vol. II, p. 443) del Kaunitz, dice Metternich, « non è pratico: tutto lo condanna; il deperire « dell'istituzione dipende dal fallace suo ordi- « namento. Gli uomini non mancarono, ma più « aveano ingegno, meno potea l'istituzione pro- « sperare. Senza deliberazioni, senza discus- « sioni verbali, non si può concepire un Con-

« siglio di Stato. In luogo di produrre unione
« la circolazione dei pareri e dei voti, riesce
« in una disparità, eguale al numero dei vo-
« tanti ».

Dopo siffatto biasimo si avrebbe dovuto ritenere che ispirato ai sistemi parlamentari inglese e francese, del suo tempo, il Metternich, avesse suggerito al proprio Sovrano la istituzione di una vera e propria Assemblea legislativa, con discussione e votazione pubblica, se non che riuscì invece nella invenzione di un Consiglio quasi clandestino, i di cui effetti non furono certo migliori del Consiglio aulico del principe di Kaunitz.

Non andarono però molti anni che il sistema rappresentativo e quello delle votazioni pubbliche, escluso con pensiero costante, ricompare negli stessi paesi dove si stimava impossibile la sua risurrezione, ed i figli ed i nipoti medesimi di coloro che aguzzavano la mente per tenere chiuse le aule parlamentari, veggonsi oggi lieti di appartenere a quelle Assemblee nelle quali l'espressione del voto pubblico è canone statutario e immutabile.

V.

Oggi, nessuno lo ignora, la votazione per voto pubblico è il patrimonio dell'universale. Tornerrebbe affatto inutile citare le norme dei moderni Parlamenti, se non giovasse ricordarli per far risovvenire le diverse modalità di voto pubblico che li governano.

Basterà pertanto indicare i regolamenti delle Assemblee di Europa che più fra loro si discostano nei metodi.

Il Regolamento del Senato belga così coordinò le sue votazioni:

« Art. 30. Ad eccezione del voto sull'assieme delle leggi, il quale si fa sempre per appello nominale e ad alta voce, il Senato esprime la sua opinione per alzata e seduta a meno che cinque membri non chiedano il voto per appello nominale.

« Art. 31. Quando un partito è messo ai voti ogni Senatore è obbligato di votare, o se si astiene deve far conoscere i motivi della sua astensione ».

Nel Belgio non è facoltà delle Assemblee parlamentari di decidere se voteranno per voto

Metodi di votazione di altri Stati europei.

pubblico o segreto, perchè come è noto la pubblicità è massima sancita dallo Statuto di quel paese all'art. 39.

• Questo articolo così si esprime:

« I voti sono dati ad alta voce o per alzata e seduta ».

Il Senato spagnolo nel suo Regolamento sancisce nel seguente modo il voto pubblico:

« Art. 201. Il Senato voterà nelle quattro seguenti maniere:

- a) Per alzata e seduta;
b) Per appello nominale;
c) Con schede;
d) A scrutinio.

« Art. 205. Ogni votazione ordinaria si ripeterà per appello nominale quando la differenza fra i votanti sia di un voto e inoltre lo chiedano sette Senatori, ovvero quando coloro che contano i voti non si trovano d'accordo dopo di avere contato due volte.

« Art. 206. Avrà luogo ancora la votazione per appello nominale quando sette Senatori lo chiedano prima che sia pubblicato il risultato della votazione ordinaria.

« Art. 207. La votazione per appello nominale si eseguisce col pronunziare ciascun Senatore il proprio nome, seguendo l'ordine in cui sta seduto ed aggiungendo al nome un sì od un no secondo che approva o rifiuta ».

Il Regolamento della Camera dei Signori in Prussia sancisce così il voto pubblico:

« Art. 55. La votazione ha luogo per alzata e seduta. Una maggioranza assoluta decide. Se per opinione del Presidente o dei Segretari la prova riesce dubbia, si fa la controprova. Se non dà ancora un'assoluta certezza, si passa alla numerazione dei seduti e degli alzati, e se questa numerazione riesce in una maggioranza minore dei 10 voti, è in facoltà senza altro di ogni membro dell'Assemblea di chiedere l'appello nominale. Nel caso di parità di voti la proposta s'intende respinta ».

VI.

Queste sono le norme antiche e moderne secondo le quali si governarono le deliberazioni nelle Assemblee, norme che la vostra Commissione stimò giovevole di qui ricordare affinché

più chiaro emergesse il concetto che suggerì la proposta presa in esame.

Dal sovra esposto, pertanto, chiaro apparisce che il voto pubblico vinse il segreto e che la dichiarazione esplicita delle opinioni fu stimata atto che innalza, che onora, ed un dovere per coloro che deliberano e giudicano intorno la cosa pubblica, sieno in ufficio per voto di popolo o per volontà e scelta del principe.

In sul proposito della pubblicità del voto, assai fu scritto, nè sarà certo alla dotta Assemblea cui si rivolge questa Commissione che occorrerà ripeterlo. Chiedesi ad ogni modo venia per la citazione di un solo autore il quale per analogia del caso e per il paese a cui appartiene merita speciale menzione.

Non vi è uomo politico il quale non conosca il trattato di Geremia Bentham sulla tattica delle Assemblee parlamentari. Quando il Bentham scrisse il ben noto suo libro, il Parlamento inglese si trovava, rispetto alla votazione, nelle identiche condizioni in cui attualmente è il Senato italiano. Il voto era pubblico, ma non potea essere accertato il nome dei votanti. Il Bentham pertanto ragionando di una completa pubblicità, così parlava ai suoi connazionali e con essi al mondo civile:

« Il primo vantaggio della pubblicità - scriveva egli - è di mantenere nel dover loro i membri dell'Assemblea. Più l'esercizio del potere politico trovasi esposto a molte tentazioni, maggiormente occorre che sianvi mezzi per resistervi e non ve n'è di più efficace e costante della sorveglianza del pubblico; essa costituisce un Tribunale più giovevole di tutti i Tribunali uniti.

« La pubblicazione, soggiunge lo stesso autore, di ciò che avviene in un'Assemblea deve abbracciare i seguenti punti:

- « 1. Il soggetto di ogni proposta;
- « 2. I discorsi e gli argomenti pro e contro;
- « 3. L'esito di ogni proposta;
- « 4. IL NUMERO DEI VOTI DI CIASCUNA PARTE;
- « 5. IL NUMERO DEI VOTANTI;
- « 6. I documenti che servirono di base alle deliberazioni ».

Come ben vedesi, il 4° ed il 5° punto formano testualmente il soggetto che la vostra Commissione prese in esame.

« Credereste ottenere, dice il Bentham, maggior tranquillità e sommissione nascondendo al pubblico il numero dei suffragi? Sareste in un grande errore poichè il pubblico ridotto a fare delle congetture rivolgerà il mistero contro di voi. Facilmente potrà essere indotto in errore da falsi rapporti. Una esigua minoranza potrà essere descritta come avvicinandosi alla maggioranza ed offresi mezzo per usare mille arti insidiose per ingannare il pubblico sullo stato delle cose.

« Il Congresso americano durante la guerra dell'indipendenza pubblicava le sue deliberazioni come se fossero state prese ad unanimità. Gli avversari asserirono subito che era una precauzione presa per celare un'abituale e profonda discordia.

« Il nome dei votanti deve essere pubblicato non soltanto per far conoscere i principî di ciascuno dei membri componenti l'Assemblea e la loro assiduità, ma ancora per un altro motivo. La qualità dei suffragi influisce sull'opinione pubblica tanto quanto il loro numero. Volere che ogni voto abbia lo stesso peso, sarebbe lo stesso di pretendere che la sciocchezza avesse la medesima influenza della saviezza e che il merito rimanesse senza ricompensa ».

In un altro punto il Bentham sullo stesso argomento, continua: « Non devesi punto temere che questa pubblicità renda gli uomini deboli e li disponga a sacrificare i loro sentimenti all'opinione generale. No, siffatto sistema conduce a potenza, perseveranza ed elevatezza di carattere. L'esperienza tosto dimostra la differenza che passa fra l'opinione che sorge per circostanze particolari e quella formata da matura riflessione; la diversità che esiste fra i clamori della moltitudine destinati a svanire, e l'illuminato giudizio dei savi che sopravvive e vince gli errori passeggeri. La franchezza delle opinioni concilia il rispetto di coloro medesimi che ne sono colpiti, e il coraggio civile nei paesi liberi non è tenuto in minore onoranza della bravura militare ».

Così ragionava il Bentham quando il Parlamento inglese nelle sue votazioni, sebbene pubbliche, non accertava il nome e il numero dei votanti. Nel Parlamento inglese, tuttavia nei voti per divisione, le minoranze erano più

garantite che non lo sieno attualmente nel Senato italiano, poichè in quello, ad ogni votazione per divisione, il Presidente nominava e nomina tuttavia due scrutatori, uno per ciascun partito, mentre in questo è sempre il Seggio presidenziale che numera i voti. È bensì indubitato, che l'alta onoratezza di coloro che sono chiamati dalla volontà dei loro Colleghi a far parte del Seggio, porge la più ampia sicurezza morale della esattezza delle enumerazioni; se non che negli ordinamenti pubblici non occorre soltanto la sicurezza morale ma devesi avere anche la certezza materiale. Difatti se il legislatore dovesse fare pieno ed intero affidamento sulla perfetta onestà dei cittadini, tornerebbero affatto inutili le leggi.

Gli uomini chiari per ampiezza di dottrina ed acuto ingegno che formano il Consesso al quale si rivolge questa Commissione, saranno ben lungi dall'errore in cui caddero alcuni scrittori ragionando dei nuovi ordinamenti inglesi.

Taluni infatti, avendo veduto come anni sono il Parlamento inglese dopo lunga discussione abbia adottato nelle elezioni politiche lo scrutinio segreto, stimarono fosse questo un passo del più antico Parlamento verso le votazioni segrete. Egli è questo un errore facilmente riconoscibile. È noto infatti che la scienza moderna e lo studio, condussero a stabilire che non sempre e in modo assoluto la votazione pubblica riesce opportuna, perciò nella pratica fu fatta una grande divisione e venne determinato che l'espressione delle opinioni intorno a cose, sia pubblica e le votazioni intorno a persone, segrete. Fu in omaggio a questa massima che l'Inghilterra ed i paesi del mondo civile adottarono, pressochè tutti nelle elezioni di persone, il voto segreto e vogliono nelle Assemblee, in date circostanze in cui è bene conoscere le opinioni individuali, il voto pubblico. Se questa distinzione fosse stata fatta per lo passato, molto probabilmente buona parte delle discussioni che si fecero pro o contro le votazioni segrete e pubbliche, non sarebbero avvenute.

Non occorre certo ricordare come lo Statuto belga all'art. 39 già citato in queste pagine esprima chiaramente tale concetto, perchè dopo aver detto che i voti sono dati ad alta voce o per alzata e seduta, soggiunge: « Le elezioni e le presentazioni dei candidati si fanno a scrutinio segreto ».

Oltre le ragioni in modo sì chiaro ed esplicito svolte nel celebre trattato di Jer. Bentham per sostenere il voto pubblico con accertamento di nome e di numero, la maggioranza della vostra Commissione dallo studio di tante e sì diverse legislazioni raccolse un altro motivo di ordine generale per sostenere la forma di votazione finora non ammessa dal Senato italiano.

Un'Assemblea legislativa dovendo secondo le necessità trattare di svariati argomenti, in taluni dei quali possono trovarsi potentemente implicate le umane passioni, deve avere a sua disposizione, per usarne secondo le opportunità e le circostanze, tutte le modalità di voto, ammesse dall'esperienza e dalla civiltà. Volerne escludere qualcuna, oltre di essere uno scemare la potenzialità dell'Assemblea stessa, come fu osservato fino dal principio di questa Relazione, può recare altresì l'inconveniente di concludere in un provvedimento manchevole. Spetterà alla saviezza dei componenti l'Assemblea di adoperare quello fra i differenti modi più acconcio e consentaneo alla situazione. Ammettere che un'Assemblea sia capace di fare leggi e le faccia in fatto, ed escludere poi una modalità di voto accettata dalla scienza e dalla civiltà, quasi temendo che l'Assemblea non ne sappia usare a tempo ed a modo, è a parere della maggioranza della vostra Commissione un ammettere il più ed escludere il meno.

Per il che la maggioranza della vostra Commissione trovò accettabile la proposta del Senatore Manfrin e nutre fiducia che il Senato nella sua saviezza vorrà approvarla. Tanto più nutre tale fiducia, chè non trattasi di una proposta nuova per il Senato italiano, poichè fino dall'anno 1867 fu nominata dallo stesso Consesso una Commissione di cinque fra i più competenti ed egregi suoi membri perchè assumesse la riforma del Regolamento interno del Senato.

Questa Commissione composta dei Senatori Spinola, Lauzi, Vigliani, Giovanola e Cibrario compì l'opera sua con una forbita Relazione ed un complesso lavoro di riforma, che a maggiore chiarimento si unisce quale allegato alla presente Relazione.

In questo lavoro veniva inserito nel Regolamento interno del Senato un capitolo col titolo *Delle votazioni*, nel quale veniva ammesso il voto per appello nominale, e la Commissione

attuale riconoscendo l'opportunità delle massime ammesse, e desiderosa altresì di rafforzare la convinzione sua con l'autorità e gli studi della precedente Commissione, vi propone di approvare la proposta del Senatore Manfrin coll'adoptare lo schema stesso del 1867 nella parte che concerne LO ACCERTAMENTO DEL NOME E DEL NUMERO DEI VOTANTI.

Il Senatore Torrigiani presentò una proposta nella quale chiede che la Commissione delle petizioni in luogo di essere mutata ad ogni sorteggio di Uffici sia compresa fra le Commissioni permanenti di cui ragiona l'art. 19 del Regolamento.

I vostri Commissari dopo essersi convinti che la proposta tende ad agevolare i lavori del Senato e a concedere maggiore possibilità di studi ad una delle principali prerogative di questa Assemblea, consentì ad unanimità che l'art. 19 del Regolamento sia modificato nel senso che le Commissioni permanenti in luogo di due debbano essere tre, vale a dire: 1. Commissione permanente di finanze; 2. Commissione per le petizioni; 3. Commissione di contabilità interna.

Con lettera alla Presidenza del Senato il Senatore Lauzi fece la seguente proposta: « che siavi necessità di limitare la libertà dei membri di questo Consesso di rinunciare all'ufficio, quando la Commissione d'istruzione dell'Alta Corte abbia cominciate le sue investigazioni sopra querela o denuncia a carico di un Senatore, sinchè quel procedimento non abbia avuto un esito ».

Per effetto di tale proposta un Senatore contro il quale fosse un'imputazione e la Commissione d'istruzione avesse cominciate le investigazioni, non potrebbe più presentare le dimissioni da Senatore per essere giudicato dai giudici ordinari, ma dovrebbe rimanere nell'ufficio fino all'esito delle istruzioni.

Grave parve la proposta ai vostri Commissari, che se dal punto legale offre un lato specioso, conduce per altri a poco lieti risultati.

A taluno sembrò non fosse neppure la sede di prenderla in esame.

Limitare la libertà di un Senatore in modo

Proposta del Senatore Torrigiani.

Proposte del Senatore Lauzi.

di togliergli la via di essere giudicato dai giudici ordinari, parve ad altri soverchio rigore.

Infine tutti, lasciando considerazioni subbiettive ed esaminando piuttosto nella sua obbiettività il quesito, stimarono doversi sempre ascrivere a ventura, risparmiare al paese il poco gradito spettacolo della costituzione di un'Alta Corte, la quale se prova l'alto senso di giustizia che ispirano i membri di questo onorevole Consesso, mette sempre e Senatori e cittadini in una penosa situazione.

Lunga fu la discussione su tale proposta, non perchè si manifestassero contrarie opinioni fra i Commissari, ma perchè ognuno volle esaminare in ogni sua parte la domanda, ed esporre le proprie convinzioni.

Il risultato fu, che tutti i Commissari si trovarono d'accordo nel respingere la proposta, come quella che senza recar nessun vantaggio nè al Senato nè all'individuo, non contribuisce neppure ad accrescere la considerazione in cui questo onorevole Consesso seppe mantenersi presso il pubblico.

Il Senatore Giovanola, Presidente della Commissione fece osservare come nell'ordinamento che regola l'istituzione del Seggio presidenziale siavi una lacuna che importa togliere.

Per l'art. 35 dello Statuto e l'art. 1 del Regolamento interno, il Presidente ed i Vicepresidenti del Senato sono nominati dal Re ad ogni nuova Sessione, e per l'art. 369 del Codice civile del Regno il Presidente del Senato assistito dal Notaio della Corona adempie alle funzioni di Ufficiale dello stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re e delle persone della Famiglia Reale.

Ora avviene che, chiusa la Sessione, il Presidente del Senato cessa dal suo ufficio, e quindi la Corona, se nell'intervallo le facesse mestieri il suo Ufficiale di stato civile, non l'avrebbe più. Laonde necessità e taluni precedenti fecero ritenere che anche nell'intervallo fra una ed altra Sessione, sia Ufficiale dello stato civile della Corona l'ultimo Presidente nominato.

Anche per molte evenienze importa che il Senato non rimanga mai senza l'Ufficio di Presidenza e le cose si coordinino in modo che non siavi vacanza alcuna fra una Sessione e

Proposte del Senatore Giovanola.

l'altra, cosicchè l'ultimo Seggio nominato si intenda in carica fino alla nomina dei successori.

La vostra Commissione trovando di grande importanza e di tutta giustizia il colmare per quanto può concernere il Senato la osservata lacuna, approvò ad unanimità la proposta compendiata nel seguente concetto da aggiungersi in un'alinea all'art. 1 del Regolamento. « L'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino alla nomina dei successori ».

Una seconda proposta del Senatore Giovanola è, che nelle votazioni negli Uffici e nelle Commissioni dopo un primo scrutinio avesse luogo non una votazione libera come attualmente, ma una di ballottaggio fra i due che ottennero il maggior numero di voti.

La vostra Commissione avendo esaminato le norme che governano altre Assemblee legislative e soprattutto considerando il risparmio di tempo che ne conseguirebbe adottando il proposto metodo, lo accettò ad unanimità, coordinando l'art. 13 del Regolamento in modo che la massima di cui si ragiona trovi il suo posto.

Dietro l'esame fatto dalla vostra Commissione del lavoro precedentemente compiuto dalla Commissione del 1867 che aveva parimenti l'incarico di proporre modificazioni all'attuale Regolamento interno, il Senatore Caracciolo di Bella chiese l'adozione degli articoli 91 al 94 dello schema di cui è questione.

In questi articoli sonovi norme concernenti la determinazione dell'ordine dei lavori del Senato ed altre che riguardano il modo di fissare il numero legale.

La vostra Commissione pur consentendo nella proposta, deliberò alcuni emendamenti agli articoli indicati nell'anzidetto schema, come risultano nel progetto che fa seguito alla presente relazione agli art. 92, 93, 94.

Il Senatore Astengo con sua speciale missiva in data del febbraio di quest'anno propone l'inserzione nel Regolamento di un provvedimento « col quale sia prescritto che la lettura e l'approvazione al discorso della Corona « debbano farsi in Comitato segreto e non ne « sia permessa la pubblicazione prima che lo

Proposta del Senatore Caracciolo di Bella.

Proposta del Senatore Astengo.

« indirizzo sia stato presentato a Sua Maestà ».

La Commissione presa in esame la domanda approvava che all'art. 58 del nostro Regolamento venisse proposta al Senato la indicata modificazione.

Il Senatore Pantaleoni, usando della facoltà fatta a ciascun Senatore d'inviare proposte alla Commissione incaricata dello studio d'una riforma al Regolamento del Senato, fino dal giorno 18 ottobre consegnava alla Segreteria una memoria con la quale propone l'abolizione degli Uffici e l'istituzione di Commissioni permanenti composte secondo le materie da trattarsi.

La Commissione fece un'apposita adunanza per esaminare le indicate proposte, e tutti i Commissari presenti si sono trovati d'accordo nel riconoscere il merito teorico delle ragioni che hanno suggerita la riforma ideata dall'egregio proponente. Però si ebbe anche ad osservare che se è facile rilevare gli inconvenienti cui dà luogo il procedimento della ripartizione delle Camere in sezioni od uffici determinati dalla sorte, dopo trenta anni di studi ai quali presero parte le persone più competenti dei due rami del Parlamento, non si è potuto ancora trovare un sistema che dia guarentigia di migliori risultati. Già la Camera elettiva in seguito all'esperienza per alcuni anni di altro metodo, ha poi stimato conveniente ritornare al primitivo organismo degli Uffici.

La Commissione nominata nel 1868 per la riforma del Regolamento interno del Senato aveva proposto qualche cosa di simile a quello che ora si chiede dall'onorevole Pantaleoni; ma il Senato dopo prolungate discussioni non ha accolto il sistema suggerito dalla sua Giunta, e fu precisamente in causa del voto sospensivo pronunciato sopra tale questione che cadde tutto il lavoro di quella Commissione, quantunque avesse avuto favorevole accoglienza nelle altre sue parti.

Si è poi anche osservato che gli inconvenienti notati dall'onorevole proponente nel fatto non si verificano, mentre i più numerosi schemi di legge aventi carattere finanziario sono deferiti alla Commissione permanente di finanze, e per gli altri disegni di maggiore importanza che richiedono il corredo di speciali cognizioni vogliono designare a scelta del Senato o della

Proposte del Senatore Pantaleoni.

sua Presidenza quei Colleghi che più si reputano competenti.

Quindi la Commissione si trovò unanime nel ritenere non opportuna l'accettazione della riforma ideata dall'onor. Senatore Pantaleoni.

Finalmente taluni fra i Commissari avrebbero desiderato che il Regolamento contenesse alcune sanzioni per ottenere una maggiore regolarità nell'intervento degli onorevoli Senatori alle sedute.

Tanto più insistevano su tale concetto che il già citato schema dell'anno 1867 contiene siffatte sanzioni all'art. 95.

La maggioranza della Commissione, però, sebbene d'accordo nella massima e giudicasse giovevole fare qualche cosa, non volle prendere nessuna deliberazione su questo delicato argomento, ma stabilì di sospendere ogni decisione per lasciare alla saviezza del Senato quei provvedimenti regolamentari che stimerà più opportuni ad ottenere l'intento.

Queste furono le proposte presentate, e questi gli studi compiuti dalla vostra Commissione, la quale spera che le conclusioni in cui essa è venuta sieno dal Senato approvate.

Addì 17 dicembre 1880.

MANFRIN, *Relatore.*

Articoli del vigente Regolamento

CAPO PRIMO.

Costituzione del Senato e suoi Ufficiali.

Art. 1.

L'Ufficio di Presidenza del Senato si compone del Presidente e dei Vice-Presidenti nominati dal Re, (1) di quattro Segretari e di due Questori eletti dal Senato nel proprio seno e nelle forme prescritte nel presente Regolamento.

Art. 3.

All'apertura della prima adunanza di ciascuna Sessione, il Presidente chiama i quattro più giovani Senatori presenti ad adempiere le funzioni di Segretari provvisori. Il Senato procede quindi immediatamente alla nomina di quattro Segretari definitivi, e poscia di due Questori.

Tutte queste nomine si fanno a squittinio di lista, cioè per mezzo di schede, ognuna delle quali deve contenere tanti nomi quante sono le nomine da farsi; le schede che contenessero un maggior numero di nomi sono valide soltanto per i primi iscritti fino a concorrenza del numero prescritto.

In queste nomine, e generalmente in tutte quelle che si fanno per isquittinio di lista, nessuno può deporre schede a nome di un Senatore, anche solo momentaneamente assente dall'Assemblea.

Tre Senatori, tratti a sorte, fanno lo spoglio dei voti e ne riferiscono al Presidente, il quale proclama l'esito della votazione nella seduta in cui vennero deposti i voti, od in quella immediatamente successiva.

Art. 6.

I quattro Segretari rimangono in carica per tutta la Sessione in cui furono nominati; ove nel corso di questa due o più di essi vengano a mancare per decesso, per dimissione volontaria o per altra causa qualunque, saranno surrogati dal Senato nella forma prescritta dagli articoli 3 e 4.

(1) Statuto Cost., Art. 35.

Modificazioni proposte dalla Commissione

Art. 1.

L'Ufficio di Presidenza del Senato si compone del Presidente e dei Vice-Presidenti nominati dal Re, (1) e di sei Segretari e due Questori eletti dal Senato nel proprio seno.

L'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino alla nomina dei successori.

Art. 3.

All'apertura della prima adunanza di ciascuna Sessione, il Presidente chiama i sei più giovani Senatori presenti ad adempiere le funzioni di Segretari provvisori. Il Senato procede quindi immediatamente alla nomina di sei Segretari definitivi, e poscia di due Questori.

Tutte queste nomine si fanno a squittinio di lista, cioè per mezzo di schede, ognuna delle quali deve contenere tanti nomi quante sono le nomine da farsi; le schede che contenessero un maggior numero di nomi sono valide soltanto per i primi iscritti fino a concorrenza del numero prescritto.

In queste nomine, e generalmente in tutte quelle che si fanno per isquittinio di lista, nessuno può deporre schede a nome di un Senatore, anche solo momentaneamente assente dall'Assemblea.

Tre Senatori, tratti a sorte, fanno lo spoglio dei voti e ne riferiscono al Presidente, il quale proclama l'esito della votazione nella seduta in cui vennero deposti i voti, od in quella immediatamente successiva.

Art. 6.

I sei Segretari rimangono in carica per tutta la Sessione in cui furono nominati; ove nel corso di questa due o più di essi vengano a mancare per decesso, per dimissione volontaria o per altra causa qualunque, saranno surrogati dal Senato nella forma prescritta dagli articoli 3 e 4.

(1) Statuto Cost., Art. 35.

Art. 8.

I Questori.

Sovrintendono a tutto ciò che appartiene alla direzione economica, alla contabilità, al processo delle funzioni ed al buon ordine esterno ed interno.

Prendono, occorrendo, gli opportuni concerti coi Questori della Camera dei Deputati per tutto ciò che interessa in comune le due Camere riguardo agli oggetti enunciati nell'alinea precedente.

I Questori nominati in una Sessione rimangono in carica finchè siano nominati i loro successori nella Sessione seguente, ai quali uscendo di carica, consegnano i conti a loro diligenza tenuti.

Venendo essi per qualunque causa a mancare, il Senato procede a surrogarli con nuove nomine nella forma prescritta dagli art. 3 e 4.

Quando entrambi venissero a mancare nell'intervallo delle Sessioni, od in tempo di proroga, sottentrerà a farne temporariamente le veci quello tra i Segretari eletti nell'ultima Sessione che aveva riportato il maggior numero di voti.

CAPO SECONDO.

**Degli Uffici in cui si divide il Senato
e degli Uffici Centrali.**

Art. 13.

Ciascun Ufficio nomina per isquittinio segreto, seguendo le norme di cui all'art. 4, ed a maggioranza assoluta di votanti, un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario, ed il Commissario per le petizioni.

Art. 15.

Ciascun Ufficio esamina nell'ordine stabilito dal Senato le proposte che gli sono mandate: la discussione non ha luogo se non 24 ore almeno dopo la distribuzione dei documenti a quella relativi, salvo che il Senato, previa dichiarazione d'urgenza, abbia altrimenti ordinato.

Dopo questa discussione, che ha per oggetto

Art. 8.

I Questori.

Sovrintendono a tutto ciò che appartiene alla direzione economica, alla contabilità, al processo delle funzioni ed al buon ordine esterno ed interno.

Prendono, occorrendo, gli opportuni concerti coi Questori della Camera dei Deputati per tutto ciò che interessa in comune le due Camere riguardo agli oggetti enunciati nell'alinea precedente.

I Questori uscendo di carica consegnano i conti ai loro successori.

Venendo essi per qualunque causa a mancare, il Senato procede a surrogarli con nuove nomine nella forma prescritta dagli art. 3 e 4.

Quando entrambi venissero a mancare nell'intervallo delle Sessioni, od in tempo di proroga, sottentrerà a farne temporariamente le veci quello tra i Segretari eletti nell'ultima Sessione che aveva riportato il maggior numero di voti.

Art. 13.

Ciascun Ufficio nomina per isquittinio segreto ed a maggioranza di votanti un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.

Quando nel primo scrutinio non sia da nessuno ottenuta la maggioranza, si passa ad una votazione di ballottaggio fra i due che ottennero il maggior numero di voti.

Art. 15.

Ciascun Ufficio esamina nell'ordine stabilito dal Senato le proposte che gli sono mandate: la discussione non ha luogo se non 24 ore almeno dopo la distribuzione dei documenti a quella relativi, salvo che il Senato, previa dichiarazione d'urgenza, abbia altrimenti ordinato.

Dopo questa discussione, che ha per oggetto

principale la convenienza intrinseca e l'opportunità delle proposte, l'Ufficio, a maggioranza assoluta dei votanti, nomina tra i suoi membri un Commissario per far parte dell'Ufficio Centrale.

La nomina così fatta in ciascun Ufficio è riferita in un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Ufficio.

Art. 17.

Il Commissario del primo Ufficio, in difetto, quello del successivo, in ordine numerico, convoca l'Ufficio Centrale; questo, tostochè sieno riuniti tre Commissari almeno, procede per squittinio segreto ed a maggioranza assoluta alla nomina di un Presidente e di un Segretario. Ove alcuno degli Uffici non avesse ancora nominato il proprio Commissario, sarà data notizia al Presidente di esso della costituzione dell'Ufficio Centrale, e 24 ore dopo la detta notificazione, ove non trattisi di legge dichiarata d'urgenza, l'Ufficio Centrale discute la proposta per cui è stato eletto.

Esso nomina poi nel modo sovraespresso un Relatore incaricato di fare una relazione con conclusioni motivate, la quale, approvata dall'Ufficio e firmata dal Relatore, vien notificata al Presidente del Senato e poscia stampata e distribuita a tutti i Senatori 48 ore almeno prima dell'apertura della discussione che deve aver luogo in Senato. Tuttavia, quando siavi stata dichiarazione d'urgenza, potrà il Senato abbreviare questo termine o anche ordinare che la relazione dell'Ufficio Centrale sia letta in pubblica adunanza, e procedere poi immediatamente alla discussione e quindi alla votazione della proposta, oppure rimandarle ad altro giorno determinato.

La qualità di Relatore non è incompatibile con quelle di Presidente o di Segretario dell'Ufficio Centrale.

CAPO TERZO.

Delle Commissioni.

Art. 19.

In principio di ogni Sessione il Senato nomina a squittinio segreto ed a maggioranza

principale la convenienza intrinseca e l'opportunità delle proposte, l'Ufficio, con le norme indicate all'art. 13, nomina un Commissario per far parte dell'Ufficio Centrale.

La nomina così fatta in ciascun Ufficio è riferita in un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Ufficio.

Art. 17.

Il Commissario del primo Ufficio, in difetto, quello del successivo, in ordine numerico, convoca l'Ufficio Centrale; questo, tostochè sieno riuniti tre Commissari almeno, procede, con le norme indicate all'art. 13, alla nomina di un Presidente e di un Segretario. Ove alcuno degli Uffici non avesse ancora nominato il proprio Commissario, sarà data notizia al Presidente di esso della costituzione dell'Ufficio Centrale, e 24 ore dopo la detta notificazione, ove non trattisi di legge dichiarata d'urgenza, l'Ufficio Centrale discute la proposta per cui è stato eletto.

Esso nomina poi nel modo sovraespresso un Relatore incaricato di fare una Relazione con conclusioni motivate, la quale, approvata dall'Ufficio e firmata dal Relatore, vien notificata al Presidente del Senato e poscia stampata e distribuita a tutti i Senatori 48 ore almeno prima dell'apertura della discussione che deve aver luogo in Senato. Tuttavia, quando siavi stata dichiarazione d'urgenza, potrà il Senato abbreviare questo termine o anche ordinare che la relazione dell'Ufficio Centrale sia letta in pubblica adunanza, e procedere poi immediatamente alla discussione e quindi alla votazione della proposta, oppure rimandarle ad altro giorno determinato.

La qualità di Relatore non è incompatibile con quelle di Presidente o di Segretario dell'Ufficio Centrale.

Art. 19.

In principio d'ogni Sessione il Senato nomina a squittinio segreto ed a maggioranza

SESSIONE DEL 1882-83 — DOCUMENTI — PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

assoluta dei votanti una Commissione permanente di finanze ed una Commissione di contabilità interna.

La Commissione di finanze si compone di quindici membri ed è incaricata del preventivo esame dei bilanci attivi e passivi dello Stato, delle domande di crediti supplementari e delle leggi di approvazione dei conti. Alla medesima Commissione viene pure affidato l'esame delle leggi d'imposta, e generalmente di tutte quelle che hanno diretta relazione colle finanze dello Stato, salvo venga altrimenti disposto dal Senato, il quale sarà a questo fine interrogato dal Presidente.

Il numero dei membri di questa Commissione può essere accresciuto ogniqualvolta il Senato giudichi conveniente tale aumento.

La Commissione di contabilità si compone di cinque membri: le sue attribuzioni sono determinate dall'articolo 102 del presente Regolamento.

Art. 20.

È nominata negli Uffici in principio d'ogni Sessione una Commissione delle petizioni composta di cinque membri, la quale si rinnova ad ogni rinnovarsi degli Uffici: essa procede secondo è stabilito nel capo VIII del presente Regolamento.

Ogni Commissione dovrà dar termine al lavoro di cui è stata incaricata dal Senato, e ciò quando anche il bimestre assegnato a ciascuna Commissione per la sua durata in ufficio sia spirato.

Art. 23.

Ogni Commissione si costituisce eleggendo nel proprio seno a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta un Presidente ed un Segretario. Terminato l'esame che le è delegato, essa nomina per egual modo un Relatore. Quando la Commissione ha approvata la relazione da presentarsi in suo nome all'Assemblea, essa ne dà tosto avviso al Presidente del Senato. A questa relazione sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 17 per le relazioni degli Uffici Centrali.

assoluta dei votanti una Commissione permanente di finanze, una Commissione per le petizioni ed una Commissione di contabilità interna.

La Commissione di finanze si compone di quindici membri ed è incaricata del preventivo esame dei bilanci attivi e passivi dello Stato, delle domande di crediti supplementari e delle leggi di approvazione dei conti. Alla medesima Commissione viene pure affidato l'esame delle leggi d'imposta, e generalmente di tutte quelle che hanno diretta relazione colle finanze dello Stato, salvo venga altrimenti disposto dal Senato, il quale sarà a questo fine interrogato dal Presidente.

Il numero dei membri di questa Commissione può essere accresciuto ogniqualvolta il Senato giudichi conveniente tale aumento.

La Commissione per le petizioni si compone di sette membri; le sue attribuzioni sono determinate dall'articolo 102 del presente Regolamento.

Soppresso.

Art. 22.

Ogni Commissione, secondo le norme indicate dall'art. 13, elegge nel proprio seno un Presidente ed un Segretario. Terminato l'esame che le è delegato, essa nomina per egual modo un Relatore. Quando la Commissione ha approvata la relazione da presentarsi in suo nome all'Assemblea, essa ne dà tosto avviso al Presidente del Senato. A questa relazione sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 17 per le relazioni degli Uffici Centrali.

CAPO QUARTO.

Delle adunanze e delle discussioni
e deliberazioni del Senato.

Art. 44.

Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata e seduta, salvochè, trattandosi di un articolo di legge, d'un emendamento, o di un ordine del giorno, dieci Senatori domandino il voto per divisione, o per appello nominale e squittinio segreto: si segue sempre quest'ultima forma nella votazione complessiva e finale d'ogni legge.

Art. 52.

Quando la votazione deve farsi per divisione, il Presidente invita i Senatori che aderiscono alla proposta, a voler passare nella parte dell'aula che sta alla sua destra, e quelli che sono d'avviso contrario a passare alla sinistra: i Segretari noverano gli uni e gli altri, e ne riferiscono al Presidente, il quale proclama il risultato della divisione.

CAPO NONO.

Delle Deputazioni e degli Indirizzi.

Art. 88.

I progetti di indirizzi sono stesi da una Commissione composta del Presidente del Senato e di quattro Senatori almeno, da eleggersi in uno dei modi segnati nell'art. 21.

Può tuttavia il Senato incaricare di questa compilazione l'Ufficio di Presidenza.

Questi progetti sono sottoposti all'approvazione del Senato, e tosto, dopo approvati, vengono trascritti nel processo verbale della seduta.

Art. 43.

Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata e seduta, salvochè trattandosi di un articolo di legge, d'un emendamento, o di un ordine del giorno, dieci Senatori domandino il voto per divisione con appello nominale, ovvero per scrutinio segreto: si segue sempre quest'ultima forma nella votazione complessiva e finale d'ogni legge.

Art. 51.

Quando la votazione deve farsi per divisione di voti, uno dei Segretari fa l'appello nominale; i Senatori di mano in mano che sono chiamati dichiarano il loro voto per sì o per no, secondo che intendono votare in favore o contro della proposta; uno dei Segretari ed uno dei Questori tengono rispettivamente un elenco dei Senatori sul quale registrano i voti a fianco del nome di ciascuno. Terminato il primo appello si chiamano di nuovo i nomi di quei Senatori che non hanno risposto alla prima chiamata; e tosto si procede alla ricognizione del numero dei voti.

Art. 87.

I progetti di indirizzi sono stesi da una Commissione composta del Presidente del Senato e di quattro Senatori almeno, da eleggersi in uno dei modi segnati nell'art. 21.

Può tuttavia il Senato incaricare di questa compilazione l'Ufficio di Presidenza.

Questi progetti sono sottoposti all'approvazione del Senato, e tosto, dopo approvati, vengono trascritti nel processo verbale della seduta.

Il progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona dovrà essere discusso in Comitato segreto e non potrà pubblicarsi prima di essere presentato a S. M.

CAPO DECIMO.

**Delle ammissioni di nuovi Senatori
delle dimissioni e dei congedi.**

Art. 93.

Tranne i casi di malattia e di assenza dalla sede del Parlamento per ragioni di pubblico servizio, nessun Senatore può mancare alle tornate senza averne dato avviso al Presidente, o se l'assenza debba oltrepassare tre sedute consecutive, senz'aver chiesto un congedo al Senato.

Art. 94.

Le domande di congedo debbono farsi per iscritto ed essere dirette al Presidente; il Senato da lui consultato delibera per alzata e seduta. Non si concede congedo per un termine che oltrepassi un mese, ma questo può rinnovarsi finchè persistono le cause per le quali è stato concesso.

Si terrà dalla Segreteria un registro di tutti i congedi conceduti dal Senato, nonchè di tutte le assenze.

Art. 92.

In principio di ogni Sessione, o periodo di Sessione, il Senato in conferenza privata determina l'ordine dei suoi lavori in guisa di agevolare per quanto è possibile alla massima parte dei suoi membri l'intervento alle tornate.

Art. 93.

L'Ufficio di Presidenza sottopone ogni anno al Senato in conferenza privata l'elenco dei Senatori che per ragione di pubblico servizio o di fisico impedimento non vengono computati nella determinazione del numero legale.

Art. 94.

I Senatori che non trovansi iscritti nel predetto elenco non possono mancare all'adunanza senza essersene scusati con lettera diretta al Presidente.

Se l'assenza è limitata a soli tre giorni ne sarà semplicemente dato cenno al Senato. Per una più lunga assenza sarà consultato il Senato, il quale delibera per alzata e seduta se vuole accordare il chiesto congedo.

La durata del congedo non si estenderà oltre il termine di tre mesi.

Si terrà dalla Segreteria un registro di tutti i congedi conceduti dal Senato, non che di tutte le assenze.

I nomi dei Senatori, come nell'articolo 92, e di quelli che sono in legittimo congedo, non concorrono a formare il numero necessario per rendere valide le deliberazioni del Senato.